



REGIONE  
PIEMONTE

*Direzione Patrimonio e Tecnico  
Settore Attività Negoziale e Contrattuale - Espropri - Usi Civici*

# COMPENDIO SUGLI USI CIVICI

Ovvero

"Guida pratica per chi si avvicina al mondo degli Usi Civici"

Edizione ottobre 2005



Via G. Viotti, 8  
10121 Torino  
Tel. 011.4323687  
011.4323688  
Fax 011-4324621 - 011-4323690

REGIONE PIEMONTE  
DIREZIONE PATRIMONIO E TECNICO  
SETTORE ATTIVITÀ NEGOZIALE E CONTRATTUALE  
ESPROPRI - USI CIVICI

Testi e Coordinamento Editoriale: Mariapina SCHERI

Stampa: ottobre 2005  
Distribuzione Gratuita

Impaginazione e stampa: Centro Stampa della Giunta Regionale  
Realizzazione copertina: Gaffarelli Divo e Pautasso Andrea

## PRESENTAZIONE

Con il presente testo la Regione Piemonte intende mettere a disposizione di tutti gli enti ed uffici interessati uno strumento per agevolare la conoscenza della complessa normativa di riferimento in materia di usi civici. Nelle pagine che seguono sono riportate, corredate delle opportune note esplicative, tanto la normativa statale, che traccia il quadro di riferimento entro cui si devono muovere le Regioni, quanto le disposizioni emanate dalla Regione Piemonte.

Il testo vuole avere una valenza essenzialmente operativa: è stato infatti concepito per consentire agli operatori di muoversi agevolmente nell'insieme, stratificato e complesso, delle disposizioni che regolano la materia. Queste vengono così presentate in un sistema organico, depurate dalle parti non più attuali: operazione tutt'altro che semplice a fronte di una normativa così risalente nel tempo.

Nonostante la valenza operativa di cui si è detto, si è ritenuto opportuno premettere alla raccolta normativa qualche cenno storico sugli usi civici. Questo per agevolare l'interpretazione delle norme, collocandole nella giusta prospettiva cronologica, ma anche perché gli usi civici sono un istituto poco noto del nostro sistema amministrativo ma d'indubbio interesse storico-culturale, rappresentando l'ultima vestigia di quello che per secoli, fin dall'alto medio evo, è stato lo strumento giuridico più diffuso per mettere beni fondiari a disposizione delle collettività locali per il soddisfacimento dei bisogni primari. Gli usi civici erano particolarmente diffusi nelle comunità agricolo-pastorali di montagna; questo spiega perché in Piemonte almeno il 70% dei comuni ha sul proprio territorio beni destinati ad usi civici.

Tale ampia diffusione degli usi civici sul territorio della nostra Regione rende particolarmente importante la conoscenza delle norme che ne regolano la gestione, anche per superare le situazioni critiche che, non solo in Piemonte, sono venute a crearsi a causa della mancanza di informazione e, talvolta, della trascuratezza nei riguardi dell'istituto: adozione da parte dei comuni di provvedimenti invalidi per carenza della prescritta "autorizzazione sovrana", situazioni di illegittimità dei possessi da parte di privati e mutamenti di destinazione d'uso di terreni vincolati non conformi alla normativa vigente.

In effetti, dopo la legge di riordinamento del 1927, che ha dato il via ad un imponente processo di accertamento demaniale dei beni vincolati, peraltro non ancora concluso, tutto è rimasto nel limbo per parecchi anni, all'incirca dal dopoguerra fino agli anni '80, quando, con la L. 431/1985, gli usi civici sono stati inseriti nell'elenco dei beni sottoposti a tutela ambientale. Da quel momento la Regione Piemonte ha adottato vari provvedimenti, volti ad attuare e chiarificare la disciplina della materia, ma ha anche posto in essere una serie di iniziative di informazione e formazione, con lo scopo di favorire, attraverso una migliore conoscenza della normativa e dei vincoli presenti sul territorio regionale, la risoluzione delle situazioni di criticità venutesi a creare nei comuni piemontesi, ponendo nel contempo le basi perché, in futuro, non abbiano a ripetersi.

In questo complesso d'interventi di informazione e formazione s'inquadra anche il presente testo; l'auspicio è che possa rappresentare un ulteriore passo in quel percorso di collaborazione e scambio d'informazioni tra gli enti territoriali di governo che, non solo nella materia in questione, è esigenza imprescindibile per un'amministrazione moderna, efficiente ed efficace.

Il Direttore Regionale  
Direzione Patrimonio e Tecnico  
D.ssa Maria Grazia FERRERI





## ORIGINE DEGLI USI CIVICI

Gli usi civici sono ancora oggi regolati dalla L. 1766 del 16 giugno 1927.

Tale legge distingue i diritti di PROMISCOUO GODIMENTO secondo le necessità e l'utilità derivante dalla loro fruizione, dando luogo a due classi d'uso: "ESSENZIALI" ed "UTILI" (art. 4 capo 1° - la legge considera ESSENZIALI i diritti di pascolare ed abbeverare il proprio bestiame, raccogliere legna per uso domestico o di personale lavoro, seminare mediante corrisposta al proprietario; UTILI quelli che presentano, in modo prevalente, carattere a scopo di industria. Appartengono a questa classe, assieme ai precedenti o da soli, i diritti di raccogliere o trarre dal fondo altri prodotti da poterne fare commercio, i diritti di pascere in comunione del proprietario, i diritti di servirsi del fondo in modo da ricavarne vantaggi economici, che eccedono quelli necessari al sostentamento personale e familiare. Caratteristica degli usi compresi nella seconda classe è, quindi, l'utilizzazione del bene per un prevalente fine economico).

Non essendovi altre disposizioni da cui poter trarre una definizione generale comprendente le diverse situazioni di realtà facenti capo ad una collettività (UNIVERSITAS) la costruzione del concetto di USO CIVICO è opera della dottrina e della giurisprudenza.

Oggi giorno le terre sottoposte ad uso civico rappresentano, nella maggior parte dei casi, una risorsa territoriale da conservare, innovandone, eventualmente, gli usi.

Per poter comprendere oggi caratteristiche e natura dei diritti d'uso civico è necessario ripercorrere, se pur brevemente, la storia di questi istituti.

Attorno al problema dell'origine storica degli usi civici si sono formate due teorie: quella romanistica e quella dell'origine feudale.

Secondo la dottrina, gli usi civici si riconnettono con il collettivismo agrario che sotto varie forme si ritrova presso tutti i popoli antichi (nella stessa Roma, ad esempio, ai suoi albori, la base della sua organizzazione economica era formata dalla proprietà collettiva. Secondo quest'orientamento il **LATIFONDO ROMANO** ha una grande importanza in materia di usi civici in quanto è grazie ad esso che gli stessi si sono potuti sviluppare e tramandare sino ai giorni nostri) anche se sia per la loro esistenza sostanziale, sia per il sorgere stesso dei diritti della popolazione, essi trovano in Italia, la loro giustificazione nella natura del feudo e nell'origine di questo.

La tesi romanistica individua la genesi degli usi civici nel fenomeno della divisione della terra nelle COLONIE, a seguito dello svilupparsi dell'agricoltura come attività unitaria e differenziata rispetto alla pastorizia.

Nelle COLONIE la terra, infatti, veniva divisa in due parti: terre atte alla coltura agricola e terre lasciate a boschi e pascoli.

Mentre le terre agricole venivano assegnate in proprietà esclusiva dei coloni, le terre lasciate a boschi e pascoli venivano a loro volta suddivise in tre parti:

- terre assegnate a singoli privati spesso dietro il pagamento di un VECTIGAL;
- terre attribuite all'ente Colonia per il soddisfacimento dei bisogni pubblici della collettività;

- terre lasciate in comune per l'uso collettivo e gratuito dell'intera popolazione della Colonia, sulle quali i singoli esercitavano attività di godimento e sfruttamento (semina, pascolo e abbeveraggio del bestiame, raccolta della legna).

Le terre sulle quali i membri della comunità considerata esercitavano collettivamente e promiscuamente gli usi indicati erano dette **COMUNIA** e gli usi stessi venivano inquadrati dai giuristi romani nello schema delle servitù prediali.

I sostenitori della teoria dell'origine feudale ravvisano invece una radicale incompatibilità tra la struttura e le finalità degli usi civici e gli istituti tipici del diritto fondiario romano.

Scopo degli usi civici è infatti quello di assicurare alle popolazioni, attraverso un uso collettivo delle terre, una fonte di difesa contro situazioni estreme di necessità per vivere, mentre finalità principale degli istituti fondiari del diritto romano è quello di creare dei proprietari, assegnandogli dei singoli appezzamenti di terra di proprietà individuale:

La concessione del feudo nella maggior parte dei casi, avveniva **“NON QUOAD DOMINIUM, SED QUAD IURISDICTIONEM”** e, pertanto, l'investito conseguiva il godimento (**UTIFRUI**), ma non la libera disponibilità dei beni e gli era preclusa, inoltre, la facoltà di costituire su di essi un onere reale senza la previa autorizzazione del Sovrano, il quale rimaneva titolare del dominio.

L'investitura trasmetteva al feudatario solamente il dominio sul demanio regio o fiscale, ma non riguardava le proprietà allodiali ed i demani universali o comunali, appartenenti le prime ai privati e i secondi ai comuni o alle università.

Quando l'oggetto dell'infedazione era un comune, il beneficiario conseguiva il potere politico su tutta la continenza e l'**UTIFRUI** solo limitatamente alla parte del demanio regio o fiscale compresa nella circoscrizione del Comune, escludendo in tale senso, le terre private e quelle appartenenti alla popolazione **IURE DOMINII**, costituenti il cosiddetto **DEMANIO UNIVERSALE**.

**I grandi feudatari dipendevano dal Re, il quale non permetteva che si vincolassero ad altri, né che si alienassero feudi senza il suo permesso.**

Il feudo rimase sempre inalterato in riferimento alla qualità della concessione, che fu sempre a titolo e non di proprietà, attribuendosi con l'infedazione il semplice **UTIFRUI**.

Nacque così la massima **“UBI FEUDA IBI DEMANIA”**, attraverso il collegamento tra il feudo ed usi civici, per cui dove è possibile riscontrare un feudo legittimamente sorto, vie è **“DEMANIO FEUDALE”** ed esercizio di usi civici da parte delle popolazioni **“PRO EORUM PROPRIO ED NECESSARIO USO”**. (Il principio **“Ubi feuda, Ibi demania”**, non concerne solo la prova dell'uso civico, ma attiene all'esistenza sostanziale e al sorgere stesso del diritto civico della popolazione in quanto trova la sua giustificazione nella natura del fondo e nell'origine di questo, nonché nella natura e nella finalità degli usi civici):

Il decadimento del sistema feudale e la conseguente trasformazione delle condizioni locali ed economiche fece sorgere relazioni nuove in rapporto alle terre, nuove concessioni e convenzioni per farle valere e rendere produttive, segnando la nascita dell'enfiteusi e di altri contratti censuari.

Già dalla metà del 18° secolo, sotto l'influenza di nuove correnti ideologiche liberalitarie ed

individualistiche, la legislazione si orienta verso l'abolizione degli usi civici.

E' comunque provato che le popolazioni sostennero lotte tenaci per l'esercizio dei loro diritti.

Oggi, seppure sia difficile che le popolazioni traggano il proprio sostentamento esclusivamente dall'esercizio del diritto collettivo di legnare e di pascolare il bestiame, le destinazioni d'uso, secondo la vocazione, pascoliva, boschiva od agraria sono rimaste quelle previste dalla L. 1766/27.

Ignorare il vasto fenomeno di urbanizzazione, cui le terre civiche sono state oggetto, in particolare nelle situazioni di vicinanza con centri urbani, significa non considerare nella sua globalità l'attuale problematica delle terre civiche.

Per porre un freno a tale incessante spreco di territorio civico è necessario considerare veramente le terre civiche patrimonio di una collettività che oggi sempre più spesso si dimentica facilmente delle proprie radici storico-culturali.

Le terre civiche, infatti, rappresentano per molti comuni le tracce ancora visibili della propria culla: conservarne l'esistenza è, quindi, non solo un dovere ma un diritto di ogni "abitante".

E' giusto, però, sottolineare che l'ormai vetusta L. 1766/27 non aiuta in tal senso l'operato degli amministratori locali.

Una lettura attenta del territorio necessita di conoscenze mirate.

Provvedere ad avviare indagini storico-catastali comprovanti la demanialità civica e – nel caso di esistenza di elenchi delle terre di uso civico – procedere alle operazioni di verifica al fine di evidenziare i passaggi di proprietà delle terre civiche e le occupazioni abusive, nonché la stima per il mancato godimento degli usi civici, sono presupposti fondamentali per poter attuare azioni in ambito comunale finalizzate al mantenimento dei caratteri strutturanti il territorio stesso.

Per quanto riguarda le situazioni irregolari pregresse, connesse con le occupazioni abusive o comunque difformi dalla Legge, è necessario attuare criteri di flessibilità.

L'argomento dell'occupazione abusiva coinvolge, infatti, problemi ed esigenze assai diverse, poiché molte di tali situazioni sono legate al fatto che, a causa di un perverso sistema di conoscibilità e di visibilità coloro che hanno acquistato la proprietà o comunque sono divenuti titolari abusivamente di diritti reali su beni civici, ne ignoravano, spesso in buona fede, le caratteristiche distintive.

Inoltre bisogna considerare che la legge 1766 che considera i patrimoni collettivi esclusivamente come beni agro-silvo-pastorali, è stata superata dalla realtà.

Per poter conservare questi diritti bisogna saperne riconoscere ed apprezzare origine, contenuto e finalità; bisogna capire che non si tratta di diritti statici, fermi nel tempo, immutabili:

Se nelle forme socio-economiche più antiche, la comunità utilizzava pascoli e boschi per trarre i propri mezzi di sostentamento, oggi la moderna comunità può servirsi degli stessi territori per bisogni

primari o essenziali diversi:

E' necessario, quindi, attivarsi affinché l'istituto possa continuare a servire la collettività secondo modalità ed usi differenti da quelli del passato.

Per far ciò è necessario che le Comunità locali facciano propri quei valori storico-culturali insiti nell'istituto degli usi civici, riconoscendo agli stessi, ed alle terre sulle quali gli stessi vengono esercitati, valori fondativi sui quali attuare ipotesi di sviluppo collettivo di lunga durata.

La conservazione delle terre civiche, infatti permette di poter attivare, specialmente per le nuove e future generazioni, azioni di utilizzo collettivo delle risorse non solo ambientali ma anche culturali.

La ricerca, quindi, va ora indirizzata nel trovare forme "INNOVATIVE" di utilizzo delle terre civiche capaci di tutelarne l'integrità evitandone la dispersione.

Tale tipo di "conservazione innovativa" non può e non deve prescindere dal coinvolgimento degli attori locali, pubblici e privati, perché soltanto attraverso il coinvolgimento attivo della collettività locale è possibile attivare azioni capaci di apportare sviluppo locale sostenibile.

La materia degli usi civici attende da molto tempo una nuova disciplina, incentrata sull'emanazione di una legge che ne definisca i principi fondamentali.

Parlare di usi civici è spesso problematico: l'uso civico è spesso considerato unicamente un regime vincolistico che impedisce la piena proprietà del bene, ed è raro che ne vengano colti gli aspetti dell'interesse collettivo.

La mancanza di conoscenze da parte degli stessi operatori territoriali dell'entità del fenomeno, ed in particolare dell'ampiezza della proprietà pubblica, porta ad una sottovalutazione del problema. Eppure in quasi tutti i Comuni piemontesi ci sono terreni gravati da uso civico.

Le terre civiche, oggi, non interessano più unicamente il fenomeno dell'agricoltura, della pastorizia e della pesca, ma assumono una rilevante importanza nell'ambito della gestione del territorio.

Si può concludere, pertanto, che oggi l'istituto non va sottovalutato ed anzi va ri-organizzato e disciplinato con disposizioni positive di tutela e gestione nell'interesse della collettività.



## ALCUNI DATI

Da un rilievo del Ministero dell'Agricoltura del dicembre 1947 si evince che a tale data risultavano accertati 3.085.028 ettari di territorio vincolato nell'intera nazione, ma sembra opportuno sottolineare che da allora sono stati portati a compimento numerosi accertamenti e classificati altre centinaia di migliaia di ettari di territorio vincolato. A questi terreni comunali vincolati vanno aggiunti 250.000 ettari di terreni privati gravati da uso civico.

La ripartizione sul territorio si presentava così:

Regione alpina 1.733.720 ettari  
 Pianura padana 23.357 ettari  
 Appennino settentr. 100.888 ettari  
 Appennino centr. 285.815 ettari

I restanti 941.248 ettari erano ripartiti tra il Lazio, l'Italia meridionale continentale, Sicilia e Sardegna.

Si ha quindi una superficie di terreni comunali sottoposta al vincolo di uso civico pari ad oltre il 10% del territorio nazionale, senza contare i 250.000 ettari di terreni privati gravati, che comunque vanno aggiunti agli oltre 3 milioni di ettari di cui sopra.

Non si dispone di ulteriori dati significativi, alla data attuale, per quanto riguarda la situazione nazionale.

Per quanto riguarda la situazione in Piemonte si può stabilire in 1/3 della superficie dell'intera regione sottoposta al vincolo di uso civico.

Non siamo in grado di stabilire se e quanti terreni privati fossero e siano tutt'ora oggetto di gravame.

Comunque al settembre 2000 si presentava la seguente situazione:

- n. 690 Comuni, pari al 57% dei Comuni piemontesi, in possesso di accertamento definitivo;
- n. 192 Comuni, pari al 16% dei Comuni piemontesi, in possesso di atti riguardanti usi civici ma senza un accertamento definitivo;
- n. 137 Comuni, pari all'11% dei Comuni piemontesi, con situazione completamente da definire;
- n. 190 Comuni, pari al 16% dei Comuni piemontesi, con certificazione di inesistenza di usi civici;

Ricapitolando, al settembre 2000, ben 329 Comuni piemontesi necessitavano di un accertamento generale e complessivo (vedi tabelle seguenti 1 e 2).

Alla stessa data risultavano, inoltre, più di un centinaio di accertamenti riferiti a mappe antiche (catasto teresiano o napoleonico – mappe Rabbini) che necessitavano quindi di trasposizione cartografica su cartografie riferite al Nuovo Catasto.

Attualmente sono in corso di perfezionamento ca 20 verifiche demaniali.

TABELLA 1

Provincia	Tot. Comuni	Censiti	Comuni con Decreto di Inesistenza	Comuni con Decreto di Accertamento	Comuni con Atti vari Senza Decreto	Situazione da definire
ALESSANDRIA	190	170	76	87	7	20
ASTI	120	119	34	83	2	1
BIELLA	83	73	21	41	11	10
CUNEO	248	231	15	181	35	17
NOVARA	88	83	24	40	19	5
TORINO	315	249	12	168	69	66
VERBANIA	77	71	0	38	33	6
VERCELLI	86	74	8	52	14	12
<b>TOTALE</b>	<b>1207</b>	<b>1070</b>	<b>190</b>	<b>690</b>	<b>190</b>	<b>137</b>
<b>PERCENTUALE</b>	<b>100%</b>		<b>16%</b>	<b>57%</b>	<b>16%</b>	<b>11%</b>

TABELLA 2

PROVINCIA	SUP. COMPL. IN HMQ	SUP. USI CIVICI ACCERTATA	% ACC. SU COMPL.	COM. CON ACCERT.	COM. CON INESIST.	COMUNI TOTALE
Alessandria	356.043	3.309	0,93%	87	76	190
Asti	151.078	566	0,37%	83	34	120
Biella	91.304	28.988	31,74%	41	21	83
Cuneo	690.292	88.288	12,78%	181	15	248
Novara	133.879	2.981	2,23%	40	24	88
Torino	683.025	68.118	10,02%	168	12	315
Verbania	225.510	82.393	36,53%	38	-	77
Vercelli	208.784	11.078	5,30%	52	8	86
<b>TOTALI</b>	<b>2.539.915</b>	<b>285.721</b>	<b>11,25%</b>	<b>690</b>	<b>190</b>	<b>1.207</b>

## LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Già con il D.P.R. 11 del 15 gennaio 1972 vengono trasferite alle Regioni alcune funzioni amministrative in materia di usi civici e più precisamente: (ultimo capoverso art. 1)

- promozione delle azioni e delle operazioni commissariali di verifica demaniale e sistemazione dei beni di uso civico;
- piani di sistemazione e trasformazione fondiaria da eseguire prima delle assegnazioni delle quote;
- ripartizione delle terre coltivabili;
- assegnazione delle unità fondiarie;
- approvazione di statuti e regolamenti delle associazioni agrarie;
- controllo sulla gestione dei terreni boschivi e pascolavi di appartenenza di Comuni, frazioni ed associazioni;
- tutela e vigilanza sugli Enti e Università agrarie che amministrano beni di uso civico.

Con la L. 382 del 22 luglio 1975 vengono dettate le “Norme sull’ordinamento regionale e sull’organizzazione della pubblica amministrazione”, con tali norme si rende applicativo quanto già disposto dal precedente DPR 11.

Con l’emanazione del D.P.R. 616 del 24 luglio 1977 si trasferiscono alle Regioni altre competenze amministrative in materia di usi civici.

Al Capo VII in materia di agricoltura e foreste il 1° comma dell’art. 66 concernente le competenze amministrative delegate cita testualmente: “... le destinazioni agrarie delle terre di uso civico oltre alle altre funzioni già trasferite e riguardanti gli usi civici...”

Il 3° comma dello stesso art. 66 le specifica nel dettaglio:

“Sono delegate alle Regioni tutte le funzioni amministrative relative alla liquidazione degli usi civici, allo scioglimento delle promiscuità, alla verifica delle occupazioni ed alla destinazione delle terre di uso civico e delle terre provenienti da affrancazioni, ivi comprese le nomine dei periti ed istruttori per il compimento delle operazioni relative e la determinazione delle loro competenze.

Sono altresì trasferite le competenze attribuite al Ministero, ad altri organi periferici diversi dallo stato, e al Commissario per la liquidazione degli usi civici dalla L. 1766/27 e RD 332/28 dalla L. 1708/30, RD 2180/25, L. 377/31.

L’approvazione delle legittimazioni di cui all’art. 9 della L. 1766/27 è effettuata con Decreto del Presidente della Repubblica d’intesa con la Regione interessata...”

Ancora il D.P.R. 616 all’art. 78 attribuisce ai Comuni funzioni di vigilanza sull’amministrazione dei beni civici.

E l’art. 100, infine, trasferisce alle Regioni competenze in materia di pesca nelle acque interne, nonché gli usi civici relativi.

Infine, con la L. 491/93 vengono trasferite alle Regioni le residue competenze amministrative ancora in capo ai Commissariati usi civici e del soppresso Ministero dell’agricoltura (D.L. 393 del 2 ottobre 1993 “riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e

istituzione del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali”)

Ai Commissari restano solo funzioni giurisdizionali in materia di “qualitas soli”.

I Commissariati passano dalla competenza del soppresso Ministero dell’agricoltura alla competenza del Ministero di Grazia e Giustizia.

Al Ministero di Grazia e Giustizia compete l’approvazione delle legittimazioni di possessi abusivi, il cui iter istruttorio, essendo di carattere amministrativo, è comunque competenza delle Regioni.

**D.Lgv. 22 gennaio 2004, n. 42**

**Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della L. 06/07/2002, n. 137.**

Con la Legge 8 agosto 1985, n. 431 l’uso civico assume anche caratteristiche di natura ambientalista, con l’inserimento dei beni vincolati, tra quelli sottoposti a tutela ambientale.

Con il D. Lgs. 29 settembre 1999, n. 490: “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma art. 1 L. 352/97” viene riconfermata la valenza ambientale dei beni vincolati da usi civici (art. 146, lett. h)) e pertanto la necessità per tali beni di una specifica autorizzazione regionale rilasciata dagli uffici competenti in tale materia successiva, comunque, al rilascio da parte dell’ufficio regionale usi civici del provvedimento di sdemanializzazione in caso di alienazione, autorizzazione al mutamento di destinazione d’uso, ecc.

Quanto sopra viene ulteriormente ribadito alla lett. h) dell’art. 142 del D. Lgv. 42/2004 (cosiddetto Codice Urbani)

**Legge 31 gennaio 1994, n. 97**

**“Nuove disposizioni per le zone montane”**

Concernenti gli usi civici ed i demani collettivi sono gli artt: 3 (comma 1 - paragrafi 1, 3, 4) e 12 di questa legge.

L’art. 3 prende in considerazione la gestione di beni agro-silvo-pastorali, stabilendo di dare personalità giuridica alle organizzazioni montane, alle comunanze, alle comunioni familiari ecc.

Le Regioni sono chiamate a disciplinare con proprie disposizioni legislative:

- le condizioni per poter autorizzare una destinazione di beni comuni ad attività diversa da quella agro-silvo-pastorale garantendo comunque al patrimonio antico la primitiva consistenza agro-silvo-pastorale compreso il maggior valore che ne derivasse dalla diversa destinazione dei beni;
- forme specifiche di pubblicità dei patrimoni collettivi vincolati....
- le modalità e i limiti del coordinamento tra organizzazioni, Comuni e Comunità Montane, garantendo appropriate forme sostitutive di gestione preferibilmente consortile, dei beni in proprietà collettiva in caso di inerzia o impossibilità di funzionamento delle organizzazioni stesse, nonché garanzie del loro coinvolgimento nelle scelte urbanistiche e di sviluppo locale e nei procedimenti adottati per la gestione forestale e ambientale e per la promozione della cultura locale.



L'art. 12 prevede l'esproprio per pubblica utilità in zone montane senza la previa autorizzazione regionale.

**La Corte Costituzionale con sentenza n. 156 dell'8/10 maggio 1995 ne ha dichiarato l'illegittimità**, confermando la necessità che le Regioni, contemperati gli interessi rilevanti, rilascino se del caso, il provvedimento di sdeamianizzazione.

L'area vincolata da uso civico quindi non è soggetta a procedura espropriativa.

E' cura della Regione stabilire il valore e quindi la somma di alienazione del bene vincolato.

## USI CIVICI DI PESCA

La L.R. 17 dell'8 luglio 1999 - Riordino delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca - ha attribuito alle Amministrazioni provinciali - capo 1° art. 2 lett. F) - i diritti esclusivi di pesca e relativi usi civici.

Successivamente, con D.G.R. n. 45 -1880 del 28 dicembre 2000, viene specificato che alle Province, in materia di usi civici di pesca, viene attribuita la sola competenza dell'espressione di un parere, non vincolante, sui regolamenti di pesca da parte delle collettività nelle acque gravate da uso civico, adottati dai Comuni, soggetti all'approvazione della Regione Piemonte.

## PIANI REGOLATORI

Il vincolo di uso civico resiste anche avanti ai piani regolatori, nella formulazione dei quali, l'urbanista, dovrà tenere conto dei terreni vincolati, evidenziandoli sulla cartografia con la destinazione iniziale (prato, pascolo, bosco, agricolo...).

L'approvazione del Piano o delle Varianti di Piano da parte degli uffici competenti della Regione non valgono per i terreni vincolati per i quali non sia stata rilasciata previamente dall'ufficio competente in materia di usi civici della Regione l'autorizzazione alla modifica di destinazione d'uso.

Quindi, in carenza, i Piani, ancorchè approvati, nelle aree vincolate sono privi di efficacia in quanto invalidi.

## INIZIATIVE REGIONALI

Le regioni di fatto hanno iniziato ad occuparsi della materia a seguito dei trasferimenti di competenze avvenuto con il D.P.R. 616/77.

Ma è con la L. 431/85 che l'uso civico si riappropria della propria importanza e le Amministrazioni regionali, come quella piemontese, avviano iniziative volte a conoscere e far conoscere (soprattutto ai Comuni) l'esistenza e la consistenza del patrimonio collettivo esistente, per sistemare le situazioni di illegittimità venutesi a creare sul territorio a causa di questa mancata conoscenza o per la disabitudine ad effettuare l'indispensabile verifica della presenza di detto vincolo sui propri comprensori comunali.

Nel 1991 la Regione Piemonte ha avviato un progetto di informatizzazione dei dati conosciuti in materia, estrapolandoli dagli atti dell'archivio storico del Commissariato per il riordinamento degli usi civici (detentore di detto archivio ancora oggi).

I dati informatizzati sono relativi agli atti emessi dalle varie autorità preposte, nel corso del tempo, alla gestione amministrativa e giuridica della materia.

Il Data Base contiene migliaia di informazioni relative a sentenze ed ordinanze emesse dal Commissario per gli usi civici, Decreti del Presidente della Repubblica e del Ministero dell'agricoltura, nonché Deliberazioni e Determinazioni Dirigenziali della Regione Piemonte.

Dai succitati atti sono stati estrapolati i riferimenti catastali, le superfici, la destinazione colturale o d'uso dei terreni assegnati a categoria, legittimati, affrancati, alienati, permutati, concessi ecc.

Nel 1997 si è conclusa questa prima parte del progetto di informatizzazione, a seguito della quale la Regione ha provveduto a trasmettere a tutti i Comuni piemontesi delle schede, personalizzate, contenenti tutte le informazioni conosciute, con il fine primario di verificare la coerenza dei dati posseduti con quelli in possesso delle Amministrazioni comunali, contestualmente si è richiesto ai Comuni carenti di accertamento di avviare le opportune verifiche demaniali.

Il passo successivo, in corso di espletamento, è quello relativo all'archiviazione ottica dei documenti dell'archivio storico e di quello corrente, con il duplice scopo di evitare il depauperamento dei documenti originali presenti presso l'archivio storico e per disporre in tempo reale dei documenti necessari alle istruttorie regionali.

Non da ultimo, l'obiettivo che si intende raggiungere attraverso le iniziative di cui sopra è la realizzazione della **BANCA DATI REGIONALE DEGLI USI CIVICI** e l'inserimento dei beni gravati da uso civico nella **CARTA REGIONALE DEI VINCOLI**.

Allo stato è in fase di realizzazione il Sito Internet relativo agli **USI CIVICI** in **PIEMONTE**.

## GLOSSARIO, OVVERO LE PAROLE GIUSTE PER COMUNICARE MEGLIO !

**AFFRANCAZIONE:** procedimento volto alla conclusione di un contratto "enfiteutico" attraverso il pagamento di un canone appunto detto di "affrancazione" (vedi enfiteusi).

**ALIENAZIONE:** procedimento attraverso il quale il Comune vende un terreno o un bene di uso civico, previo ottenimento da parte dell'autorità superiore dell'autorizzazione alla sdemanializzazione ed all'alienazione stessa. (vedi sdemanializzazione)

**ASSEGNAZIONE A CATEGORIA:** atto conclusivo di un procedimento volto all'accertamento del gravame di uso civico su terreni e/o beni di un comprensorio comunale. (art. 11 L. 1766/27). Prima dell'emanazione dell'atto di "Assegnazione a categoria" occorre che venga effettuata tutta la sistemazione demaniale rispetto alle situazioni di occupazione e/o possesso di beni civici, non conforme alla normativa vigente (legittimazioni, conciliazioni, reintegre,...)

**CONCESSIONE AMMINISTRATIVA:** contratto assimilabile ad un contratto d'affitto, istituito non previsto per terreni sottoposti a vincolo di uso civico, ha durata temporanea predefinita, eventualmente rinnovabile. L'ufficio regionale usi civici a seguito di apposita istanza, autorizza il Comune a stipulare contratto di concessione temporanea con privati, e contestualmente autorizza, se necessario, il mutamento di destinazione d'uso delle aree da concedere se il concessionario intende utilizzarle, nel periodo di concessione, diversamente dalla destinazione originaria (di norma agro-silvo-pastorale). Al termine della concessione i terreni concessi devono essere ripristinati dal punto di vista ambientale secondo l'indicazione degli uffici regionali competenti in materia di Tutela ambientale.

**CONCILIAZIONE:** procedimento volto alla regolarizzazione giuridico/amministrativo/economica di un'occupazione o un possesso pregresso senza/valido titolo, da parte di privati, di beni sottoposti a vincolo di uso civico, in carenza della prescritta autorizzazione sovrana. E' conseguente all'avvio di un procedimento di reintegro nel possesso comunale (art. 29 L. 1766/27).

**ENFITEUSI:** diritto di utilizzare un fondo altrui, condizionato all'obbligo del rispetto di imposizioni determinate all'atto dell'assegnazione del fondo stesso, da parte del proprietario, quali per esempio l'apporto di migliorie ed il regolare pagamento di un canone.

Nel caso di terreni sottoposti al vincolo di uso civico l'enfiteusi può discendere da due tipi di assegnazione, una derivante da un progetto di ripartizione/quotizzazione, una da progetto di legittimazione. L'enfiteusi si estingue in entrambi i casi attraverso il procedimento di "Affrancazione" ma, a seconda del caso, il provvedimento è di competenza regionale o comunale.

I fondi assegnati per ripartizione mantengono un contratto di tipo pubblicistico (competenza regionale) in quanto è solo con il provvedimento di affrancazione che, preso atto della presenza dei requisiti previsti dalla L. 1766/27, il bene diventa allodiale (in piena proprietà e non più sottoposto ai vincoli feudali), prima di detto provvedimento il livellario non può né cedere il livello ad altri e neppure dividerlo o frazionarlo per successione.

Viceversa, il livello derivante da legittimazione, rientra nel diritto privatistico (competenza comunale), in quanto la verifica della presenza dei requisiti previsti della legge del '27 viene effettuata all'atto della redazione del progetto di legittimazione ed il provvedimento (ordinanza di legittimazione) di fatto rendendo allodiale il bene legittimato, consente al livellario di cedere o dividere il fondo assegnatogli anche prima del procedimento di affrancazione, che, solo nel caso di con testualità con la legittimazione, può essere fatta con lo stesso provvedimento commissariale, diversamente è cura del Comune procedere alla successiva affrancazione secondo il disposti del Codice Civile.

**LIQUIDAZIONE:** è un procedimento volto alla eliminazione dell'esercizio del diritto di uso civico da parte della collettività su terreni che all'atto dell'accertamento demaniale risultavano di proprietà privata (venduti dal Re ad un privato con il mantenimento, a favore della popolazione, della possibilità di esercitare gli usi già in essere, necessari al

soddisfacimento dei propri bisogni primari), di norma attraverso la devoluzione di una parte del fondo stesso a favore della collettività.

**MUTAMENTO DESTINAZIONE D'USO:** la destinazione originaria di un bene sottoposto a vincolo di uso civico, di norma agro-silvo-pastorale, non può essere oggetto di variazione di destinazione d'uso, nei Piani Regolatori Comunali, senza aver ottenuto dall'ufficio regionale competente in materia di usi civici la previa autorizzazione di specie.

**SDEMANIALIZZAZIONE:** Provvedimento di competenza regionale, cancella, dal terreno interessato dal procedimento, la caratteristica dell'inalienabilità e dell'imprescrittibilità del diritto in quanto lo sottrae dal patrimonio collettivo indisponibile del Comune, che in conseguenza di ciò lo può alienare, secondo, comunque, le indicazioni e le condizioni dettate dall'Ufficio regionale usi civici.

**SOSPENSIONE TEMPORANEA ESERCIZIO DEL DIRITTO DI USO CIVICO DA PARTE DELLA COLLETTIVITA':** autorizzazione regionale che viene concessa al Comune (che dovrà darne comunicazione agli aventi diritto attraverso un'ordinanza sindacale) qual'ora sia necessario effettuare interventi, di durata temporale predefinita e limitata, su terreni vincolati quali, per esempio, movimenti di terra per livellamenti, passaggi condutture gas, acqua, fogne, ecc., la Sospensione viene concessa per il periodo di cantierizzazione e successivo ripristino.



**ALLEGATI:**

- Legge 16 giugno 1927, n. 1766 – Riordinamento degli usi civici.  
Note esplicative all’articolato
- Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 332 – Approvazione del Regolamento per la esecuzione della Legge 16.6.1927, n. 1766 sul riordinamento degli usi civici.  
Note esplicative all’articolato
- Circolare del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 20/PRE-PT del 30 dicembre 1991 – Esercizio delle funzioni riguardanti gli usi civici.
- Circolare del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 3/FOP del 04 marzo 1997 – “Esercizio delle funzioni riguardanti gli Usi Civici “. Integrazione e parziale rettifica Circolare regionale 30.12.1991 n. 20 Pre-Pt. Schede che sostituiscono quelle analoghe allegate alla circ. 3/FOP, rivisitate a seguito della nuova legislazione in materia (legittimazioni e regolamenti usi civici di pesca).
- D.G.R. n. 25-1910 del 07 gennaio 2001- Nuove disposizioni in materia di usi civici.
- D.G.R. n. 14-8176 del 07 gennaio 2003 – Proroga termini validità D.G.R. n. 25-1910 del 07.01.2001.
- D.G.R. n. 55-14056 del 22 novembre 2004 – Ulteriore proroga termini validità D.G.R. n. 25-1910 del 07.01.2001
- D.G.R. n. 90-12248 del 06 aprile 2004 – Provvedimenti in merito all’utilizzazione di terreni gravati dal vincolo di uso civico, in zone montane, per lo svolgimento di attività connesse con l’uso sciistico.
- D. Leg.vo 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio... (art. 142).
- Legge 17 aprile 1957, n. 278 – Costituzione Comitati per l’amministrazione separata dei beni civici frazionali.
- Circolare del Ministero dell’Agricoltura e Foreste 25 gennaio 1966 n. 1420/170 – “Determinazione del valore di terreni di uso civico”.
- Agenzia del Territorio – Circolare n. 2/2004 – “Affrancazione usi civici – Forma dei relativi atti – Eseguitabilità delle forme ipotecarie – Trattamento tributario”.



## Legge 16 giugno 1927, n. 1766

*Conversione in legge del R. decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R. decreto 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l' art. 26 del R. decreto 22 maggio 1924, n. 751, e del R. decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.228 del 3 ottobre 1927)*

### Capo I.

Accertamento, valutazione ed affrancazione degli usi civici.

#### Art. 1.

Per l'accertamento e la liquidazione generale degli usi civici e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un comune, o di una frazione di comune, e per la sistemazione delle terre provenienti dalla liquidazione suddetta e delle altre possedute da comuni, università ed altre associazioni agrarie, comunque denominate, soggette all'esercizio di usi civici, si osserveranno le disposizioni della presente legge.

#### Art. 2.

Nel giudizio di accertamento circa la esistenza, natura ed estensione degli usi civici, ove non esista la prova documentale, è ammesso qualunque altro mezzo legale di prova purché l'esercizio dell'uso civico non sia cessato anteriormente al 1800.

#### Art. 3.

Chiunque eserciti o pretenda esercitare diritti della natura di cui all'articolo precedente è tenuto, entro sei mesi dalla pubblicazione

della presente legge, a farne dichiarazione al commissario istituito ai sensi dell'art. 27. Trascorso detto termine senza che siasi fatta la dichiarazione, rimane estinta ogni azione diretta ad ottenere il riconoscimento dei diritti medesimi, che non trovinsi in esercizio, e la rivendicazione delle terre soggette agli usi civici.

Per la generalità degli abitanti le dichiarazioni e le istanze fatte dal podestà o dalla associazione degli utenti, ove esista, salvo ai singoli di provvedervi direttamente; nel quale ultimo caso il commissario potrà chiamare in giudizio i legali rappresentanti del comune, della frazione o dell'associazione. Le dichiarazioni e le istanze potranno essere presentate anche al pretore, che ne curerà la trasmissione al commissario.

#### Art. 4.

Per gli effetti della presente legge i diritti di cui all'art. 1 sono distinti in due classi:

*1/a essenziali*, se il personale esercizio si riconosca necessario per i bisogni della vita;

*2/a utili*, se comprendano in modo prevalente carattere e scopo di industria.

Appartengono alla 1/a classe i diritti di pascere e abbeverare il proprio bestiame,

raccogliere legna per uso domestico o di personale lavoro, seminare mediante corrisposta al proprietario.

Alla 2/a classe appartengono, congiunti con i precedenti o da soli, i diritti di raccogliere o trarre dal fondo altri prodotti da poterne fare commercio, i diritti di pascere in comunione del proprietario e per fine anche di speculazione; ed in generale i diritti di servirsi del fondo in modo da ricavarne vantaggi economici, che eccedano quelli che sono necessari al sostentamento personale e familiare.

Per gli effetti della presente legge sono reputati usi civici i diritti di vendere erbe, stabilire i prezzi dei prodotti, far pagare tasse per il pascolo, ed altri simili, che appartengono ai comuni sui beni dei privati, non vi sono invece comprese le consuetudini di cacciare, spigolare, raccogliere erbe ed altre della stessa natura. Di queste gli utenti rimarranno nell'esercizio, finché non divengano incompatibili con la migliore destinazione data al fondo dal proprietario.

#### *Art. 5.*

Il compenso per la liquidazione dei diritti suddetti è stabilito in una proporzione del fondo gravato o della parte del fondo gravata da assegnarsi al comune, nel cui territorio il fondo stesso si trova, e che sarà determinata nel modo seguente:

Per i diritti della prima classe, comunque esercitati, l'anzidetta porzione di terreno corrisponderà al minimo di un ottavo del fondo, che potrà, secondo la varietà dei casi e le circostanze, essere elevata ad un terzo ed anche sino alla metà.

Per i diritti della seconda classe il compenso, tenendo conto dei criteri suddetti, potrà da un minimo di un quarto elevarsi dal commissario fino al massimo di due terzi del fondo.

Questo compenso comprenderà anche quello che corrisponde ai diritti della prima classe, qualora anche questi siano in tutto od in parte esistenti sul medesimo fondo. Allorché si tratti di un solo diritto, che a giudizio del commissario sia di tenue entità, il compenso potrà essere ridotto a misura inferiore di quella stabilita nel primo capo verso del presente articolo.

Sulle porzioni di terreno così assegnate graveranno le imposte dal giorno delle assegnazioni.

#### *Art. 6.*

La porzione di terreno da assegnarsi in compenso dei diritti civici da liquidare dovrà essere determinata non solo col criterio della sua estensione, ma con quello anche del suo valore.

A tal fine il commissario potrà ordinare apposita perizia. E in tal caso sarà in facoltà delle parti di farsi assistere, ciascuna da un perito di propria fiducia, nelle operazioni che il perito ufficiale dovrà compiere entro il termine che avrà stabilito il commissario; dopo di che questi emanerà il suo finale provvedimento.

#### *Art. 7.*

Saranno esenti dalla divisione e gravati di un annuo canone di natura enfiteutica a favore del comune, in misura corrispondente al valore dei diritti, da stabilirsi con perizia, i terreni che abbiano ricevuto dal proprietario sostanziali e permanenti migliorie, ed i piccoli appezzamenti non aggruppabili in unità agrarie.

Restano ferme nelle provincie ex pontificie le disposizioni dell'art. 9 del R. decreto 3 agosto 1891, n. 510, per l'affrancazione, a favore della popolazione di un comune, di una frazione, o di una associazione agraria,



di tutto o di parte del fondo gravato da usi civici, ed il commissario vi provvederà con le norme stabilite dall'articolo stesso, salvi i temperamenti che egli ritenesse convenienti in corrispondenza con i dimostrati bisogni della popolazione.

*Art. 8.*

Le comunioni generali per servitù reciproche, qualora esistano, e tutte le comunioni particolari nelle quali non siano demani comunali, salvo il caso di cui all'ultimo comma del presente articolo, saranno sciolte senza compenso.

Le comunioni generali per condominio, e le particolari, sia per condominio sia per servitù, fra comuni, fra comuni e frazioni, o fra due frazioni anche dello stesso comune, si scioglieranno con l'attribuzione a ciascun comune o a ciascuna frazione di una parte delle terre in piena proprietà, corrispondente in valore all'entità ed estensione dei reciproci diritti sulle terre, tenuto conto della popolazione, del numero degli animali mandati a pascolare, e dei bisogni di ciascun comune e di ciascuna frazione.

Si considerano comunioni generali quelle costituite sugli interi territori delle comunità partecipanti; si considerano particolari quelle che comprendono solo una parte di detti territori.

In considerazione dei bisogni della economia locale potranno essere conservate le promiscuità esistenti, nel qual caso ne sarà fatto rapporto motivato al ministero dell'economia nazionale, che provvederà.

*Art. 9.*

Qualora sulle terre di uso civico appartenenti ai comuni, alle frazioni ed alle associazioni o ad esse pervenute per effetto del-

la liquidazione dei diritti di cui all'art. 1, siano avvenute occupazioni, queste, su domanda degli occupatori, potranno essere legittimate, sempre che concorrano unitamente le seguenti condizioni:

**A)** che l'occupatore vi abbia apportato sostanziali e permanenti migliorie;

**B)** che la zona occupata non interrompa la continuità dei terreni;

**C)** che l'occupazione duri almeno da dieci anni.

Le stesse norme valgono per la legittimazione dell'acquisto delle quote dei demani comunali delle provincie napoletane e siciliane, alienate durante il periodo di divieto. Non avvenendo la legittimazione, le terre dovranno essere restituite al comune, alla associazione o alla frazione del comune, a qualunque epoca l'occupazione di esse rimonti.

*Art. 10.*

Nel concedere la legittimazione di cui all'articolo precedente, il commissario imporrà sul fondo occupato ed a favore del comune o dell'associazione un canone di natura enfiteutica, il cui capitale corrisponda al valore del fondo stesso, diminuito di quello delle migliorie, aumentato di almeno 10 annualità di interessi: tale aumento non sarà imposto, se l'occupante abbia già corrisposta una prestazione sia in generi che in denaro.

Il detto canone potrà essere di misura inferiore quando l'occupatore avrebbe potuto beneficiarsi della quotizzazione.

Le legittimazioni dovranno in ogni caso essere sottoposte all'approvazione sovrana.

**Capo II.**

Destinazione delle terre gravate di usi civici e di quelle provenienti dall'affrancazione.

*Art. 11.*

I terreni assegnati ai comuni o alle frazioni in esecuzione di leggi precedenti relative alla liquidazione dei diritti di cui all' art. 1, e quelli che perverranno ad essi in applicazione della presente legge, nonché gli altri posseduti da comuni o frazioni di comuni, università, ed altre associazioni agrarie comunque denominate, sui quali si esercitano usi civici, saranno distinti in due categorie:

- A) terreni convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente;
- B) terreni convenientemente utilizzabili per la coltura agraria.

*Art. 12.*

Per i terreni di cui alla lettera a) si osserveranno le norme stabilite nel capo 2/a del titolo 4/a del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

I comuni e le associazioni non potranno, senza l'autorizzazione del ministero dell'economia nazionale, alienarli o mutarne la destinazione.

I diritti delle popolazioni su detti terreni saranno conservati ed esercitati in conformità del piano economico e degli articoli 130 e 135 del citato decreto, e non potranno eccedere i limiti stabiliti dall'art. 521 del codice civile.

*Art. 13.*

I terreni indicati alla lettera b) dell'art. 10 sono destinati ad essere ripartiti, secondo un piano tecnico di sistemazione fondiaria e di avviamento colturale, fra le famiglie dei coltivatori diretti del comune o della frazione, con preferenza per quelle meno abbienti, purché diano affidamento di trarne la maggiore utilità.

Gli atti della ripartizione affidati agli istruttori e periti saranno omologati dal commissario e sottoposti all'approvazione sovrana.

*Art. 14.*

L'assegnazione dei terreni alle due categorie di cui all'art. 11 sarà determinata dal commissario, temperando i bisogni della popolazione con quelli della conservazione del patrimonio boschivo e pascolivo nazionale, in base ad un piano di massima compilato da un delegato tecnico designato dal commissario, previa autorizzazione del ministro per l'economia nazionale.

*Art. 15.*

Qualora l'estensione lo consenta, i terreni destinati a coltura agraria, salvo il disposto dell'art. 17, potranno essere affidati dal ministero dell'economia nazionale al delegato tecnico di cui all'articolo precedente, o ad altro nominato dal ministero stesso, affinché prima della ripartizione siano con gestione unica sottoposti alle opere di sistemazione e di trasformazione necessarie alla razionale costituzione di unità fondiarie. Il delegato sarà assistito da quattro cittadini del comune, scelti dal podestà e dalla assemblea dell'associazione degli utenti tra agricoltori ed esperti in materia agraria.

Detto delegato ha il mandato:

A) di gestire i terreni della categoria b) ed eseguire le occorrenti opere di trasformazione;

B) di compilare ed attuare, ad opere compiute, il piano di ripartizione dei terreni in unità fondiarie, determinando le opere di miglioramento da eseguirsi **successivamente** a cura degli assegnatari e gli altri obblighi di questi.

Per gli uffici di cui alla lettera a) del presente articolo il delegato risponderà direttamente al ministero dell'economia nazionale giusta gli obblighi da stabilirsi all'inizio della gestione, e per quelli di cui alla lettera b) dovrà attenersi alle disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 13.

*Art. 16.*

Il delegato, per provvedersi dei mezzi necessari all'adempimento degli uffici, di cui all'articolo precedente, oltre a servirsi dei frutti e delle rendite dei terreni soggetti alla sua gestione, potrà valersi del credito agrario secondo le agevolazioni, in quanto vi siano applicabili, concesse dalle leggi raccolte nel testo unico 9 aprile 1922, n. 932, nonché delle altre previste dai regi decreti 14 luglio 1918, n. 1142, 2 settembre 1919, n. 1633, 30 dicembre 1923, n. 3139, e dai successivi provvedimenti in materia di credito agrario.

*Art. 17.*

Qualora alla gestione dei terreni indicati alla lettera a) dell'art. 11 venga provveduto con la nomina di un direttore tecnico ai sensi del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, questi potrà essere incaricato anche delle funzioni di delegato tecnico di cui all'art. 15.

*Art. 18.*

Il ministro per l'economia nazionale, qualora lo ritenga opportuno, potrà affidare, in base ad apposita convenzione, in tutto o in parte la esecuzione delle occorrenti opere di trasformazione fondiaria e la gestione temporanea dei terreni, nel periodo precedente la ripartizione, all'opera nazionale dei combattenti, od altri enti ed istituti legalmente riconosciuti, che diano affidamento di rapida e perfetta esecuzione. Ad essi sarà fatto obbligo di preferire per l'esecuzione dei lavori la mano d'opera locale.

*Art. 19.*

L'assegnazione delle unità fondiarie risultanti dalla ripartizione è fatta a titolo di enfiteusi, con l'obbligo delle migliorie e

della osservanza delle altre condizioni determinate nel piano di ripartizione di cui agli articoli 13 e 15, sotto pena di devoluzione a favore del comune, della frazione, o della associazione degli utenti.

*Art. 20.*

Il canone sarà fissato in base al prezzo dell'unità fondiaria, realizzabile in libera contrattazione, tenuto conto dei vincoli giuridici apposti all'assegnazione e del precedente diritto dell'assegnatario.

Nel caso di ipoteca iscritta per mutui contratti per opere preliminari di sistemazione e trasformazioni fondiarie, nel canone sarà distinta la parte da corrispondersi agli istituti mutuanti.

*Art. 21.*

Le unità fondiarie abbandonate o devolute saranno riassegnate con le norme di cui agli articoli 13 e 19.

Non sarà ammessa l'affrancazione se non quando le migliorie saranno state eseguite ed accertate: l'accertamento sarà fatto dalla locale cattedra di agricoltura.

Prima dell'affrancazione le unità suddette non potranno essere divise, alienate o cedute per qualsiasi titolo.

*Art. 22.*

Qualora l'estensione delle terre da ripartire non sia sufficiente per soddisfare tutte le domande delle famiglie che vi hanno diritto, si potrà provvedere all'assegnazione mediante sorteggio fra le famiglie indicate nel primo comma dell'art. 13.

Allo scopo di aumentare la massa da dividere fra gli aventi diritto, è tuttavia consentito tanto ai comuni quanto alle associazioni degli utenti di avvantaggiarsi delle disposizioni del decreto-legge luogotenenziale 14

luglio 1918, n. 1142, diretto ad agevolare l'acquisto di nuovi terreni.

La stessa facoltà è data ai comuni ed alle associazioni per affrancare i canoni enfiteutici che gravano le terre da ripartire.

Qualora occorra pagare quote di ammortamento per debiti in contratti dal comune per l'acquisto delle terre, si applicherà la disposizione del capoverso dell'art. 20 limitatamente alla parte che viene ripartita.

#### *Art. 23.*

Gli assegnatari delle terre ripartite potranno riunirsi in consorzio per provvedersi più agevolmente dei mezzi necessari per utilizzarle e per godere dei vantaggi accordati dalle leggi.

La riunione in consorzio sarà obbligatoria qualora il ministero dell'economia nazionale, su proposta del delegato tecnico, lo ritenga necessario per l'esecuzione di opere e servizi di interesse comune.

Le stesse norme valgono per la riunione di più consorzi.

#### *Art. 24.*

Il capitale di affrancazione dei canoni per effetto di liquidazione di diritti, per legittimazione di occupazioni, per quotizzazione, sarà investito in titoli del debito pubblico intestati al comune, alla frazione od alla associazione, con vincolo a favore del ministero dell'economia nazionale, per essere destinato, in caso di bisogno, ad opere permanenti di interesse generale della popolazione.

Eguale sarà investito in titoli del debito pubblico, intestati come sopra è detto e con identico vincolo, il prezzo di vendita dei terreni dichiarati alienabili ai termini dell'art. 12.

#### *Art. 25.*

Il ministero dell'economia nazionale, su proposta del commissario, o di sua iniziativa allorché questi abbia cessato dalle sue funzioni, od anche su richiesta della maggioranza degli utenti, potrà procedere allo scioglimento delle associazioni di cui all'art. 1, se il patrimonio sia insufficiente ai bisogni degli utenti, o vi siano motivi per ritenere inutile o dannosa la esistenza di esse.

In tal caso i terreni delle associazioni saranno trasferiti ai comuni o alle frazioni nel cui territorio trovansi compresi, con la destinazione corrispondente alla categoria cui essi appartengono.

Quanto sopra si osserverà anche relativamente ai beni di altra natura posseduti dalle dette associazioni; però il comune non potrà mutarne la destinazione senza l'autorizzazione del ministero dell'economia nazionale. Non sarà permessa la costituzione di nuove associazioni per il godimento comune dei diritti di cui all'art. 1, ma potrà accordarsi il riconoscimento a quelle che siano già esistenti di fatto.

#### *Art. 26.*

I terreni di uso civico dei comuni e delle frazioni e quelli delle associazioni, sia che passino ai comuni od alle frazioni, sia che restino alle associazioni stesse, debbono essere aperti agli usi di tutti i cittadini del comune o della frazione. Qualora per disposizioni speciali di leggi anteriori o per sentenze passate in giudicato fosse stato assicurato un diritto particolare ad alcune categorie di persone, il ministero dell'economia nazionale, d'accordo col ministero dell'interno, potrà stabilire i provvedimenti che secondo le circostanze si riterranno opportuni.



I terreni suddetti di originaria appartenenza delle frazioni e gli altri che ad esse passeranno in seguito ad affrancazione o per effetto dell'art. 25, saranno amministrati dalle medesime, separatamente da altri, a norma della legge comunale e provinciale, a profitto dei frazionisti, qualunque sia il numero di essi. Con le norme della stessa legge saranno amministrati i beni delle associazioni conservate.

### Capo III.

Giurisdizione e procedura.

#### Art. 27.

All'attuazione di quanto è disposto nella presente legge provvederanno con funzioni amministrative e giudiziarie i commissari regionali.

I commissari saranno nominati con decreto reale su proposta del ministro per l'economia nazionale con consenso del ministro per la giustizia e gli affari di culto, e scelti fra magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere di corte di appello, e prenderanno il nome di commissari per la liquidazione degli usi civici.

Il ministro per l'economia nazionale determinerà la circoscrizione e la sede di ciascun commissariato.

#### Art. 28.

I commissari avranno alla propria dipendenza uno o più assessori da scegliersi fra magistrati di grado non superiore a quello di consigliere di appello, ovvero tra funzionari dello stato che occupano nel quadro di classificazione gradi corrispondenti. Essi sono nominati con decreto del ministro per l'economia nazionale, previo il consenso del ministro dal quale dipendono.

L'ufficio degli assessori sarà quello di co-

diuvare il commissario in tutte le sue operazioni. Il commissario potrà affidare agli assessori tutti gli atti di istruzione e delegarli a trattare e ricevere le conciliazioni. Gli atti d'istruzione dei procedimenti in contenzioso da eseguirsi fuori della sede del commissariato potranno essere delegati anche ai pretori.

I commissari potranno pure, per l'istruttoria e per la esecuzione delle operazioni di loro competenza, servirsi di speciali incaricati. Gli atti compiuti dagli assessori ed incaricati non saranno validi senza l'approvazione del commissario.

In tutti gli atti del procedimento contenzioso di cui al secondo comma dell'articolo seguente, i commissari saranno assistiti da un segretario con le funzioni di cancelliere. I magistrati nominati ai sensi dell'articolo 27 e del presente potranno essere posti fuori del ruolo organico della magistratura anche oltre al limite stabilito dall'art. 158 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2784, in numero però non superiore a dieci, e ad essi si applicheranno le disposizioni dei commi secondo e quarto dell'articolo medesimo.

#### Art. 29.

I commissari procederanno, su istanza degli interessati od anche di ufficio, all'accertamento, alla valutazione, ed alla liquidazione dei diritti di cui all'art. 1, allo scioglimento delle promiscuità ed alla rivendica e ripartizione delle terre.

I commissari decideranno tutte le controversie circa la esistenza, la natura e la estensione dei diritti suddetti, comprese quelle nelle quali sia contestata la qualità demaniale del suolo o l'appartenenza a titolo particolare dei beni delle associazioni, nonché tutte le questioni a cui dia luogo lo svolgimento delle operazioni loro affidate.

In ogni fase del procedimento potrà essere promosso un esperimento di conciliazione, sia per iniziativa del commissario, sia per richiesta delle parti, le quali, per questo oggetto, potranno farsi rappresentare da persona di loro fiducia munita di speciale mandato.

I commissari cureranno la completa esecuzione delle proprie decisioni e di quelle anteriori, ma non ancora eseguite.

Tutte le conciliazioni, relative alle materie contemplate nella presente legge, dovranno riportare l'approvazione del commissario e del ministero dell'economia nazionale, la quale terrà luogo di quella della giunta provinciale amministrativa.

*Art. 30.*

Fino a che non sia intervenuta una decisione irrevocabile o una conciliazione debitamente omologata sull'esistenza, la natura e la liquidazione dei diritti a cui si riferisce la presente legge, i reclami relativi al possesso sono deferiti ai commissari, che regoleranno provvisoriamente, secondo il loro prudente arbitrio, l'esercizio del medesimo, sempre che, assunte sommarie informazioni, abbiano riconosciuto l'esistenza di un possesso di fatto.

Quando però siasi commesso attentato violento o clandestino, il detto provvedimento discrezionale non potrà essere dato se non sia stata prima eseguita la reintegrazione in possesso.

*Art. 31.*

I commissari nei loro procedimenti sono dispensati dalla osservanza delle forme della procedura ordinaria; però, prima di provvedere, dovranno sentire gli interessati e raccoglierne **sommaria**mente le osservazioni e le istanze.

Quando la citazione nei modi ordinari sia sommamente difficile per il numero delle parti da citarsi, il commissario può autorizzare la citazione per pubblici proclami a norma dell'art. 146 del codice di procedura civile.

Qualora abbiano da decidere in ordine a quanto è previsto nell'art. 29, i commissari si atterranno alle norme del processo avanti i pretori, ed in ogni caso preventivamente sentiti gli interessati e raccolte le loro istanze e ragioni.

Non sono ammesse altre eccezioni di nullità degli atti del procedimento fuori di quelle che lascino assoluta incertezza sulle persone, sull'oggetto dell'atto, sul luogo e tempo della comparizione o che concernono la essenza dell'atto.

Le decisioni dei commissari saranno eseguite nonostante reclamo, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo seguente.

*Art. 32.*

Contro le decisioni dei commissari delle questioni concernenti l'esistenza, la natura e la estensione dei diritti di cui all'art. 1 e la rivendicazione delle terre è ammesso il reclamo alle corti di appello, aventi giurisdizione nei territori ove sono situati i terreni in controversia, o la loro maggior parte.

Il termine per proporre il reclamo è di giorni 30 dalla data di notificazione.

Il reclamo contro decisioni preparatorie o interlocutorie potrà essere proposto solamente dopo la decisione definitiva ed unitamente al reclamo contro questa.

Quando la corte di appello, riformando la sentenza del commissario, non decida definitivamente in merito, dovrà sempre rinviare la causa per il corso ulteriore al commissario.

Le corti di appello potranno ordinare la

sospensione delle decisioni impugnate quando ravvisino che possano derivarne gravi danni.

*Art. 33.*

Tutte le autorità, uffici ed archivi sono obbligati a compiere ed eseguire atti, a fornire notizie, a rilasciare copie di documenti, a prestare ogni assistenza allorché ne siano richiesti dal commissario.

Questi potrà altresì richiedere direttamente l'assistenza della forza pubblica.

*Art. 34.*

I commissari regionali assumono le funzioni attribuite ai prefetti ed ai commissari ripartitori nelle provincie meridionali e siciliane, a norma dell'art. 16 della legge 20 marzo 1865, allegato e, e delle disposizioni successive.

Nelle altre provincie assumono quelle delle giunte d'arbitri, istituite con le leggi 15 agosto 1867, n. 3910, 2 aprile 1882, numero 698, 7 maggio 1885, n. 3093, 28 febbraio 1892, n. 72, e con quelle raccolte nel testo unico approvato con R. decreto 3 agosto 1891, n. 510; nonché le funzioni delle commissioni e dei commissari già istituiti nelle nuove provincie per effetto della legge dell'ex impero austro-ungarico del 7 giugno 1883 b.l.l. n. 94, e delle leggi ed ordinanze provinciali per le operazioni agrarie sulla divisione, sul regolamento e sull'affrancazione dei relativi diritti di godimento.

Essi però, nelle provincie cui dette leggi si riferiscono, assumeranno ed eserciteranno tutte le attribuzioni loro affidate con la presente legge.

Le loro decisioni saranno impugnabili nei modi e nel termine stabiliti dall'art. 32.

*Art. 35.*

Le attribuzioni già conferite alle giunte di arbitri per la Sardegna passeranno al commissario, il quale le eserciterà in conformità del R. decreto 10 novembre 1907, n. 884, che approva il testo unico delle leggi contenenti provvedimenti per l'isola.

*Art. 36.*

Il commissario competente provvederà con le norme della presente legge alla sistemazione dei demani silani attribuiti ai comuni per effetto della legge 25 maggio 1876, n. 3124.

#### Capo IV.

Disposizioni generali e transitorie.

*Art. 37.*

La suprema direzione per l'esecuzione della presente legge rimane affidata al ministero dell'economia nazionale.

Esso, nell'interesse delle popolazioni, potrà promuovere e sollecitare le azioni e le operazioni previste dagli articoli 1 e 29.

*Art. 38.*

Le spese per l'indennità ai commissari, agli assessori e quelle per fitto di locali, per funzionamento degli uffici e per retribuzioni giornaliere al personale di segreteria e di servizio, nella misura di L. 800,000, saranno a carico dello stato ed iscritte in apposito capitolo del bilancio del ministero dell'economia nazionale.

*Art. 39.*

Le spese dei giudizi e delle operazioni nella misura stabilita dal commissario saranno anticipate dai comuni o dalle associazioni, e depositate a disposizione del com-

missario presso la tesoreria provinciale o presso gli uffici postali, col sistema dei depositi giudiziari. In caso di negligenza o di rifiuto da parte dei comuni, il commissario richiederà al prefetto ed alla giunta provinciale amministrativa lo stanziamento d'ufficio della spesa nel bilancio comunale e l'emissione del mandato relativo.

I commissari per provvedere alle spese suddette avranno anche facoltà di ordinare il deposito di una quota parte dei redditi dei beni di uso civico ai tesoriери dei comuni o delle associazioni, ed anche ai debitori di tali redditi.

*Art. 40.*

Tutti gli atti di procedura eseguiti d'ufficio saranno esenti dalle tasse di bollo e di registro.

Saranno invece redatti su carta da L. 4, e soggetti alla tassa fissa minima di registro in vigore, i decreti, le sentenze e le ordinanze di divisione, legittimazione e assegnazione di terre.

Sulla stessa carta da L. 4 saranno scritti gli atti di parte.

*Art. 41.*

Tutti gli atti compiuti dai commissari sino alla data di pubblicazione della presente legge rimarranno fermi, in quanto non sieno appellabili e non sieno stati appellati nei termini legali.

Nei giudizi di appello dalle decisioni emesse dai commissari anteriormente

alla legge presente, si dovranno applicare, per tutti gli effetti, le norme in questa contenute.

Alle controversie iniziate sotto l'impero di leggi anteriori nelle quali non sia intervenuta sentenza o decisione definitiva ed irrevocabile o transazione debitamente approvata si applicheranno le disposizioni della presente legge.

Le cause che all'entrata in vigore della presente legge si troveranno in corso avanti qualsiasi autorità di prima istanza, saranno riassunte davanti il commissario.

*Art. 42.*

Le disposizioni contenute nell'art. 156, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, relative all'assegnazione di demani comunali a colonie agricole, nonché quelle contenute negli articoli 13 e 29 del R. decreto 31 dicembre 1923, numero 3558, per quanto riguarda i demani comunali del mezzogiorno d'Italia sono abrogate.

Restano ferme tutte le disposizioni in materia di usi civici, demani comunali e diritti della natura di cui all'art. 1 che, attualmente vigenti, non siano contrarie a quelle contenute nella presente legge.

*Art. 43.*

Il ministro per l'economia nazionale è autorizzato a stabilire con regolamento, da approvarsi con decreto reale, le norme che potranno ritenersi necessarie per l'esecuzione delle presenti disposizioni.



**LA LEGGE 1766/27**  
**Esplicazione ed analisi dell'articolato**

**CAPO I° - Accertamento, valutazione ed affrancazione degli usi civici.**

ART. 1 - finalità della legge.

ART. 2 - consente nelle fasi di accertamento, in carenza di prove documentali, l'acquisizione attraverso qualunque altro mezzo legale la prova (come per esempio la raccolta di informazioni di usi e consuetudini fornite dagli anziani abitanti dei Comuni) purché l'esercizio dell'uso civico non sia cessato prima del 1800.

ART. 3 - l'obbligo della dichiarazione o denuncia dell'esistenza degli usi civici, imposto dall'art. 3 della legge, ai fini della loro liquidazione è limitato unicamente agli usi gravanti su terre di privati, laddove non trova applicazione né è concepibile per gli usi su terre che, appartenendo al demanio universale o comunale siano in effetti propri della stessa collettività degli utenti restando per essi la dichiarazione puramente facoltativa.

E ciò in quanto, essendo la popolazione stessa titolare dell'uso, resta esclusa la possibilità di una liquidazione degli usi civici mediante compenso (art. 5 e 6) potendo trovare luogo unicamente lo scioglimento della comunione mediante il riparto e l'assegnazione delle singole quote ai vari utenti (art. 13) e il diritto a tale scioglimento non può incontrare, per sua natura, limiti di tempo o soggiacere a decadenza.

Tuttavia, ancorché trattasi di usi civici su terre non di demanio universale o comunale, non sempre l'osservanza dell'obbligo della dichiarazione è collegata la sanzione di decadenza solo allora potendo questa trovar luogo (come si ricava dal coordinamento del 1° e 2° comma dell'art. 3) quando trattasi di usi non in esercizio (sentenze Corte Cassaz. 1631/1930 - 2755/31 - 708/50 - 1954 - 2598/58).

ART. 4 - Questo articolo definisce chiaramente quali siano gli usi civici.

La divisione in essenziali ed utili imprime anche la determinazione della gratuità o meno dell'esercizio del diritto.

Gli usi civici ESSENZIALI garantiscono il sostentamento della famiglia, pertanto si evidenzia la necessità che gli usi esercitati siano svolti in maniera assolutamente gratuita, pena il peggioramento delle condizioni economiche della famiglia stessa.

Gli usi UTILI viceversa sono delegati a produrre un reddito, normalmente a favore di un singolo, rispetto alla collettività, quindi il gestore dei beni (leggi Comune/fraz./associaz.) può richiedere come un qualsiasi proprietario, il versamento di una somma a ristoro di tutta la collettività locale.

Per l'esercizio di usi UTILI si procede, oggi, con l'istituto della concessione amministrativa.

ART. 5 - questo articolo prende in considerazione la possibilità che il PRIVATO legittimo possessore di terreno sul quale vengono esercitati diritti di tipo sia essenziale che utili, possa chiedere la liquidazione dei diritti medesimi, contro la devoluzione al Comune di una parte del fondo gravato (l'estensione del terreno da cedere, non potrà essere inferiore ad 1/8 del fondo stesso, commisurato al valore dei diritti esercitati).

Sarà quindi cura del perito istruttore determinare tale valore e cura della Regione (essendo istituto di natura amministrativa) determinare eventualmente la cessione di un'area inferiore al minimo previsto di 1/8 qualora il valore del mancato uso civico sia così esiguo da ritenersi la devoluzione di 1/8 del fondo troppo onerosa rispetto all'uso civico esercitato.

ART. 6 - esplica ulteriormente il concetto espresso nell'art. precedente, chiarendo meglio che è indispensabile che il perito incaricato dia anche un valore venale al bene del privato onde poterne definire con maggior esattezza la parte da assegnare a compenso dei diritti liquidati.

ART. 7 - se il proprietario del fondo privato gravato ha apportato a questo migliorie permanenti e sostanziali sarà possibile



evitare la divisione di cui agli artt. Precedenti attraverso l'imposizione sul terreno da devolvere di un canone di tipo enfiteutico (cosa che consentirà in seguito, in presenza dei requisiti di legge, l'affrancazione del canone stesso).

**MIGLIORIE:** ai fini dell'applicazione dell'art. 7 per l'esenzione dalla divisione non ha importanza l'accertamento del tempo in cui i miglioramenti sono stati eseguiti, purché esistano al momento in cui si decide, non siano stati preordinati a scopo artificioso, cioè al solo fine di impedire la divisione e siano **SOSTANZIALI E PERMANENTI**.

Devono ritenersi **SOSTANZIALI** non soltanto i miglioramenti che trasformano l'essenza stessa della cosa ma, in genere, anche quelli che aumentano in modo veramente sensibile il valore e la produttività del terreno.

La condizione di **PERMANENZA** deve essere considerata in contrapposizione a quella di transitorietà, non sono quindi valutabili le opere dirette, comunque, allo scopo immediato della coltivazione e destinate a non sopravvivere a questo scopo, ma ad esaurirsi con la fine normale del ciclo della coltivazione.

**ART. 8** - è relativo a terreni utilizzati promiscuamente da cittadini di più comuni o di più frazioni dello stesso comune. Generalmente sono terreni di confine, ma possono essere, anche, terreni interamente ubicati nel comprensorio di un solo comune o di una sola frazione.

E' possibile sciogliere le promiscuità d'uso attraverso l'attribuzione a ciascun comune di una parte del territorio sulla base di fattori determinanti quali il numero dei cittadini di ciascun comune, il numero degli animali mandati a pascolare ed i bisogni di ciascun comune e di ciascuna frazione.

**ART. 9** - è relativo alle legittimazioni di possessi di beni vincolati da parte di privati senza titolo, derivanti da occupazioni abusive.

Su domanda degli occupatori è possibile rendere legittimi questi possessi, sempre che sussistano tre requisiti essenziali:

- 1) - che il fondo abbia subito da parte dell'occupatore l'apporto di migliorie permanenti e sostanziali (secondo il concetto già chiarito all'art. 7);
- 2) - che la zona occupata non interrompa la continuità dei terreni vincolati;
- 3) - che l'occupazione duri almeno da 10 anni.

Nel caso in cui i requisiti citati non sussistano occorrerà procedere ad una operazione di reintegro nel possesso del comune, della frazione o dell'associazione agraria.

Al caso di specie sono applicabili le disposizioni normate dall'art. 29, relativo alle **CONCILIAZIONI**.

(Una più ampia trattazione dell'argomento verrà effettuata in seguito, essendo l'istituto in questione di grande importanza e complessità).

**ART. 10** - all'atto della legittimazione il Commissario (ora Regione) imporrà un canone di natura enfiteutica.

Il canone imposto dovrà tenere conto del valore venale del fondo, cui verrà dedotto l'onere attribuito alle migliorie presenti sul fondo stesso, maggiorato di almeno 10 annualità di interesse.

L'articolo specifica ancora che il canone potrebbe essere stabilito in misura ridotta se l'occupatore era nella condizione di poter beneficiare della quotizzazione (di cui si tratterà in seguito).

(Aprendo un inciso, bisogna chiarire che un aspetto fondamentale della legittimazione è che il provvedimento viene adottato a seguito della verifica della presenza dei requisiti di legge (le migliorie, la durata dell'occupazione e la non interruzione dei terreni vincolati) e quindi non sarà più necessario all'atto dell'affrancazione del canone enfiteutico effettuare alcuna verifica. Il possessore, ora legittimato, per effetto del suddetto provvedimento, potrà disporre del bene a suo piacere, potrà alienarlo, affittarlo, ecc., avendo reso, il provvedimento di legittimazione, il bene allodiale (vendibile) ed avendo il contratto assunto, per effetto di ciò, un carattere privatistico tra il Comune (concedente) ed il privato possessore (enfiteuta/livellario), sottoponendo, peraltro, il contratto stesso alla disciplina normata dal Codice Civile (artt. 957 e succ. In materia di enfiteusi).

La differenza tra i due istituti, **LEGITTIMAZIONE** e **QUOTIZZAZIONE** però è sostanziale in quanto la quotizzazione non rende allodiale il fondo, ed il diritto acquisito non è cedibile ed ancora uno dei requisiti indispensabili per una successiva affrancazione è legato alla regolare coltivazione del fondo stesso, mentre non è così per i fondi cui è intervenuto il provvedimento di legittimazione in quanto il provvedimento adottato, verifica all'atto dell'adozione la presenza dei requisiti di legge, rendendo allodiale il bene legittimato, pertanto il possessore come già detto sopra, potrà disporne liberamente.

## Capo II° - Destinazione delle terre gravate di usi civici e di quelle provenienti dall'affrancazione.

ART. 11 - Tutti i terreni assegnati ai comuni per effetto di leggi precedenti o in applicazione di quella che stiamo considerando dovranno essere classificati in due categorie:

- A) terreni convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente;
- B) terreni convenientemente utilizzabili a coltura agraria.

ART. 12 - Il Capo II° del titolo IV del R,D,L, 30 dicembre 1923 n. 3267 è relativo alla "gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei comuni e di altri enti - art. 130 e succ."

Il secondo comma di questo articolo statuisce l'impossibilità di alienare o mutare la destinazione d'uso di questi terreni senza l'autorizzazione del Ministero per l'economia nazionale (ovvero del Ministero dell'agricoltura ovvero della Regione).

Il terzo comma richiama gli art. 130 e 135 del citato decreto.

ART. 13 - Questo articolo specifica la destinazione dei terreni classificati alla lettera B) dell'art. 11 ovvero dei terreni "convenientemente utilizzabili a coltura agraria".

Questi terreni devono essere ripartiti tra le famiglie dei "COLTIVATORI DIRETTI" del Comune o della frazione con preferenza per quelle meno abbienti (venivano infatti stilate delle graduatorie) che comunque dovevano possedere il requisito di garantire che avrebbero tratto da tali terre la maggiore utilità.

L'incarico della redazione degli atti di ripartizione deve essere affidato ad istruttori e periti.

Gli atti di ripartizione sono soggetti all'omologazione da parte del Commissario per gli usi civici ed approvati dal Ministero (ora tutta l'istruttoria è regionale).

Per molti comuni non sono stati mai redatti gli atti di ripartizione o non hanno trovato approvazione sovrana.

Questo stato di cose ha determinato la permanenza dei terreni della cat. B) nei possessi di molti comuni piemontesi.

ARTT. 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - L'assegnazione dei terreni alle due categorie è a cura del Commissario (ora Regione) il quale è chiamato a contemperare i bisogni della popolazione con quelli della conservazione del patrimonio boschivo e pascolivo "nazionale".

Il Magistrato è chiamato a designare un delegato tecnico (previa autorizzazione del Ministero) per la redazione di un piano di massima ed allo stesso delegato se necessario, il Ministero dà incarico di seguire la sistemazione e/o trasformazione dei terreni destinati a coltura agraria di una certa consistenza (il Ministero per l'esecuzione delle opere di sistemazione e/o trasformazione poteva avvalersi di Enti come l'Opera nazionale combattenti o altri Enti che dessero affidamento di rapida e perfetta esecuzione, avvalendosi, preferibilmente, per l'esecuzione stessa di tali opere di mano d'opera locale).

Il delegato tecnico compilava, ad opere compiute, il piano di ripartizione dei terreni in unità fondiaria, determinando le opere di miglioria e gli altri obblighi da imporre agli assegnatari.

ART. 19 - L'assegnazione delle unità fondiaria di cui agli articoli succitati è fatta a titolo di enfiteusi.

Il conduttore (livellario) deve ottemperare all'obbligo delle migliorie e delle altre condizioni determinate all'atto della ripartizione, pena la devoluzione a favore dell'ente proprietario.

Il conducente NON PUO' alienare il diritto di cui gode, il contratto resta di tipo pubblicistico.

Questo tipo di enfiteusi può essere trasmessa solo per via ereditaria, fermo restando che comunque anche in questo caso non è possibile la divisione senza la previa affrancazione del canone.

Una diversa destinazione delle terre o l'alienazione delle stesse, fa decadere il titolo e pertanto i beni in questione tornano nel possesso del Comune o della frazione (in questo caso non è possibile applicare quanto disposto dall'art. 29 della legge), dette condizioni di norma vengono accertate all'atto del progetto di affrancazione o di verifiche demaniali.

Art. 20 - Il canone enfiteutico da imporsi viene fissato in base al prezzo dell'unità fondiaria realizzabile in libera contrattazione fermo restando che devono essere considerati, nella formulazione del canone stesso, i vincoli giuridici apposti all'atto dell'assegnazione.

Si avrà quindi un canone annuo che è poco inferiore ad un canone d'AFFITTO" stipulato tra privati.

ART. 21 - Le unità fondiarie oggetto di devoluzione o di abbandono tornate nel possesso degli enti proprietari sono oggetto di nuova riassegnazione con le stesse modalità degli artt. 13 e 19.

Per ottenere l'affrancazione del canone enfiteutico è indispensabile che vengano accertate le migliori imposte all'atto della ripartizione.

Oggi la presenza delle migliori viene effettuato dalla Direzione regionale Economia montana.

L'art. 21 sinteticamente specifica che prima dell'affrancazione le unità assegnate non possono essere DIVISE (come si è già detto anche in caso di successione ereditaria le stesse vengono intestate a tutti gli eredi quali contitolari dell'enfiteusi), ALIENATE o CONCESSE a qualsiasi titolo (anche l'eventuale sub-concessione fa venir meno il diritto).

ART. 22 - Con questo articolo, il legislatore, ha considerato la possibilità che la quantità di terreno agrario da ripartire possa non essere sufficiente a soddisfare le necessità di tutte le famiglie che ne hanno diritto, prevede pertanto che l'assegnazione possa essere effettuata con il criterio del sorteggio tra gli aventi diritto.

Prevede altresì la possibilità di incrementare il patrimonio da dividere attraverso l'acquisto di altri terreni, così autorizza sia i comuni che gli assegnatari a godere dei benefici del Decreto luogotenenziale 1142 del 14 luglio 1918 relativo ai mutui che gli istituti nazionali di credito potevano concedere per miglioramenti fondiari, affrancazioni, ma anche per la conduzione e la coltivazione ordinaria dei fondi stessi.

ART. 23 - La legge del 1927 - decisamente all'avanguardia per il periodo storico considerato - prevede la possibilità dell'associazionismo di più assegnatari in consorzio per un migliore sfruttamento dei fondi assegnati ai singoli, anzi lo rende obbligatorio nel caso in cui sui terreni assegnati si rendano necessarie opere e servizi di interesse comune (si vedano per esempio consorzi nati per la realizzazione di canali per l'irrigazione, ecc.).

ART. 24 - E' relativo alla destinazione delle somme pervenute a comuni, frazioni, associaz. Agrarie a seguito di affrancazioni derivanti da legittimazioni e/o quotizzazioni, nonché delle alienazioni di cui all'art. 12.

Le somme in questione debbono essere investite in titoli del debito pubblico intestati all'ente proprietario con vincolo a favore del Ministero per essere destinato in caso di bisogno ad opere permanenti di interesse generale della popolazione. Oggi, in buona parte dei casi, è possibile che il Comune (di norma ente proprietario) inserisca nel proprio bilancio un apposito capitolo sul quale introitare tutti i proventi derivanti da utilizzazioni di beni vincolati, compresi canoni di concessione ecc. Per poi utilizzarli con responsabilità diretta, per la realizzazione delle opere suddette.

ART. 25 - Le associazioni agrarie costituite per la gestione dei beni vincolati, ma anche per la sistemazione fondiaria, possono essere sciolte qualora queste abbiano cessato le proprie funzioni (es. La citata associazione combattenti) o se il patrimonio sia insufficiente per soddisfare i bisogni degli utenti oppure se l'esistenza di dette associazioni possa ritenersi inutile o addirittura dannosa.

I terreni delle associazioni vengono trasferiti in capo alle frazioni o ai comuni cui questi siano compresi, mantenendo la destinazione d'uso e la categoria cui appartengono.

Ai sensi di questo articolo non è più permessa la costituzione di nuove associazioni, ma è consentito il mantenimento di quelle già esistenti.

ART. 26 - stabilisce che i terreni di cui all'art. Precedente sia che vengano trasferiti alle frazioni o ai comuni, sia che rimangano in possesso delle associazioni debbano essere aperti agli usi di TUTTI i cittadini della frazione o del comune. Il Ministero può stabilire se mantenere o meno eventuali diritti particolari eventualmente rilasciati ad alcune categorie di persone a sensi di disposizioni speciali di leggi anteriori o per sentenze passate in giudicato.

Comunque l'amministrazione delle terre di originaria appartenenza delle frazioni, nonché quelle passate in seguito ad affrancazione o per effetto dell'art. 25 deve essere effettuata separatamente dalle altre, a profitto dei frazionisti, qualunque sia il numero degli stessi.

(V. Rif. L. 278 del 17/4/1957 - costituz. Comitati per l'amm.ne separata dei beni civici frazionali).

### CAPO III° - Giurisdizione e procedura

ARTT. 27 - 28 - sono relativi alla nomina ed alle funzioni dei commissari per gli usi civici.

ART. 29 - E' competenza dei Commissari procedere, su istanza ma anche d'ufficio, all'accertamento, alla valutazione ed alla liquidazione dei diritti di cui all'art. 1, allo scioglimento delle promiscuità, alla rivendica e ripartizione delle terre (la Corte di Cassazione con sentenza n. 820 del 21/11/91 delle Sez. Riunite ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 1° comma, nella parte in cui prevede che i giudizi davanti ai commissari regionali degli usi civici possono essere promossi anche d'ufficio, pur dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 616/77).

Compete ai Commissari di decidere sulle controversie circa l'esistenza, la natura e l'estensione dei diritti suddetti, comprese quelle nelle quali sia contestata la qualità demaniale del suolo o l'appartenenza a titolo particolare dei beni delle associazioni.

In ogni fase del procedimento potrà essere promosso un esperimento di CONCILIAZIONE sia per iniziativa del Commissario, sia per richiesta delle parti, queste ultime possono essere rappresentate da persona di loro fiducia purché munita di speciale mandato.

Le conciliazioni di cui sopra sono sottoposte all'approvazione del Commissario e del Ministero (ora tutta la procedura e l'approvazione sono a carico della Regione).

ART. 30 - fino alla completa definizione del contenzioso i reclami relativi al possesso sono deferiti al Commissario che regola provvisoriamente secondo il suo PRUDENTE ARBITRIO l'esercizio del medesimo, sempre che abbia riconosciuto un possesso di fatto.

Se il possesso di tali beni risulta essere conseguente ad ATTENTATO VIOLENTO o CLANDESTINO il commissario non potrà concedere il proprio provvedimento discrezionale senza il previo reintegro nel possesso.

ART. 31 - Il procedimento di conciliazione avanti al Commissario può non osservare le forme della procedura ordinaria, fermo restando che lo stesso deve provvedere a sentire gli interessati e raccogliere sommariamente osservazioni e istanze.

Le decisioni del Commissario sono eseguite anche in presenza di reclamo ovvero di impugnativa dell'atto assunto.

ART. 32 - Avverso alle decisioni del Commissario è possibile il ricorso alle Corti d'appello sezioni speciali, competenti nel termine di 30 giorni dalla data di notificazione.

Avverso agli atti amministrativi regionali è possibile:

- ricorso in VIA GERARCHICA entro 30 gg. dalla notifica effettuata con la pubblicazione sul B.U.R.
- ricorso al TAR entro 60 gg. dalla pubblicazione sul B.U.R.;
- ricorso al PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA entro 120 gg. dalla pubblicazione sul B.U.R.

ART. 33 - il Commissario ha il potere di utilizzare: TUTTE LE AUTORITA', gli UFFICI e gli ARCHIVI, se lo riterrà opportuno per raccogliere notizie, copie di documenti o assistenza.

Il Commissario può richiedere anche l'ausilio della forza pubblica per l'applicazione delle sue decisioni (come nel caso di bene civico posto sotto sequestro).

ARTT. 34 - 35 - 36 - danno disposizioni specifiche ai Commissari inerenti i beni civici delle Province autonome, per la Sardegna e per l'area Silana.

#### **CAPO IV° - Disposizioni generali e transitorie**

ART. 37 - stabilisce che l'esecuzione della legge è affidata al Ministero, il quale può promuovere o sollecitare le operazioni e le azioni previste dagli artt. 1 e 29.

ARTT. 38 - 39 - riguardano le indennità spettanti ai Commissari e le spese dei giudizi.

ART. 40 - riguarda le spese di bollo e le tasse di registrazione.

ART. 41 - riconduce alla competenza dei Commissari le controversie in corso all'emanazione della legge.

ART. 42 - Abroga alcune norme relative all'assegnazione di demani comunali.

ART. 43 - demanda al Ministero la redazione del regolamento di attuazione della legge.



## Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332

*Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici nel Regno (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.57 del 8 marzo 1928)*

### TITOLO I.

#### Capo I.

Istanze e dichiarazioni.

##### *Art. 1.*

Le dichiarazioni del podestà e dei rappresentanti delle associazioni agrarie, da presentarsi ai sensi dell'art. 3 della legge, dovranno contenere l'indicazione degli usi esercitati o pretesi e delle terre che si ritengono gravate.

Trascorso il termine di sei mesi dalla pubblicazione della legge, senza che siensi fatte le dichiarazioni, rimane estinta ogni azione diretta ad ottenere il riconoscimento dei diritti di cui all'art. 2 della legge, che non trovinsi in esercizio, e la rivendicazione delle terre che vi sono soggette.

Le dichiarazioni presentate da singoli cittadini dovranno essere sottoscritte con firme autentiche.

##### *Art. 2.*

Le dichiarazioni di cui all'articolo precedente potranno contenere anche la indicazione delle terre comuni o demani comunali da restituirsi nella loro originaria estensione.

##### *Art. 3.*

Qualora i commissari regionali credano

che vi sia motivo per ritenere che a favore di una popolazione esistano diritti da farsi valere a norma della legge in tutto o in parte non dichiarati, potranno chiedere al prefetto della provincia, cui il comune o l'associazione appartengono, la nomina di un commissario che provveda a fare od integrare le dichiarazioni, oppure procedere senz'altro alla nomina di un istruttore allo scopo di accertare gli anzi cennati diritti.

Il decreto di nomina dell'istruttore conterrà la indicazione dei diritti e delle terre a norma del precedente articolo 1, e la pubblicazione di esso, fatta prima del decorso del termine stabilito dall'art. 3 della legge nell'albo pretorio del comune, nel cui territorio trovansi i fondi, equivarrà, per ogni effetto, alla dichiarazione prescritta dall'articolo medesimo.

Per la pubblicazione del decreto il prefetto, se il commissario regionale ne faccia richiesta, deve nominare un commissario.

Il ministro dell'economia nazionale potrà promuovere la emanazione del decreto suddetto.

##### *Art. 4.*

Per la nomina dell'istruttore di cui all'articolo precedente non è obbligatoria l'osservanza delle norme stabilite dagli articoli 1 e 2 del regolamento 15 novembre 1925, n. 2180; ma il commissario dovrà comunica-

re, in copia, al ministero dell'economia nazionale il relativo decreto.

*Art. 5.*

Le dichiarazioni ed i decreti di cui agli articoli precedenti debbono essere annotati in sunto, secondo l'ordine di data della presentazione od emanazione, in apposito registro, dal segretario dell'ufficio commissariale. I fogli del registro saranno numerati e porteranno la firma del commissario.

Spirato il termine di cui all'art. 3 della legge, il commissario scriverà nel registro, immediatamente dopo l'ultima annotazione, un verbale di chiusura attestante il numero complessivo delle dichiarazioni e dei decreti, ed il numero dei fogli occupati.

*Art. 6.*

Salvo la facoltà discrezionale del commissario di procedere di ufficio, i podestà e le associazioni agrarie, dopo la dichiarazione o contemporaneamente ad essa, dovranno presentare le loro istanze al commissario. Tali istanze e quelle presentate dai singoli interessati saranno scritte in carta da bollo e conterranno:

- 1/a i nomi delle parti e l'indicazione della loro residenza o del loro domicilio;
- 2/a l'esposizione sommaria dei fatti e l'indicazione degli elementi di diritto e delle prove che sorreggono l'istanza;
- 3/a l'indicazione delle terre a cui la istanza si riferisce;
- 4/a le conclusioni.

*Art. 7.*

Qualunque possessore potrà presentare domanda al commissario per ottenere che sia esaurito il procedimento in ordine alle istanze e dichiarazioni relative ai diritti di uso civico esercitati o pretesi sulle proprie

terre. In tal caso il commissario può disporre, ove occorra, che il deposito delle spese occorrenti sia fatto dal richiedente a titolo di anticipazione.

**Capo II.**

Affrancazioni.

*Art. 8.*

Nella determinazione del compenso in terre da assegnarsi ai comuni ed alle associazioni agrarie si terrà sempre conto dei bisogni della popolazione in relazione ai diritti riconosciuti.

*Art. 9.*

Qualora gli usi di cacciare, spigolare, raccogliere erbe ed altri simili derivino da titolo e non da consuetudine si procederà alla loro liquidazione a norma della legge, allorquando essi diventino incompatibili con la migliore destinazione data al fondo dal proprietario.

*Art. 10.*

Gli usi civici di pesca non daranno luogo a divisione e si eserciteranno in base a regolamenti deliberati dai comuni ed approvati dai consigli provinciali dell'economia.

Le questioni relative all'esistenza ed estensione dei detti usi civici saranno risolte dal commissario a norma dell'art. 29 della legge, salva pur nondimeno la competenza dei ministeri dell'economia nazionale e delle comunicazioni (marina mercantile) e del tribunale superiore delle acque sulla materia preveduta dagli articoli 16 e 22 della legge 24 marzo 1921, n. 312, e dall'art. 33 del regolamento 29 ottobre 1922, n. 1647.

*Art. 11.*

Il perito ufficiale di cui all'art. 6 della legge,

ricevuta comunicazione della nomina, avviserà le parti interessate a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno del giorno ed ora in cui si recherà sopralluogo. Egli farà risultare dai verbali delle sue operazioni l'intervento delle parti o dei rispettivi periti di fiducia e le loro osservazioni ed istanze; e potrà disporre che le parti ed i loro periti presentino per iscritto (in carta da bollo) le osservazioni ed istanze, ed in tal caso farà menzione di ciò nei verbali ed allegherà le scritture che gli venissero presentate. Il perito terrà conto delle osservazioni delle parti e dei loro periti nella relazione che presenterà al commissario.

*Art. 12.*

La liquidazione degli usi civici mediante imposizione di canone non può farsi che nei casi stabiliti dall'art. 7 della legge.

Nel procedere alla liquidazione il commissario esaminerà anzitutto se concorrano le condizioni stabilite dal primo comma del suddetto articolo, nel qual caso il fondo sarà lasciato per intero al proprietario col peso del canone.

Se le cennate condizioni non concorrano, si divideranno le terre a norma dell'art. 5 della legge, e potrà farsi luogo, nelle provincie ex pontificie, all'affrancazione a favore della popolazione ai sensi dell'art. 9 del R. decreto 3 agosto 1891, n. 510.

*Art. 13.*

Per l'applicazione del cennato art. 9 il commissario fisserà prima la quota spettante al comune, frazione od associazione agraria a norma dell'art. 5 della legge, e determinerà poi se anche l'altra quota spettante al proprietario debba essere in tutto od in parte ceduta alla popolazione mediante l'imposizione, a favore del proprietario, di un an-

nuo canone commisurato al valore della medesima quota o parte di quota.

Nel prendere l'anzidetta determinazione il commissario terrà presenti, insieme alle altre circostanze, il numero delle famiglie di coltivatori diretti sforiniti di terre, la quantità dei terreni di cui il comune, frazione od associazione sono già in possesso e la possibilità che essi abbiano di ottenere compensi in natura sopra altre terre, le quali non formino oggetto del procedimento o giudizio di affrancazione in corso.

*Art. 14.*

Contro le decisioni del commissario, nel capo con cui si consente o si nega la concessione alla popolazione della quota o parte di quota spettante al proprietario, è ammesso il ricorso al ministro per l'economia nazionale, il quale, udito il parere del consiglio di stato, deciderà definitivamente.

Per tale ricorso restano ferme, in quanto applicabili, le disposizioni del R. decreto 6 agosto 1891, n. 518, intendendo si sostituito il commissario regionale alla giunta d'arbitri.

Il decreto del ministro sarà comunicato al commissario, che ne curerà la notificazione e l'esecuzione.

Tuttavia la decisione definitiva del ministro per l'economia nazionale non potrà aver luogo, qualora, essendo stato proposto reclamo contro la decisione del commissario, in ordine alla esistenza, la natura e la estensione dei diritti di cui all'art. 1 della legge, la corte di appello abbia ordinato la sospensione della decisione impugnata, ai termini dell'art. 32, ultimo capoverso, della predetta legge, e fino a quando la predetta sospensione non sia cessata a norma di legge.

*Art. 15.*

Il commissario può incaricare uno dei suoi assessori od istruttori della formazione di un progetto di liquidazione dei diritti di cui all'art. 1 della legge.

Il progetto, con le eventuali modificazioni che il commissario crederà apportarvi, dovrà essere depositato nella segreteria del comune o dell'associazione agraria del luogo dove sono situate le terre e tutti gl'interessati avranno diritto di prenderne visione. Del deposito sarà dato avviso mediante bando da affiggersi all' albo pretorio e con la notificazione per biglietto in carta libera ai singoli interessati per mezzo del messo addetto all'ufficio di conciliazione.

Hanno diritto di opporsi al progetto il comune o l'associazione agraria nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del bando ed i possessori delle terre su cui si pretendono i diritti di uso civico entro trenta giorni dalle rispettive notificazioni. Se entro i termini stabiliti non siano pervenute opposizioni al commissario, questi con suo decreto renderà esecutivo il progetto. Se invece saranno fatte opposizioni, il commissario provvederà per la risoluzione di esse in contenzioso e potrà rendere esecutivo il progetto nelle parti non impugnate. Il progetto reso esecutivo dal commissario sarà titolo per la riscossione dei canoni che siano stati in esso stabiliti e per le operazioni di divisione, distacco e rilascio di terre in esso prevedute.

*Art. 16.*

Le opposizioni di cui all'articolo precedente, scritte in carta da bollo da L. 4, saranno depositate nella segreteria del commissariato regionale o inviate ad essa in piego raccomandato con ricevuta di ritorno e conterranno l'esposizione dei motivi sui quali sono fondate.

Le disposizioni di questo articolo e di quello precedente saranno riprodotte nel bando.

**Capo III.**

Scioglimento delle promiscuità.

*Art. 17.*

Di regola i commissari provvederanno ai termini dell'articolo 8 della legge allo scioglimento di tutte le promiscuità.

Quando sia richiesta dalle parti o proposta di ufficio dal commissario la conservazione della promiscuità, a norma dell'ultimo comma dell'articolo suddetto, il rapporto da trasmettersi al ministero dell'economia nazionale sarà corredato dalle deliberazioni che al riguardo verranno prese dai podestà dei comuni e dai rappresentanti delle associazioni agrarie che vi hanno interesse e dal parere dell'autorità forestale.

*Art. 18.*

I commissari riesamineranno anche quelle promiscuità che per disposizioni anteriori si trovassero autorizzate, e, sentito il parere dei comuni o delle associazioni agrarie interessate e dell'autorità forestale, faranno anche per esse il rapporto al ministero, proponendo, secondo la convenienza, la continuazione o lo scioglimento della promiscuità.

*Art. 19.*

Il ministro per l'economia nazionale, esaminate le proposte del commissario, potrà con suo decreto autorizzare tanto la conservazione delle promiscuità esistenti, che lo scioglimento.

*Art. 20.*

Qualora la promiscuità per condominio consista nel diritto alla proprietà degli alberi da parte di un comune, frazione od



associazione agraria, e nella proprietà del suolo da parte di altro comune, frazione od associazione, lo scioglimento di essa avverrà mediante la divisione del fondo in base al valore dei rispettivi diritti.

*Art. 21.*

Quando in applicazione di leggi anteriori o per effetto di concessioni valide sia stata acquistata da associazioni o comunioni di particolari la proprietà di alberi su terre comuni, la promiscuità sarà sciolta nel modo seguente:

Se si tratti di interi corpi sui quali non sia ancora avvenuta la divisione fra partecipanti o consorti, si divideranno le terre, assegnando una quota al comune ed una quota in massa ai partecipanti o consorti in base al valore dei rispettivi diritti.

Se invece la divisione tra consorti sia stata regolarmente eseguita ed approvata, tutti i diritti sul suolo e sugli alberi si concentreranno nelle persone dei singoli consorti, mediante l'imposizione di annui canoni enfiteutici a favore del comune.

Il canone da stabilirsi in questo secondo caso sarà pari al valore del diritto ceduto dal comune.

Le stesse norme saranno adottate quando la proprietà degli alberi appartenga al comune, ed un'associazione o comunione di particolari abbia acquistata la proprietà del suolo.

*Art. 22.*

Quando la proprietà degli alberi o del suolo sia stata acquistata da singoli particolari nei modi anzidetti si farà luogo alla divisione delle terre col comune in base al valore dei rispettivi diritti, salvo che non si tratti di piccole estensioni, nel qual caso si imporrà un canone a favore del co-

mune a norma del primo comma dell'art. 7 della legge.

*Art. 23.*

Non sarà considerata come causa di promiscuità la consuetudine di piantare od innestare alberi nelle terre comuni. In tal caso gli alberi resteranno nel godimento degli attuali possessori sin che esisteranno, se trattisi di alberi sparsi, ed è vietato ai possessori stessi di sostituirli. Gli utenti corrisponderanno al comune un canone da stabilirsi dal commissario.

Quando una persona abbia il godimento di una notevole quantità di alberi che occupino una estensione di terre continua, si potrà far luogo alla legittimazione del possesso degli alberi e del suolo ai termini degli articoli 9 e 10 della legge.

*Art. 24.*

Qualora più comuni, frazioni od associazioni agrarie esercitino insieme usi civici su di un territorio di privata proprietà, si procederà anzitutto alla valutazione dei diritti accertati ed all'assegno del compenso ai termini degli articoli 4, 5 e 6 della legge e poscia alla divisione del compenso fra gli aventi diritto ai sensi dell'art. 8 della legge stessa.

**Capo IV.**

Legittimazione e reintegra delle occupazioni.

*Art. 25.*

Sono soggette all'applicazione degli articoli 9 e 10 della legge le terre di origine comune o provenienti da affrancazione di uso civico da chiunque possedute per le quali manchi il titolo, ovvero esso non sia ricono-



sciuto valido a norma delle leggi vigenti in ciascuna regione all'epoca della concessione.

*Art. 26.*

Le concessioni di terra ad utenza con l'obbligo di migliorare, fatte prima della pubblicazione del decreto-legge 22 maggio 1924 n. 751, in conformità a statuti, regolamenti o deliberazioni regolarmente approvati od in base ad autorizzazione ministeriale, saranno mantenute e trasformate in enfiteusi perpetua, sempre che i concessionari abbiano adempito alle condizioni imposte dalla concessione. Saranno però fissati nuovi canoni ai termini dell'art. 10 della legge, quando le concessioni sieno di data anteriore all'anno 1919.

*Art. 27.*

L'adempimento degli obblighi imposti dalla concessione sarà accertato da un perito nominato dal commissario regionale. Il perito farà l'elenco dei concessionari; identificherà le quote possedute; distinguerà i quotisti inadempienti dagli adempienti e per questi ultimi proporrà i nuovi canoni. Il commissario provvederà alla concessione definitiva a favore degli adempienti con decreto da sottoporsi alla sovrana approvazione.

*Art. 28.*

Le terre, rispetto alle quali i concessionari non abbiano adempito agli obblighi della concessione, saranno rimesse in massa per essere ripartite a norma dell'art. 13 della legge, ed ove i possessori non le rilascino volontariamente, il commissario provvederà a norma dell'art. 29 della legge.

Lo stesso avrà luogo per le concessioni a miglioria fatte dopo la pubblicazione del decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751, in

base a disposizioni di statuti e regolamenti che non potevano più applicarsi; ma se i concessionari siano tra i coltivatori diretti della terra, che potrebbero beneficiarsi della quotizzazione, giusta il citato art. 13 della legge, ed abbiano adempito agli obblighi della concessione, potranno applicarsi anche ad essi le norme stabilite dai due precedenti articoli.

*Art. 29.*

Qualora il commissario regionale abbia ritenuto disporre la verifica delle occupazioni delle terre comuni o demani comunali si procederà anzitutto alla ricognizione dei fondi ed alla loro circoscrizione in base ai documenti e piante, e solamente in difetto di documenti originari si potrà supplire con le notizie desunte dai catasti antichi e recenti e con quelle fornite da indicatori locali.

Precisata la consistenza del fondo nei suoi confini esterni, il perito rileverà tutti i possessi privati in esso esistenti, e, col confronto degli atti delle precedenti legittimazioni, quotizzazioni e censuazioni ritualmente eseguite, distinguerà i possessi legittimi dalle arbitrarie occupazioni. Di queste ultime redigerà uno stato indicante il nome, cognome e domicilio dell'occupatore, l'estensione occupata, le migliorie introdotte e farà la proposta del canone da imporre, ai termini dell'art. 10 della legge, sulle terre rispetto alle quali concorrano i requisiti per la legittimazione. Per le terre che dovranno essere reintegrate accerterà pure la misura dei frutti indebitamente percepiti da restituire al comune od all'associazione agraria.

*Art. 30.*

Gli atti istruttori così formati saranno sottoposti all'esame del commissario, che, pre-

via rettifica nel caso non li riconosca regolari, disporrà il deposito di essi presso la segreteria del comune o della associazione agraria, la pubblicazione del bando e la notificazione agl'interessati ai termini dell'art. 15 del regolamento.

Contro le operazioni come sopra fatte potranno proporre opposizioni il comune, l'associazione agraria ed i possessori delle terre nei termini indicati dal suddetto articolo.

I possessori inoltre nei termini medesimi potranno presentare al commissario o la domanda di legittimazione, ovvero la dichiarazione di bonario rilascio delle terre occupate.

Alle opposizioni, domande e dichiarazioni di cui nel presente articolo sono applicabili le disposizioni dell'art. 16.

#### *Art. 31.*

Il commissario provvederà a norma di legge sulle opposizioni e sulle domande di legittimazione. Per le occupazioni relativamente alle quali non siansi presentate opposizioni né domande di legittimazione sarà ordinata senz'altro la reintegra e la restituzione dei frutti in conformità alla perizia depositata.

Lo stesso avrà luogo per le occupazioni rispetto alle quali, malgrado l'offerta di bonario rilascio, questo non sia stato eseguito con il contemporaneo pagamento dei frutti indebitamente percetti.

In quanto alla restituzione dei frutti il commissario potrà, in ogni caso, su richiesta degli occupatori, concedere una equa dilazione.

#### *Art. 32.*

Lo stesso procedimento si adotterà per la sistemazione delle quote dei demani comu-

nali del mezzogiorno e della Sicilia alienate durante il periodo del divieto prefisso dalla legislazione anteriore.

#### *Art. 33.*

I canoni imposti in applicazione degli articoli 7 e 10 della legge possono essere affrancati anche all'atto stesso della conciliazione o della legittimazione ed il capitale di affrancazione resterà vincolato ai termini dell'art. 24 della legge stessa.

## TITOLO II

### Capo I.

Piani di massima e destinazione delle terre.

#### *Art. 34.*

Dopo eseguite le operazioni di scioglimento delle promiscuità, di affrancazione delle terre soggette ad usi civici e di sistemazione delle occupazioni o ricupero delle terre occupate a norma dei precedenti articoli, si formerà il piano di massima per la destinazione dei fondi pervenuti al comune od all'associazione agraria e di quelli già in precedenza da loro posseduti.

Se però le circostanze lo rendano opportuno, potrà disporsi, col consenso del ministero dell'economia nazionale, che, anche in pendenza delle operazioni suddette, si formi il piano di massima per le terre che sono in possesso dell'ente e si proceda alla ripartizione di quelle destinate a coltura agraria, salvo a provvedere separatamente per le altre terre che potranno in seguito pervenire all'ente medesimo, ferma restando la ripartizione già eseguita.

#### *Art. 35.*

Il piano di massima per la destinazione dei terreni di uso civico consisterà nella esatta

determinazione delle terre da assegnarsi a ciascuna delle categorie stabilite dall'art. 11 della legge.

Esso sarà eseguito dal delegato tecnico nel termine prefisso dal commissario regionale col decreto di nomina, o da lui prorogato per giusti motivi. Tale piano sarà redatto in due esemplari da depositarsi presso l'ufficio commissariale, che curerà la trasmissione di uno di essi all'ufficio comunale od all'associazione agraria, e dell'altro all'ufficio provinciale dell'economia, che provocherà l'approvazione del consiglio ai sensi dell'art. 3, n. 5, della legge 16 giugno 1927, n. 1071, e potrà, ove occorra, chiedere al delegato tecnico i chiarimenti opportuni.

Il podestà del comune od i rappresentanti dell'associazione agraria potranno, entro quindici giorni dal deposito del piano, presentare i loro rilievi su di esso al consiglio provinciale dell'economia.

Il consiglio potrà introdurre nel piano quelle modificazioni od aggiunte che reputerà necessarie.

#### *Art. 36.*

Il piano approvato o modificato sarà trasmesso con la deliberazione del consiglio al commissario regionale, il quale emetterà il provvedimento di cui all'art. 14 della legge.

#### *Art. 37.*

Quando risulti da sicuri elementi a quale delle due categorie indicate dall'art. 11 della legge debbano essere assegnate le terre di uso civico dei comuni o delle associazioni agrarie, in guisa da ritenersi inutile un accertamento tecnico, il commissario potrà essere autorizzato dal ministero dell'economia nazionale ad emettere il provvedimento previsto dall'art. 14 della legge senza che sia compilato il piano di massima.

#### *Art. 38.*

I piani di massima approvati dai commissari regionali anteriormente all'effettivo funzionamento dei consigli provinciali dell'economia sono validi ad ogni effetto di legge.

#### *Art. 39.*

Il commissario regionale, dopo avere accertata la consistenza delle terre possedute dai comuni e dalle associazioni, ed avere approvati i piani di massima e di utilizzazione, potrà anche proporre al ministro l'alienazione di quei fondi che per le loro esigue estensioni non si prestano a qualsiasi forma di utilizzazione prevista dalla legge.

Per ottenere l'autorizzazione ad alienare terre comuni o demani comunali e le altre provenienti dall'affrancazione degli usi civici, i comuni e le associazioni agrarie dovranno farne domanda con motivata deliberazione da sottoporsi all'approvazione della giunta provinciale amministrativa. Il ministero dell'economia nazionale provvederà sentito il parere del commissario regionale.

#### *Art. 40.*

Salva diversa disposizione del ministro per l'economia nazionale, saranno soggette all'applicazione della legge e rientreranno a far parte delle terre comuni o dei demani comunali tutte quelle terre per le quali è stato emesso decreto di alienabilità anteriormente al 22 maggio 1924 e che si trovano tuttora in possesso dei comuni alla data di pubblicazione del presente regolamento, intendendosi revocato il relativo decreto di autorizzazione.

#### *Art. 41.*

Potranno i comuni e le associazioni agrarie richiedere, ed il ministro dell'economia

consentire, che a tutte o parte delle terre sia data una diversa destinazione, quando essa rappresenti un reale beneficio per la generalità degli abitanti, quali la istituzione di campi sperimentali, vivai e simili. In tal caso il decreto di autorizzazione conterrà la clausola del ritorno delle terre, in quanto possibile, all'antica destinazione quando venisse a cessare lo scopo per il quale l'autorizzazione era stata accordata. Qualora non sia possibile ridare a queste terre l'antica destinazione, il ministro per l'economia nazionale potrà stabilire la nuova destinazione delle terre medesime.

## Capo II.

### Regolamento degli usi civici.

#### *Art. 42.*

Dopo che sarà stato approvato il piano di massima per la destinazione delle terre o si sarà provveduto ai sensi dell'art. 37 del presente regolamento, il commissario regionale emanerà un decreto nel quale indicherà gli usi civici accertati sulle terre assegnate alla categoria a), di cui all'art. 11 della legge.

Il decreto sarà comunicato al comune od all'associazione agraria a cui appartengono le terre, e indi affisso all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi.

Nel termine suddetto potranno essere presentate opposizioni al commissario del comune, dall'associazione e dai cittadini interessati nella forma stabilita dall'art. 16 del presente regolamento.

Il commissario, se non sieno state proposte opposizioni o dopo che queste sieno state risolte a norma di legge, comunicherà il decreto al prefetto ed all'autorità forestale della provincia.

#### *Art. 43.*

I comuni e le associazioni agrarie, dopo ricevuta comunicazione del decreto, provvederanno alla compilazione dei regolamenti di uso civico, in armonia con i piani economici dei boschi e dei regolamenti per il godimento dei pascoli montani previsti dalla legge forestale 30 dicembre 1923, n. 3267, e dal relativo regolamento (R. decreto 16 maggio 1926, n. 1126), e li sottoporranno all'approvazione dei consigli provinciali dell'economia.

#### *Art. 44.*

In caso d'inadempienza il prefetto assegnerà un perentorio termine ai podestà dei comuni ed ai rappresentanti delle associazioni agrarie per la compilazione dei sopradetti regolamenti, decorso infruttuosamente il quale sarà provveduto alla loro compilazione a mezzo di apposito commissario.

#### *Art. 45.*

I limiti dell'esercizio dell'uso civico ai sensi dell'art. 521 del codice civile saranno determinati nel regolamento tenendo conto degli usi riconosciuti e del numero degli utenti in rapporto alle utilità che i pascoli e boschi possano rendere senza un eccessivo sfruttamento.

#### *Art. 46.*

Quando la rendite delle terre non bastino al pagamento delle imposte su di esse gravanti ed alle spese necessarie per la loro amministrazione e sorveglianza, il comune o l'associazione agraria potrà per sopperirvi, imporre agli utenti un corrispettivo per l'esercizio degli usi consentiti.

Le erbe e la legna esuberanti saranno vendute a profitto dell'amministrazione del



comune o dell'associazione agraria, con preferenza ai cittadini utenti. È espressamente proibita la divisione fra gli utenti del ricavato della vendita.

### Capo III.

Ripartizione in quote.

#### *Art. 47.*

Reso definitivo il piano di massima, lo stesso delegato tecnico od un perito nominato dal commissario formulerà il piano di ripartizione in unità fondiari delle terre destinate alla coltura agraria, che conterrà la indicazione delle migliorie, che i concessionari dovranno eseguire, e dei canoni da imporsi a costoro.

#### *Art. 48.*

Qualora se ne riconosca la necessità, il piano di ripartizione conterrà la indicazione delle opere di sistemazione e trasformazione da eseguirsi, con gestione unita, prima dell'assegnazione delle quote e quella della spesa approssimativa e dei mezzi più idonei a sopperirvi.

In tal caso il piano sarà comunicato al ministero dell'economia per i provvedimenti di cui all'art. 15 della legge.

#### *Art. 49.*

Il commissario, approvato il piano di ripartizione, formulerà un bando col quale tutti i capi di famiglia, che credano di avere diritto a concorrere secondo le disposizioni dell'articolo 13 della legge, saranno invitati a presentare le domande per l'assegnazione delle quote nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del bando medesimo, ed inviterà il podestà del comune od il presidente dell'associazione agraria a farlo pubblicare mediante affissione all'albo pretorio

e nei principali luoghi del comune o delle frazioni interessate.

Durante il suddetto termine il bando dovrà rimanere continuamente affisso nell'albo del comune e per lo stesso periodo di tempo il piano di riparazione in quote resterà depositato presso la segreteria del comune o dell'associazione, con facoltà a chiunque di prenderne visione.

#### *Art. 50.*

Le domande in carta bollata saranno presentate alla segreteria del comune o dell'associazione agraria, che ne rilascerà ricevuta e le annoterà in un elenco, copia del quale sarà affissa all'albo pretorio nel giorno successivo a quello della scadenza del termine di cui all'articolo precedente e vi rimarrà affisso per otto giorni.

Coloro che non presenteranno la domanda nel termine stabilito perderanno il diritto di concorrere alla ripartizione in corso, ma potranno concorrere ad eventuali ripartizioni successive o alla riconcessione di quote non accettate od abbandonate.

#### *Art. 51.*

Sono considerati capi famiglia agli effetti dell'art. 13 della legge:

- A) il coniugato o il vedovo con o senza prole;
- B) la vedova con prole;
- C) il tutore per i minorenni sottoposti alla sua tutela;
- D) il maggiore di età in genere, che viva stabilmente diviso dalla propria famiglia;
- E) il primogenito maggiorenne degli orfani di ambo i genitori.

#### *Art. 52.*

Le domande saranno esaminate da una commissione presieduta dal podestà del co-



mune e composta da sei membri scelti, tra i cittadini del comune o della frazione interessata, dal pretore del mandamento.

Se si tratti di terre appartenenti ad un'associazione agraria, faranno parte anche della commissione il presidente dell'associazione ed un membro del consiglio di amministrazione delegato dal consiglio medesimo.

Le deliberazioni della commissione saranno valide quando in seguito a regolare convocazione sia intervenuta la maggioranza dei suoi membri.

In caso di parità di voti prevarrà quello del presidente.

*Art. 53.*

La commissione esaminerà quali fra i concorrenti abbiano i requisiti di legge per essere ammessi alla ripartizione e ne formerà l'elenco. Annoterà in separato elenco quelli che debbono escludersi, indicando i motivi dell'esclusione.

Se il numero degli ammessi superi quello delle quote disponibili, la commissione sceglierà un numero di concorrenti pari a quello delle quote, preferendo i meno abbienti, purché diano affidamento di poter trarre la maggiore utilità dalle terre.

Per stabilire il grado di possidenza ai fini dell'attribuzione delle quote si terrà conto cumulativamente dei beni di tutti i componenti la famiglia.

A parità di requisiti gli agricoltori ex combattenti avranno la preferenza.

Se non vi siano, in tutto od in parte, sufficienti motivi di preferenza, si procederà in seduta pubblica al sorteggio fra i concorrenti che trovinsi in condizioni eguali.

Formato in tal modo l'elenco di coloro ai quali dovranno assegnarsi le quote, esso sarà pubblicato nel modo stabilito per il bando di concorso.

*Art. 54.*

Di tutte le pubblicazioni stabilite negli articoli precedenti si farà constare con gli appositi certificati.

*Art. 55.*

I concorrenti che si ritengano lesi dai deliberati della commissione, potranno fare ricorso al commissario regionale nel termine perentorio di giorni venti dalla pubblicazione dell'elenco degli assegnatari.

Durante il detto termine tutti gli atti della commissione saranno visibili nella segreteria comunale o dell'associazione agraria. I ricorsi in carta da bollo saranno presentati nella stessa segreteria, che ne rilascerà ricevuta.

*Art. 56.*

Trascorso il termine utile per ricorrere, il podestà od il presidente dell'associazione agraria trasmetterà tutti gli atti ed i ricorsi al commissario che, assunte le funzioni necessarie, anche, ove occorra, per mezzo di un suo assessore o di un istruttore da lui nominato, stabilirà definitivamente l'elenco degli assegnatari delle quote.

In base a questo elenco la commissione di cui all'art. 52 procederà in seduta pubblica ed in giorno festivo al sorteggio delle quote fra gli assegnatari.

Il verbale di sorteggio sarà subito trasmesso al commissario, il quale, constatata la regolarità, emanerà il decreto di ripartizione contenente l'indicazione dei concessionari, delle quote loro assegnate, dei canoni stabiliti, e degli altri obblighi imposti ai quotisti.

Questo decreto costituirà il titolo dei quotisti dopo che avrà avuto la sovrana approvazione ai sensi dell'art. 13 della legge.

*Art. 57.*

L'immissione in possesso dei quotisti avrà luogo dopo la sovrana approvazione per mezzo del perito ripartitore o di altra persona specialmente delegata dal commissario regionale, con l'assistenza del podestà o del presidente dell'associazione o di loro speciali delegati, nei giorni che saranno stabiliti con pubblici bandi.

Dell'immissione in possesso sarà redatto verbale da trasmettersi al commissario.

I quotisti che non si presentassero saranno inviati personalmente con avviso notificato per mezzo del messo comunale almeno trenta giorni prima di quello che sarà nuovamente stabilito per la consegna delle rispettive quote, ed in caso di non comparsa, se l'avviso non sia stato notificato a mani proprie, sarà ripetuto con l'intervallo di dieci giorni.

Coloro che invitati in modo anzidetto non si presenteranno, personalmente o per mezzo di persona munita di regolare mandato, saranno di pieno diritto considerati come rinunzianti, e le loro quote saranno riassegnate a norma dell'art. 21 della legge. Il mancato intervento dei quotisti dovrà risultare dal verbale che sarà all'uopo redatto.

#### Capo IV.

Associazioni agrarie e frazioni di comuni.

*Art. 58.*

I beni delle associazioni agrarie, sia di originario godimento comune, sia acquistati in nome dell'associazione con mezzi propri, o con mutui ai termini dei regi decreti 14 luglio 1918, n. 1142, e 22 aprile 1920, n. 516, o per concessione definitiva in forza del testo unico approvato con R. decreto 15 dicembre 1921, n. 2047, sia pervenuti o che perverranno dalle affrancazioni degli usi civili, saranno amministrati con le norme seguenti.

*Art. 59.*

Le associazioni agrarie provvederanno all'amministrazione ed al godimento dei beni suddetti in conformità di statuti e regolamenti loro particolari. Questi però nel termine di un anno dalla pubblicazione del presente regolamento dovranno essere sottoposti a revisione per coordinarne le norme alle disposizioni della legge per il riordinamento degli usi civili e della legge comunale e provinciale.

Le deliberazioni relative alla detta revisione saranno trasmesse per l'approvazione alla giunta provinciale amministrativa. Una copia degli statuti e regolamenti, con le eventuali modificazioni, sarà trasmessa al ministero dell'economia nazionale, il quale, udito il consiglio di stato, potrà annullarli in tutto od in parte in quanto siano contrari alle leggi ed ai regolamenti generali.

*Art. 60.*

Il prefetto della provincia curerà tali adempimenti, anche per mezzo di un suo commissario, qualora le associazioni si mostrino negligenti.

La giunta, dopo di averne comunicati i motivi alle rappresentanze interessate ed avere esaminate le eventuali repliche delle medesime, potrà introdurre nei regolamenti tutte le modificazioni che riterrà necessarie nell'interesse dell'ente agrario.

Contro le decisioni della giunta spetta alle associazioni la facoltà di ricorrere entro quindici giorni dalla comunicazione al ministero dell'economia nazionale, che deciderà definitivamente.

*Art. 61.*

Sono soggette all'osservanza delle norme degli articoli precedenti anche le associazioni aventi per fine il godimento di usi su

terre private o di comuni o frazioni, e che non posseggano altri beni.

*Art. 62.*

Lo scioglimento delle associazioni agrarie, ai termini dell'art. 25 della legge, potrà essere promosso in ogni tempo, ed anche dopo che sarà completata la sistemazione del patrimonio mediante la ripartizione delle terre e la formazione dei regolamenti degli usi civici.

Saranno soppresse le associazioni che non possedessero fondi rustici né diritti da far valere su altre terre.

I decreti ministeriali di scioglimento delle associazioni saranno pubblicati nell'albo pretorio del comune, a cui l'associazione appartiene, per notizia di tutti gl'interessati.

*Art. 63.*

Il regolamento per l'ordinamento ed il funzionamento delle associazioni agrarie, approvato con R. decreto 29 ottobre 1922, n. 1472, è abrogato.

*Art. 64.*

Per l'amministrazione separata di cui nel capoverso dell'art. 26 della legge, la giunta provinciale amministrativa procederà alla costituzione di un comitato di amministrazione composto di tre o cinque membri scelti fra i frazionisti.

Saranno applicabili all'amministrazione separata dei beni delle frazioni le disposizioni della legge comunale e provinciale.

L'amministrazione separata dalla frazione resterà soggetta alla sorveglianza del podestà del comune, il quale potrà sempre esaminarne l'andamento e rivederne i conti.

*Art. 65.*

Le norme contenute nel cap. II della legge

relative alla sistemazione, alla ripartizione ed al godimento dei beni dei comuni e delle associazioni non saranno applicate alle associazioni agrarie, composte di determinate famiglie, che, possedendo esclusivamente terre atte a coltura agraria, vi abbiano apportate sostanziali e permanenti migliorie ancorché su qualche zona i lavori di trasformazione fondiaria non siano tuttora compiuti.

*Art. 66.*

All'applicazione delle disposizioni del precedente articolo si provvederà con decreto del ministro per l'economia nazionale, su istanza dell'associazione interessata, previo accertamento dello stato di coltura delle terre da farsi con perizia. Le istanze delle associazioni dovranno essere presentate nel termine di giorni novanta dall'entrata in vigore del presente regolamento.

### TITOLO III.

Giurisdizione e procedura.

*Art. 67.*

Allorquando dovrà procedersi all'affrancazione di usi civici su terre private, allo scioglimento delle promiscuità, od alla reintegra di terre comuni o demani comunali compresi nel territorio di due diversi commissariati regionali, il ministro per l'economia nazionale stabilirà con suo decreto a quale dei commissari debba essere affidata la esecuzione delle operazioni e la decisione di tutte le controversie dipendenti da esse.

*Art. 68.*

Gl'istruttori potranno essere incaricati:  
Di compiere le ricerche e raccogliere gli elementi necessari per l'accertamento degli usi civici e delle occupazioni il legittime;  
Di fare tutti gli atti preparatori per la liqui-

dazione degli usi civici e lo scioglimento delle promiscuità e di formulare i relativi progetti;

Di compiere istruttorie sulle questioni attinenti all'assegnazione di quote nelle ripartizioni e sopra ogni altro oggetto sul quale i commissari debbono provvedere;

Di promuovere l'esecuzione delle decisioni;

Di trattare e ricevere conciliazioni;

E di eseguire ogni altra disposizione che verrà loro impartita dal commissario.

Essi, ove occorra, inviteranno gli interessati, con atti di avviso da notificarsi per mezzo del messo addetto all'ufficio di conciliazione, a recarsi alla loro presenza e ad intervenire nelle loro operazioni. Delle dichiarazioni e rilievi delle parti prenderanno nota in verbale.

#### *Art. 69*

Gli istruttori che non abbiano anche la qualità di periti, saranno assistiti nelle operazioni d'indole tecnica da periti nominati dal commissario.

Il commissario potrà pure assegnare ad unica persona le funzioni di delegato tecnico, istruttore e perito.

#### *Art. 70.*

Il decreto di nomina di questi incaricati indicherà l'oggetto delle indagini e delle operazioni da compiere.

#### *Art. 71.*

Le istruttorie e gli atti inerenti eseguiti dagli incaricati suddetti sono da considerarsi atti interni di ufficio dei quali il commissario solamente potrà disporre, se lo crederà, la comunicazione agli interessati dopo di averli esaminati.

Questa disposizione non è applicabile agli atti dei procedimenti in contenzioso ed a

tutti gli altri atti compiuti dagli incaricati medesimi col concorso delle parti.

#### *Art. 72.*

Gli istruttori, delegati tecnici e periti nominati dal commissario, che abbiano espletato l'incarico o per qualsiasi causa ne siano decaduti, debbono immediatamente restituire gli atti e documenti loro affidati e consegnare gli atti già da essi compiuti nell'esercizio dell'ufficio, ancorché non siano stati soddisfatti delle loro competenze e rimborsati delle spese anticipate.

Lo stesso obbligo hanno gli eredi quando si avveri la morte dei detti incaricati.

In caso di inadempimento, il prefetto, su richiesta del commissario, provvederà nei modi stabili dell'art. 76 del R. decreto 2 ottobre 1911, n. 1163, salva l'azione penale ove ricorrano gli estremi di un reato.

#### *Art. 73.*

I podestà dei comuni ed i rappresentanti delle associazioni sono tenuti a mettere esperti indicatori a disposizione dei delegati tecnici, istruttori e periti, come pure il locale necessario per le incombenze da compiere in ufficio. I podestà dovranno inoltre sorvegliare affinché i messi comunali eseguano con prontezza e diligenza le modificazioni richieste dagli incaricati suddetti.

#### *Art. 74.*

Nei casi di urgenza i provvedimenti conservativi potranno essere disposti dal commissario anche senza citazione di parte.

Il decreto del commissario sarà notificato agli interessati i quali avranno diritto di proporre reclamo davanti lo stesso commissario nel termine di quindici giorni dalla notificazione.

Il reclamo non avrà effetto sospensivo.



*Art. 75.*

Quando il commissario ravviserà che nei precedenti promossi dalle parti, o da promuoversi d'ufficio, esista opposizione d'interessi tra il comune e una frazione o tra più frazioni dello stesso comune per le quali non sia stata già costituita la speciale rappresentanza prevista dall'art. 64 del presente regolamento, ne darà notizia alla giunta provinciale amministrativa, la quale costituirà la rappresentanza delle frazioni nominando commissioni di tre o cinque membri scelti fra i frazionisti.

Lo stesso procedimento si seguirà quando, contestandosi dal comune la qualità demaniale del suolo o comunque la esistenza degli usi civici, sorga opposizione d'interessi tra il comune e i comunisti ed occorra nominare a questi ultimi la speciale rappresentanza.

*Art. 76.*

Tutte le azioni che intendonsi esercitare davanti al commissario devono essere proposte con ricorso motivato a lui diretto. Nello stesso modo saranno riassunte le cause indicate nell'ultimo capoverso dell'art. 41 della legge.

Il commissario con decreto in piede al ricorso stabilirà il giorno per la composizione delle parti, assegnando il termine che riterrà opportuno, secondo le circostanze, per la notificazione agli interessati.

*Art. 77.*

La notifica e l'esecuzione delle decisioni dei commissari sarà fatta sempre per mezzo dell'ufficiale giudiziario.

Potrà però il commissario disporre che l'ufficiale giudiziario venga assistito da un perito per la identificazione dei terreni che formano oggetto della decisione.

*Art. 78.*

Per la sospensione di cui all'ultimo comma dell'art. 32 della legge non sarà sufficiente l'accordo delle parti. Sulla domanda provvederà in ogni caso la corte con sentenza.

*Art. 79.*

Per i giudizi d'appello non potranno essere trasmessi alla corte gli atti e documenti conservati nell'archivio del commissariato regionale; ma le parti dovranno fornirsi, secondo le norme ordinarie, delle copie di quegli atti e documenti che intendessero produrre per la loro difesa.

**TITOLO IV.**

Spese e compensi.

*Art. 80.*

Qualora per motivi speciali il commissario ritenga necessario di accedere sul luogo o di incaricare un suo assessore di eseguire o completare istruttorie con accessi sopra luogo, saranno dovuti il rimborso delle spese di viaggio e le indennità relative al grado, ai termini degli articoli 180 e 181 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395. La somma sarà prelevata dal deposito eseguito dal comune o dall'associazione agraria interessata.

*Art. 81.*

L'ordine di deposito di cui all'art. 39 della legge sarà notificato al tesoriere comunale o ai debitori da un ufficiale giudiziario della pretura o dall'usciera dell'ufficio di conciliazione.

Le spese di notifica ed eventualmente di trasferta saranno pagate dal commissario all'ufficiale giudiziario o all'usciera appena avvenuto il deposito.

Quando risulti la trasgressione del tesoriere comunale all'ordine del deposito, il prefetto, su richiesta del commissario regionale, invierà presso la tesoreria comunale un proprio commissario per la esecuzione dell'ordine, salva l'applicazione a carico del tesoriere delle sanzioni di legge.

*Art. 82.*

Il rilascio delle copie degli atti del commissariato, in quanto concerne la misura e la liquidazione dei diritti, è regolato come quello degli uffici giudiziari dei tribunali civili. Il commissario stabilirà la misura della ripartizione dei proventi tra il personale di segreteria.

*Art. 83.*

Le note specifiche insieme agli atti riguardanti le operazioni eseguite dai vari incaricati saranno dal commissario immediatamente comunicate ai comuni, alle associazioni agrarie e a coloro che hanno anticipato le spese ai termini dell'art. 7 del presente regolamento.

Ad essi è concesso un termine di quindici giorni per presentare al commissario le loro osservazioni ed opposizioni.

Trascorsi questi termini il commissario procederà alla revisione delle note specifiche, anche quando non siano pervenute opposizioni ed osservazioni e quindi, udito il parere dell'ufficio locale del genio civile nei soli casi che trattesi di operazioni tecniche e peritali, emetterà motivata ordinanza di tassazione indicando le singole partite ammesse od escluse, comunicandola immediatamente all'associazione o al comune, che ne cureranno, nello stesso giorno in cui perverrà, l'affissione per quindici giorni all'albo pretorio.

Identica comunicazione sarà fatta ai delegati tecnici, agli istruttori e periti, per mezzo

del messo comunale, nel loro domicilio reale o in quello eletto nella nota specifica del delegato tecnico, dell'istruttore o del perito. Contro l'ordinanza di tassazione è dato ricorso al ministro per l'economia nazionale il quale pronunzierà definitivamente.

Potranno ricorrere al ministro per l'economia nazionale i podestà, i presidenti delle associazioni agrarie, i delegati tecnici, gli istruttori ed i periti nonché tutti coloro che hanno interesse nelle operazioni di divisione, nel termine di quindici giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione ovvero dall'ultimo giorno dell'affissione.

Trascorsi i termini anzidetti senza che siano proposti ricorsi all'autorità superiore, l'ordinanza di tassazione emessa dal commissario diventerà definitiva.

*Art. 84.*

Il rimborso di spese dovute agli incaricati delle possedendo sulle vie ordinarie e per l'accesso in campagna sarà corrisposto in base alla spesa effettivamente sostenuta, comprovata da certificato del podestà del comune o dal presidente dell'associazione agraria interessata.

*Art. 85.*

Il regolamento che determina le competenze dei delegati tecnici, degli istruttori e dei periti per le operazioni di riordinamento degli usi civici nel regno, approvato con R. decreto 15 novembre 1925, n. 2180, resterà in vigore salvo le modifiche di cui agli articoli 3, 83 e 84 del presente regolamento. Tecnici, degli istruttori e dei periti per le operazioni di riordinamento degli usi civici nel regno, approvato con R. decreto 15 novembre 1925, n. 2180, resterà in vigore salvo le modifiche di cui agli articoli 3, 83 e 84 del presente regolamento.

**R.D. 332 del 26/02/28**  
**Esplicazione ed analisi dell'articolato**

**TITOLO I°**

**Capo I°- Istanze e dichiarazioni**

ART.1 - impone l'obbligo di denunciare i diritti esercitati su terre private nei sei mesi successivi l'emanazione della legge pena l'estinzione dei medesimi diritti.

ART.2 - estende l'obbligo delle dichiarazioni anche per le terre comuni o demani comunali che si riteneva doversi restituire nella loro originale estensione (qualora si riscontrino per esempio - quelle occupazioni che interrompono la continuità dei beni vincolati).

ART. 3 - l'art. è relativo al potere d'impulso del commissario che, qualora ritenga che possano esistere su un determinato territorio usi civici, può procedere d'ufficio alla nomina di un perito istruttore con il compito della verifica demaniale. La nomina deve essere notificata - per trovare la sua validità - attraverso la pubblicazione nell'albo pretorio del comune.

ART.4 - nel caso di nomina effettuata ai sensi dell'art. precedente il commissario può non osservare le norme stabilite dal R. D. 2180 del 1925 (art. 1 "I delegati tecnici, gli istruttori e i periti destinati dai Commissari per la liquidazione degli U.C. ad eseguire le operazioni di riordinamento degli U.C. nel Regno non potranno assumere le loro funzioni se non dopo che la nomina di essi sarà consentita dal Ministero dell'agricoltura e foreste. A tale effetto i Commissari dovranno rassegnare al Ministero le nomine da essi fatte, accompagnandole con un dettagliato rapporto che giustifichi la necessità delle operazioni da compiersi ed indichi i requisiti delle persone proposte." - art. 2 "I Commissari prima di affidare incarichi per le operazioni di riordinamento degli U.C. ai delegati tecnici, agli istruttori ed ai periti cureranno che sia effettuato il deposito per le spese dei giudizi e delle operazioni previsto dall'art. 36 del R.D. 751/24").

ART.5 - dà disposizioni inerenti la registrazione delle dichiarazioni e dei decreti da parte del Commissario.

ART.6 - Anche i singoli cittadini possono chiedere ai Commissari l'apertura delle operazioni demaniali, seguendo le indicazioni dettate dallo stesso articolo, l'istanza deve contenere:

- 1) i nomi delle parti e l'indicazione della loro residenza e del loro domicilio;
- 2) l'esposizione sommaria dei fatti e l'indicazione degli elementi di diritto e delle prove che sorreggono l'istanza;
- 3) l'indicazione delle terre a cui l'istanza si riferisce;
- 4) le conclusioni.

ART.7 - I possessori dei fondi sui quali sono pretesi o esercitati i diritti può chiedere al Commissario che venga concluso il procedimento relativo alle proprie terre.

In questo caso é consentito al Commissario richiedergli un anticipazione delle spese.

**CAPO II° - Affrancazioni**

ART. 8 - è relativo alla liquidazione dei diritti su terreni privati.

Stabilisce l'opportunità di considerare comunque i bisogni della popolazione in relazione ai diritti esercitati. (V. Circ. Ministero Agricoltura n. 94 del 17 novembre 1930 - pag. 480 del Codice).

ART. 9 - chiarisce che sui terreni privati i diritti (cacciare, spigolare, raccogliere erbe) esercitati per consuetudine e quindi soggetti alla precaria tolleranza del proprietario dell'ex feudo non sono soggetti a liquidazione.

Viceversa quelli esercitati a seguito di autorizzazione (quindi con titolo) dovranno essere liquidati se il proprietario del fondo vorrà dargli una migliore (leggi più redditizia) destinazione (per esempio l'impianto di un frutteto in un'area che in precedenza veniva utilizzata per la semina di frumento).

ART. 10 - ai sensi di questo articolo risulta che: "Accertata l'esistenza di usi civici di pesca a favore degli abitanti di uno o più comuni, non si procede alla liquidazione, non essendo possibile divisione per il demanio dello Stato e specialmente delle acque pubbliche; ma permane la coesistenza degli usi pubblici inerenti al demanio e degli usi civici e l'esercizio di questi ultimi è regolato dal Comuni, per quanto riguarda la promiscuità, salve le competenze degli Enti preposti per le materie di competenza (es. Il Magistrato del Po, ecc.).

\*\*\*\*\*

Si ritiene utile aprire un inciso per fornire la definizione di :

#### **USO CIVICO DI PESCA**

"E' UN DIRITTO DI CONDOMINIO A CARATTERE PUBBLICO, INALIENABILE, IMPRESCRITTIBILE ED INDIVISIBILE"

#### **DIRITTO ESCLUSIVO DI PESCA**

"E' UN DIRITTO PRIVATO A CONTENUTO PATRIMONIALE, DISPONIBILE, LIBERAMENTE NEGOZIABILE E PRESCRITTIBILE"

\*\*\*\*\*

ART. 11 - per i terreni privati per i quali è richiesta la liquidazione dell'uso civico esercitato il perito istruttore dovrà dare al proprietario, comunicazione del giorno e dell'ora del sopralluogo con Raccomandata R.R.  
L'intervento di periti di parte e delle parti stesse deve essere annotato nella relazione del perito.

Questo tipo di procedura non si applica agli scioglimenti di promiscuità di terreni demaniali né alle legittimazioni o reintegra delle occupazioni abusive, in queste ipotesi, infatti, gli interessati non hanno diritto di partecipare assistendo all'espletamento della perizia, da considerarsi atto interno d'ufficio, alle operazioni peritali, salva sempre l'estensione degli atti agli interessati, in conformità dell'art. 16 del regolamento, dopo il compimento delle operazioni e salvo l'obbligo del Commissario, prima di provvedere, di sentire gli interessati stessi e raccogliere sommariamente le loro osservazioni e istanze.

ART. 12 - ribadisce che la liquidazione dei diritti esercitati su beni privati non può essere effettuata se non alle condizioni previste dall'art. 7 della legge (presenza dei requisiti di durata, migliorie, non interruzione dei terreni vincolati).

Se concorrono tutte le condizioni di legge viene concessa l'assegnazione del fondo da devolversi, in enfiteusi, quindi con il peso del canone.

Se le condizioni di legge non sussistono si procede con la devoluzione di una parte del fondo come previsto dall'art. 5 della legge.

ART. 13 - Il commissario per l'applicazione dell'art. 7 della legge deve comunque stabilire la quota da devolversi ai sensi dell'art. 5 della medesima.

Il commissario, considerato il numero delle famiglie di coltivatori diretti sforniti di terre, la quantità di terreni di cui il comune, la fraz. o l'associaz. sono già in possesso, deciderà l'opportunità o meno di lasciare la quota da devolvere al proprietario con l'imposizione del canone oppure se ordinarne la cessione da parte di quest'ultimo alla collettività.



ART. 14 - conferisce la competenza del ricorso avverso al procedimento di cui all'art. Precedente, in capo al Ministero che deve comunque sentire il parere del Consiglio di Stato in merito.

Il decreto del ministero è notificato ed eseguito a cura del commissario.

Seguono poi disposizioni relative all'applicazione dell'art. 32 della legge per cui, se le corti d'appello non hanno deciso su un reclamo proposto contro un provvedimento commissariale, circa la determinazione di qualità demaniale di un terreno, non sarà possibile, per il ministero, emettere il decreto di cui sopra.

ART. 15 - è competenza del commissario la nomina di un assessore od istruttore per la redazione del progetto di liquidazione dei diritti,

Il progetto - a cura del commissario - deve essere depositato presso il comune, fraz. O associaz. Agraria affinché tutti gli interessati ne possano prendere visione.

Il deposito viene notificato con bando affisso nell'albo pretorio.

Se non pervengono opposizioni da parte dei Comuni o delle associaz. Entro 30 gg. Dalla pubblicazione del bando e dai possessori delle terre entro 30 gg dalle rispettive notificazioni (effettuate dal comune "per biglietto" ovvero attraverso una comunicazione fatta con i messi comunali) il commissario con suo decreto renderà esecutivo il progetto. A questo punto sarà possibile procedere alla divisione e rilascio delle terre da parte del privato od alla riscossione del canone da parte del comune.

Art. 16 - stabilisce che le opposizioni al progetto di cui all'art. precedente devono essere redatte su carta da bollo e depositate presso la segreteria del commissario o a questo trasmessa con raccomandata R.R. e devono contenere le motivazioni dell'opposizione stessa.

Impone l'obbligo per il comune di riprodurre nel bando esposto per la notifica le disposizioni contenute nell'art. 15 e nello stesso art. 16 del regolamento.

### CAPO III° - Scioglimento delle promiscuità

ART. 17 - stabilisce che la competenza allo scioglimento di tutte le promiscuità è del commissario ai sensi dell'art. 8 della legge.

Per conservare la promiscuità, su istanza delle parti o del commissario, devono essere sottoposte al Ministero le deliberazioni in tal senso assunte dai Sindaci o dalle associaz. Agrarie ed il parere delle autorità forestali.

ART. 18 - allo stesso modo si opera per le promiscuità già autorizzate a sensi di norme precedenti.

ART. 19 - è il Ministero che, esaminate le proposte del commissario, con proprio decreto autorizza sia la conservazione che lo scioglimento delle promiscuità.

ART. 20 - statuisce che la divisione del fondo deve essere effettuata in base ai diritti esercitati sul medesimo rispettivamente dai comuni, frazioni o associazioni.

ART. 21 - dà disposizioni dettagliate su come procedere allo scioglimento nel caso in cui Associazioni o Comunioni di particolari (consorzio di più singoli) abbiano acquistato la proprietà di alberi su terre comuni.

Se il fondo è indiviso si provvederà a dividere le terre in proporzione ai propri diritti ai Comuni ed alle associazioni o comunioni.

Se invece il fondo è stato diviso tra consortisti, i diritti dell'uso del suolo e sugli alberi è a solo beneficio di questi, con esclusione degli altri aventi diritto del comune e delle frazioni, pertanto viene imposto un canone enfiteutico annuale ai consortisti, a favore del comune, pari al valore del diritto ceduto dal comune stesso.

ART. 22 - stabilisce che la divisione abbia luogo nei modi suddetti, salvo che non si tratti di piccole estensioni, nel qual caso è possibile imporre un canone enfiteutico a favore del comune a sensi dell'art. 7 della legge.

ART. 23 - chiarisce che non è da considerarsi promiscuità la consuetudine di piantare o innestare alberi nelle terre comuni.

Gli alberi restano fino a che esistono nel godimento del possessore, se si tratta comunque di alberi sparsi - è fatto espresso divieto al possessore di effettuare la loro sostituzione.

Questo articolo stabilisce, inoltre, che debba essere pagato un canone per il possesso di questi alberi, canone che viene fissato dal commissario.

Quando, invece, una persona ha il godimento di una grossa quantità di alberi concentrati su un'estensione continua (es. Un bosco o un frutteto) si può attivare la procedura di legittimazione del possesso degli alberi e del suolo ai sensi degli artt. 9 e 10 della legge.

ART. 24 - qualora siano più enti ad esercitare, insieme, usi civici su un territorio di proprietà privata, si procede con la valutazione dei diritti accertati ai sensi degli artt. 4 -5 -6 della legge (art. 4 - determinazione di usi utili-essenziali; art. 5 - possibilità di chiedere la liquidazione attraverso la devoluzione di una parte del fondo; art. 6 - determinazione del valore venale del fondo da dividere) e poi alla suddivisione ai sensi dell'art. 8.

#### CAPO IV° - Legittimazione e reintegra delle occupazioni

ART. 25 - determina quali sono le terre per le quali è ammessa la legittimazione ai sensi dell'art. 9 e 10 della legge.

ART. 26 - stabilisce che, nel caso siano in essere all'atto dell'emanazione del regolamento, concessioni di terra ad utenza (ovvero a singoli privati) con l'obbligo delle migliorie, le stesse saranno mantenute e trasformate in enfiteusi perpetue, sempre che i concessionari abbiano adempiuto alle condizioni imposte dalla concessione.

Fermo restando che debbono essere fissati nuovi canoni a sensi art. 10 della legge se le concessioni sono anteriori al 1919.

ART. 27 - l'accertamento degli obblighi imposti dalle concessioni viene accertato dal perito nominato dal commissario. Il perito deve redigere un elenco dei concessionari, identificando le quote possedute da ciascun quotista ed indicando quali di questi ha adempiuto agli obblighi e chi no.

Per gli adempienti il perito provvederà a proporre il nuovo canone enfiteutico.

Il provvedimento commissariale di concessione definitiva deve essere sottoposto all'approvazione del Ministero.

ART. 28 - le terre sulle quali non siano stati operati gli obblighi di concessione ritornano nel possesso comunale o frazionale per essere nuovamente ripartite ai sensi dell'art. 13 della legge.

Se i possessori non le rilasciano volontariamente, si procede come previsto dall'art. 29 della legge, anche attraverso l'uso della forza pubblica.

Se le concessioni con obblighi di miglioria sono state effettuate dopo la pubblicazione del D.L. 751 del 22 maggio 1924 (riordinamento degli usi civici nel Regno) o in base a regolamenti e disposizioni che non erano più applicabili - se i concessionari rientravano nella categoria dei coltivatori diretti che potevano beneficiare della quotizzazione (art. 13) se hanno adempiuto agli obblighi della concessione, rientrano tra quelli cui è possibile applicare i due articoli precedenti.

ART. 29 - se viene avviata la verifica demaniale, il perito incaricato deve raccogliere documentazione e cartografie dalle quali si evinca la condizione di terreno gravato da uso civico, successivamente deve provvedere alla ricognizione dei fondi.

La legge consente l'utilizzo per la raccolta delle informazioni, di avvalersi (laddove sia impossibile acquisire diversamente

le informazioni utili) di notizie desunte dai catasti antichi e recenti e da notizie fornite da “indicatori locali” (ovvero da cittadini del luogo informati dei fatti).

Quando è definita la consistenza e l'ubicazione dei terreni vincolati occorre procedere con la verifica dello stato possessorio attraverso il confronto con gli atti delle precedenti legittimazioni, quotizzazioni, alienazioni eseguite a sensi di legge, distinguendo quindi tra le occupazioni legittime e quelle arbitrarie.

Per queste ultime il perito provvederà a redigere un progetto di legittimazione indicando nome, cognome, domicilio dell'occupatore, l'estensione occupata (indicando ovviamente i riferimenti catastali) le migliorie introdotte e farà la proposta di canone ai sensi dell'art. 10 della legge.

Quanto sopra, però, solo se concorrono tutti i requisiti di legge (migliorie - durata occupaz. - non interruz. Della continuità dei terreni).

Per le terre che non posseggono i requisiti di legge il perito preparerà un progetto di reintegro nel possesso comunale stabilendo i frutti goduti dal privato nel periodo di occupazione abusiva, che dovrà restituire al comune.

ART. 30 - il commissario verifica gli atti redatti dal perito e se li ritiene validi ne dispone il deposito presso le segreterie dei comuni, la pubblicazione del bando e la notifica agli interessati - così come previsto dall'art. 15 del regolamento.

Le opposizioni devono essere presentate nei termini indicati dallo stesso articolo.

Gli occupatori senza titolo in questa fase possono richiedere la legittimazione (se in possesso dei requisiti) ovvero dovranno fare una dichiarazione di bonario rilascio delle terre occupate (in carenza dei requisiti);

Alle opposizioni, domande di legittimazione, dichiarazioni di cui al presente articolo sono applicabili i disposti dell'art. 16 del regolamento.

ART. 31 il commissario procede ordinando la reintegra per quei terreni del progetto di legittimazione che non sono stati oggetto di domanda di legittimazione e per quelli del progetto di reintegra non oggetto di opposizioni, ordinando altresì la restituzione dei frutti indebitamente percepiti.

Il commissario può concedere una dilazione dei pagamenti di questi ultimi.

ART. 32 - è relativo ai demani comunali del Mezzogiorno e della Sicilia.

ART. 33 - dà la possibilità di affrancare contestualmente all'atto della conciliazione o legittimazione, stabilendo che gli introiti derivanti da tali atti rimangono vincolati ai sensi dell'art. 24 della legge.

○●●●●●●●●●●●●●●

## TITOLO II°

### CAPO I° - Piani di massima e destinazione delle terre

ART. 34 - eseguite tutte le operazioni di scioglimento di promiscuità, affrancazione, sistemazione o recupero delle terre occupate, si procede con la redazione del piano di massima (ovvero quello relativo ai terreni classificabili nelle categorie A) e B) della legge).

Qualora tali operazioni comportino tempi troppo lunghi è possibile - su autorizzazione del Ministero - procedere alla redazione del piano di massima, demandando ad un periodo successivo la ripartizione per le terre che dovessero - per effetto delle operazioni di sistemazione - risultare ancora a disposizione del comune, fermo restando i provvedimenti già adottati.

ART. 35 - stabilisce che il piano di massima deve consistere nell'esatta determinazione delle terre da assegnarsi alle due categorie stabilite dall'art. 11 della legge.

Il piano è redatto a cura del perito nominato dal commissario in due copie, una da depositare presso il comune o l'associaz. Agraria e l'altra all'uff. Prov.le economia (ora una alla Regione).

Il sindaco o i rappresentanti delle associazioni entro 15 gg dal deposito possono presentare le proprie osservazioni al consiglio prov.le dell'economia (ora alla Regione).

Il consiglio ovvero la regione, potrà integrare o modificare il piano se lo riterrà opportuno.

ART. 36 - questo articolo è superato dalla normativa di trasferimento della materia.

Resta valida la parte in cui stabilisce che il commissario (Regione) è chiamato ad emettere il provvedimento di cui all'art. 14 della legge (ovvero l'assegnazione a categoria).

ART. 37 - quando è chiaro a quali categorie appartengono i terreni individuati, per i terreni di cat. B) il Ministero autorizzerà il commissario a stabilire quali opere di sistemazione e/o trasformazione sia necessaria prima della ripartizione in quote (art. 14 della legge).

ART. 38 - dà validità ai piani di massima approvati dai commissari prima del funzionamento dei consigli provinciali per l'economia (oggi questo articolo non trova applicazione).

ART. 39 - questo articolo consente al commissario di proporre al Ministero l'alienazione di quei fondi che per le loro esigue estensioni non si prestano ad alcuna forma di utilizzazione prevista dalla legge,

E' importante quanto statuisce il secondo comma di questo articolo in quanto stabilisce che per poter alienare dei terreni comuni, i Comuni e le associaz. Dovranno farne apposita istanza motivata alla Giunta prov.le amministrativa.

Il Ministero, sentito il commissario, provvede in merito (ora tutto è di competenza regionale, il provvedimento viene emesso secondo le disposizioni normative attuali dal Direttore regionale competente, sentito il parere della Commissione regionale tecnico-consultiva per gli usi civici).

ART. 40 - le terre di origine comune per le quali prima del 22 maggio 1924 era stato emesso decreto di alienabilità, ma che sono ancora in possesso dei comuni alla data di pubblicazione del regolamento, tornano a far parte delle terre comuni, intendendosi revocato il decreto autorizzativo relativo.

ART. 41 - i comuni e le associaz. Possono richiedere al Ministero che a tutte o a parte delle terre vincolate venga data una diversa destinazione d'uso, se questa rappresenti un reale beneficio per la collettività (es. Campi sperimentali, vivai e simili - quindi mantenendo sempre la vocazione agricola - cosa non sempre più attuabile oggi, per cui si è allargato l'orizzonte anche a destinazioni diverse da quelle agricole) fermo restando che laddove possibile, al cessare dello scopo cui il mutamento viene autorizzato le terre debbono tornare all'antica destinazione (questo per i mutamenti temporanei di destinazione d'uso), viceversa per quei mutamenti di destinazione che modificano radicalmente il territorio rendendo impossibile il ritorno delle terre allo STATUS QUO ANTE il Ministero può stabilire la nuova definitiva destinazione.

## CAPO II° - Regolamento degli usi civici

ART. 42 - fatte tutte le operazioni di cui all'art. 37 (relativamente ai terreni di cat. B) il commissario emetterà il decreto di assegnazione alla cat. A) ai sensi dell'art. 11 della legge.

Il provvedimento viene trasmesso al Comune o all'associaz. Agraria e da questi affisso all'Albo pretorio per 30 gg consecutivi.

Entro tale termine sia il Comune che l'Associaz. Possono proporre opposizioni nella forma prevista dall'art. 16 del regolamento.

Se non pervengono osservazioni o dopo che queste vengano risolte il decreto o il provvedimento diventano efficaci (non è più applicata la trasmissione al prefetto provinciale e all'autorità forestale della provincia).



ART. 43 - i Comuni e le associaz. A seguito dell'emanazione del decreto ovvero del provvedimento di assegnazione alla cat. A) procedono alla predisposizione di un regolamento per la fruizione degli usi civici di pascolo e legnatico, comunque in armonia con leggi e regolamenti vigenti in materia.

Questi regolamenti devono oggi essere sottoposti all'approvazione della Regione ( in un primo tempo dei consigli prov.li dell'economia poi delle camere di commercio).

ART. 44 - in caso di inadempienza ai disposti dell'art. Precedente il Prefetto (ora Regione) dà un termine, trascorso il quale viene nominato apposito "commissario" che ne curerà la redazione.

ART. 45 - stabilisce che il regolamento deve tenere conto dei limiti dell'esercizio dell'uso civico ai sensi dell'art. 521 del Codice Civile (ora art. 1021 al capo II - uso - che cita: "Chi ha diritto d'uso di una cosa può servirsi di essa e, se è fruttifera, può raccogliere i frutti per quanto occorre ai bisogni suoi e della famiglia. I bisogni si devono valutare secondo la condizione sociale del titolare del diritto").

Il regolamento deve tenere conto del numero di utenti e di utilità che pascoli e boschi possono rendere senza un eccessivo sfruttamento.

ART. 46 - se le rendite dei terreni non sono sufficienti a coprire le spese necessarie per la loro amministrazione e sorveglianza i comuni e le associaz. Possono richiedere agli uso civisti un corrispettivo per l'esercizio degli usi consentiti.

Questo articolo stabilisce, inoltre, che per l'esubero di erba e legno - eccedenti le necessità della collettività - devono essere vendute, con preferenza per i cittadini utenti, ed il ricavato introitato dal comune o dall'associaz. essendo espressamente vietata la divisione degli utili fra gli utenti aventi diritto.

### CAPO III° - Ripartizione in quote

ART. 47 - sulla base del piano di massima il delegato tecnico o il perito incaricato dal commissario predispone il piano di riparto delle terre classificate alla cat. B) che dovrà anche contenere le migliorie da richiedere ai concessionari nonché i canoni enfiteutici da imporre.

ART. 48 - se sulle terre da ripartire risulta necessario provvedere ad opere di sistemazione e trasformazione prima della ripartizione stessa con gestione unita, il piano di ripartizione dovrà contenere le determinazioni della spesa approssimativa delle opere da effettuarsi e dei mezzi idonei per tale realizzazione.

Quanto sopra per consentire al Ministero di adottare i provvedimenti di cui all'art. 15 della legge.

ART. 49 - determinato il piano di ripartizione delle terre, il commissario formulerà un bando per consentire, ai capifamiglia che credono di aver diritto ai sensi dell'art. 13 della legge, di presentare le domande per l'assegnazione delle quote nel termine di 30 gg dalla pubblicazione del bando medesimo, che sarà pubblicato a cura del comune o dell'associaz. Agraria attraverso l'affissione sull'albo pretorio del Comune oltre che nelle zone del comune o delle frazioni maggiormente frequentate.

Durante questo periodo il piano di ripartizione resta presso il Comune o l'Associaz. A disposizione per consentire di prenderne visione.

ART. 50 - le domande devono essere redatte su carta bollata e presentate al Comune o all'Associaz, che rilascia ricevuta e le annota in un elenco che verrà affisso all'albo pretorio per 8 gg.

Chi non presenta in tempo utile la domanda non accede alla ripartizione in corso, ma può concorrere ad una successiva ripartizione o alla riconcessione di quote non accettate o abbandonate.

ART. 51 - esplica il concetto di CAPO FAMIGLIA per l'applicazione dell'art. 13 della legge:

- il coniugato o il vedovo con prole o senza;
- la vedova con prole;
- il tutore di minorenni sottoposti alla sua tutela;
- il maggiore di età in genere, che viva stabilmente diviso dalla sua famiglia;
- il primogenito maggiore delle orfani di entrambi i genitori.

ART. 52 - dispone la formazione di una commissione preposta alla valutazione delle domande; questa è presieduta dal Sindaco del comune e composta da sei membri scelti tra i cittadini del comune o della frazione interessata oltre che del Pretore del mandamento (ovvero dell'autorità giudiziaria locale).

Nel caso di terreni appartenenti ad associaz. Agraria saranno membri della commissione anche il presidente più un consigliere delegato dal consiglio stesso.

La commissione delibera se è presente la maggioranza dei suoi membri.

In caso di parità di voti sarà determinante quello del presidente.

ART. 53 - la commissione redigerà due elenchi - a seguito della valutazione delle domande - uno relativo a quelli ammessi alla ripartizione ed uno per quelli che devono esserne esclusi con la motivazione dell'esclusione.

Qualora il numero delle quote sia inferiore rispetto al numero dei richiedenti idonei, fra questi verranno favoriti quelli meno abbienti, purchè diano affidamento di poter trarre la maggior utilità dalle terre loro assegnate.

Per stabilire il grado di possidenza si deve tener conto cumulativamente di tutti i beni della famiglia.

A parità di requisiti vengono privilegiati gli agricoltori ex combattenti.

Se non vi sono elementi di privilegio per determinare un titolo preferenziale si procederà in seduta pubblica al sorteggio dei concorrenti che si trovano nelle medesime condizioni.

A seguito di tutte le operazioni di cui sopra viene redatto un elenco di coloro ai quali debbono essere assegnate le quote.

Detto elenco viene affisso all'albo pretorio e nei luoghi maggiormente frequentati per 30 gg.

ART. 54 - il comune deve provvedere a certificare l'esecuzione di tutte le pubblicazioni anzidette.

ART. 55 - nel caso di contestazione, i concorrenti che ritengano lesi i propri diritti dalle deliberazioni della commissione devono proporre ricorso in carta da bollo presso le segreterie dei comuni e delle associaz., dove peraltro sono visibili gli atti della commissione, entro 20 gg dalla data della pubblicazione dell'elenco degli assegnatari.

ART. 56 - decorsi i termini utili per ricorrere, il sindaco o il presidente dell'associaz. Provvede a trasmettere tutti gli atti compresi i ricorsi al commissario che assunte le informazioni che riterrà necessarie, stabilirà definitivamente l'elenco degli assegnatari delle quote.

In base a questo elenco la commissione formata ai sensi dell'art. 52 del regolam. Procede in seduta pubblica al sorteggio delle quote tra gli assegnatari.

Il verbale viene trasmesso al commissario che provvede all'emanazione del provvedimento di ripartizione contenente l'elenco dei concessionari, delle quote loro assegnate, dei canoni stabiliti e degli altri obblighi imposti ai concessionari stessi.

Il decreto del commissario necessita dell'autorizzazione sovrana (art. 13 della legge) per costituire il TITOLO per il possesso delle quote da parte del privato.

ART. 57 - dopo tale autorizzazione sovrana sarà possibile immettere i coltivatori nel possesso delle quote loro assegnate, alla presenza del perito ripartitore affiancato dal Sindaco o dal rappresentante dell'associaz.

Il verbale conseguente viene trasmesso al commissario.

I quotisti che - benchè più volte regolarmente convocati - non si presentano per l'immissione nel possesso perdono il diritto acquisito considerando la non presenza come espressa rinuncia.

Le quote in questione saranno oggetto di nuova assegnazione ai sensi dell'art. 21 della legge.

Anche il mancato intervento dei quotisti deve risultare nel verbale trasmesso al commissario.

**CAPO IV° - Associazioni Agrarie e Frazioni di Comuni.**

ART. 58 - stabilisce quali sono i beni delle Associazioni agrarie soggette al regime normato dalla legge.

ART. 59 - Le Associaz. Agrarie provvedono all'amministrazione ed al godimento dei beni di cui sopra in conformità a statuti e regolamenti loro propri.

Tali statuti e regolamenti però devono essere sottoposti - entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento - a revisione per renderli conformi alle norme della legge per il riordinamento degli usi civici e nelle normative comunali e provinciali.

Le deliberazioni di revisione dovranno soggiacere all'approvazione del Ministero che, sentito il Consiglio di stato, potrà annullarle totalmente o parzialmente se non compatibili con le normative vigenti.

ART. 60 - in caso di negligenza da parte delle associaz. Sarà cura del prefetto provinciale curare gli adempimenti di cui sopra.

Avverso i mutamenti al regolamento deciso le associaz. Possono ricorrere entro 15 gg dalla comunicazione al Ministero che comunque decide definitivamente in merito.

ART. 61 - sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli precedenti anche alle associaz. Aventi per fine il godimento di usi su terre private o di comuni o frazioni, che non posseggano altri beni.

ART. 62 - regola lo scioglimento delle associaz. Agrarie - a sensi art. 25 della legge - qualora queste non possiedano fondi rustici o diritti da far valere su altre terre.

Lo scioglimento delle associaz. Viene notificato alla collettività attraverso l'affissione all'albo pretorio del comune del decreto ministeriale adottato.

ART. 63 - abroga il regio decreto che normava funzionamento e ordinamento delle associazioni agrarie.

ART. 64 - è relativo alla costituzione dei comitati per la gestione separata dei beni delle frazioni (art. 26 della legge).

Il comitato di amministrazione consta di 3 o 5 membri scelti fra i frazionisti, detto comitato deve amministrare i beni in questione applicando le normative comunali e provinciali vigenti.

Il sindaco del comune ha l'obbligo della sorveglianza sulla gestione separata dei beni frazionali compresa la revisione dei conti.

ART. 65 - non sono applicabili alle associazioni agrarie composte da famiglie che posseggono esclusivamente terreni atti alla coltura agraria, e vi abbiano apportato migliorie permanenti e sostanziali, le disposizioni relative alla sistemazione e ripartizione.

ART. 66 - determina che è competenza del Ministero l'emanazione del decreto necessario all'applicazione dell'articolo precedente.

Le associazioni hanno 90 gg dall'emanazione del regolamento per presentare le istanze relative.

○●●●●●●●●●●●●●●●●

**TITOLO III°**

## Giurisdizione e procedura

ART. 67 - stabilisce che nel caso debbano essere effettuate operazioni demaniale che coinvolgano due diversi commissariati regionali è competenza del Ministero stabilire a quel commissario affidare l'incarico dell'esecuzione delle operazioni e della definizione delle eventuali controversie inerenti.

ART. 68 - stabilisce quali sono le operazioni che possono essere affidate agli Istruttori (figura che può anche non essere di tipo tecnico, ma persona di fiducia):

- compiere le ricerche e raccogliere gli elementi necessari per l'accertamento degli usi civici e delle occupazioni illegittime;
- fare tutti gli atti preparatori per la liquidazione degli usi civici e lo scioglimento delle promiscuità e di formulare i relativi progetti;
- compiere istruttorie sulle questioni attinenti all'assegnazione di quote nelle ripartizioni e sopra ogni altro oggetto sul quale i commissari debbono provvedere;
- promuovere l'esecuzione delle decisioni;
- trattare e ricevere conciliazioni;
- eseguire ogni altra disposizione che verrà loro impartita dai commissari.

Nel caso di conciliazioni provvede a raccogliere in un verbale le osservazioni e le dichiarazioni delle parti.

ART. 69 - agli Istruttori che non abbiano anche la qualità di periti per le operazioni tecniche viene affiancato da un perito all'uopo nominato dal commissario.

E' possibile però assegnare ad un'unica persona le funzioni di delegato tecnico, perito e istruttore.

ART. 70 - determina che l'atto di nomina deve contenere l'indicazione delle operazioni che vengono richieste al tecnico incaricato.

ART. 71 - gli atti prodotti dagli incaricati sono da considerarsi atti interni d'ufficio e pertanto solo il commissario può stabilire se è necessaria la loro trasmissione agli interessati, ma solo dopo averli esaminati.

Non vale lo stesso discorso per le operazioni per le quali è richiesto il concorso delle parti, compreso il contenzioso.

ART. 72 - dispone che i periti incaricati debbono, a fine incarico o a decadimento del medesimo (per qualsiasi causa) restituire gli atti e i documenti eventualmente loro affidati e consegnare gli atti già prodotti per l'incarico ricevuto anche se non sono state liquidate loro le competenze e i rimborsi spese anticipati.

In caso di morte del tecnico incaricato le stesse disposizioni valgono per gli eredi.

In caso di inadempienza si procede nei confronti del tecnico incaricato ai sensi dell'art. 76 del R.D. n. 1163 del 2 ottobre 1911 (che cita: "...il prefetto avrà cura di fare quanto è necessario perchè tali atti vengano trasferiti nell'archivio al quale spettano...promuovendo, ove sia d'uopo, anche in tal caso, l'azione giudiziaria premessa, occorrendo, la richiesta al pubblico ministero di valersi delle facoltà di cui all'art. 849, n. 3 del codice di procedura civile...")

Fatta salva l'azione penale ove ricorrano estremi di reato.

ART. 73 - è richiesto ai sindaci ed ai rappresentanti delle associazioni di mettere a disposizione dei periti nominati personale qualificato in grado di fornire indicazioni nonchè fornire locali idonei all'espletamento delle funzioni da



compiere in ufficio.

I sindaci devono anche sorvegliare che i messi comunali eseguano bene e velocemente le notificazioni richieste dagli incaricati.

ART. 74 - è relativo alla possibilità da parte del commissario di disporre un provvedimento di “sequestro” qualora si ravvisi la necessità di un provvedimento “CONSERVATIVO” urgente.

Il decreto di sequestro viene notificato alle parti che hanno 15 gg dalla data della notificazione per opporre reclamo.

Il reclamo non dà luogo alla sospensione del provvedimento di sequestro.

ART. 75 - nel caso di contenzioso tra il comune e una frazione o tra più frazioni dello stesso comune per opposizione di interessi se queste non hanno già un rappresentante (eletto ai sensi dell'art. 64 del regolam.) la giunta prov.le amm. va provvede a garantire la rappresentanza attraverso la nomina di una commissione composta da 3 o 5 membri della/e frazioni scelti tra i frazionisti.

Analogamente si procederà nel caso in cui vi sia contrapposizione di interessi tra il comune ed i comunisti (ovvero gli abitanti del capoluogo).

ARTT. 76 - 77 - 78 - 79 - forniscono indicazioni tutt'ora di esclusiva competenza commissariale inerenti il contenzioso giudiziario proposto avanti allo stesso.

○●●●●●●●●●●●●●●

#### TITOLO IV°

##### Spese e compensi

ARTT. 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - riguardano la liquidazione ed i compensi spettanti ai periti istruttori per gli incarichi ricevuti.



PUBBLICATA SUL BUR N. 2 DELL'08.01.92

## REGIONE PIEMONTE

PRESIDENZA

IL PRESIDENTE

Torino, lì 30 dicembre 1991Circ. n. 20/PRE-P.T.

Ai Signori SINDACI

Ai Signori PRESIDENTI delle PROVINCE

Ai Signori PRESIDENTI delle COMUNITA' MONTANE

della REGIONE PIEMONTE

LORO SEDIOggetto: ESERCIZIO DELLE FUNZIONI RIGUARDANTI GLI USI CIVICI

Gli orientamenti in materia di tutela ed uso delle terre gravate da usi civici e le istruzioni in merito alla presentazione delle domande da parte dei Comuni per l'acquisizione dell'autorizzazione dell'autorità regionale sono definiti dalla presente circolare.

La circolare si inserisce nel quadro organico di iniziative finalizzate alla tutela e valorizzazione dei beni collettivi che la Regione ha intrapreso formulando un censimento di tali beni e organizzando un convegno regionale (Torino 18.5.1991).

Tali iniziative hanno contribuito a riportare all'attenzione generale il tema delle terre di uso civico e ad acquisire utili indicazioni per promuovere un'azione di tutela più efficace da parte della Regione.

Gli orientamenti emersi

Come è noto, questi istituti di origine remotissima, finalizzati al soddisfacimento dei bisogni elementari della popolazione, hanno perso nella economia moderna il ruolo che era proprio dei beni destinati al sostentamento delle comunità locali, e talvolta se ne sono perse le tracce nella memoria storica degli stessi abitanti.

Oggi, per contro, questi beni hanno acquistato un ruolo importante soprattutto dal punto di vista ambientale.

Tale ruolo è stato esplicitamente riconosciuto dalla legge 431 dell'8.8.1985, riguardante la tutela delle bellezze naturali, che ha incluso le terre gravate da usi civici fra quelle sottoposte a tutela paesaggistica.

Non può tuttavia non rilevarsi che la conservazione deve altresì mirare a fini sociali più ampi, in quanto le terre di uso civico rappresentano risorse generalmente utili ed utilizzabili da parte della collettività e più specificatamente da parte delle Comunità locali.

Come evidenziato dal censimento realizzato dalla Regione, l'estensione di questo patrimonio è rilevante ed il problema della relativa utilizzazione è generalizzato soprattutto con riferimento a vaste zone montane e collinari della regione.

Ne deriva, pertanto, la necessità di ricercare nuove forme di gestione di tale patrimonio senza, peraltro, depauperarne la consistenza col ricorso alla sdemianizzazione.

Si tratta, in sostanza, di attualizzarne l'uso, garantendo al contempo la tutela dei diritti soggettivi di uso civico e degli altri più generali della collettività che non può essere privata di quelle bellezze paesaggistiche e della qualità ambientale che ne ricava. Obiettivi che possono essere perseguiti anche attraverso attività che non eliminino in modo permanente l'esercizio dell'uso civico, ma che lo sospendano, eventualmente per una durata significativa, da valutare caso per caso, in relazione al tipo di destinazione d'uso.

Opportune forme di mutamento temporaneo di destinazione non spogliano la collettività dei suoi beni, ma consentono, anzi, di favorire modalità di utilizzo di pubblico interesse.

E' da rilevare come purtroppo sovente, per fare fronte a esigenze di bilancio, i Comuni abbiano fatto finora largo ricorso a richieste di autorizzazione ad alienare i beni di uso civico, anziché avvalersi dell'istituto di mutamento di destinazione. Prassi, quest'ultima, in linea con la storia dei demani civici, che si sono sempre adattati, nelle varie epoche, alle mutevoli esigenze delle collettività, attraverso adattamenti alle caratteristiche socio-economiche di ciascun periodo.

#### La normativa vigente in materia di usi civici

L'esercizio degli usi civici è soggetto alla legge 16 giugno 1927, n. 1766 ed al Regolamento approvato con R.D. del 26 febbraio 1928, n. 332.

Le funzioni amministrative relative alle terre di uso civico, già di competenza del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste e dei Commissari agli usi civici, sono state trasferite alle Regioni con D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, con legge 22 luglio 1975, n. 382 e con D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Pertanto i Comuni non possono, senza l'autorizzazione della Regione, alienare, permutare o mutare la destinazione d'uso delle terre di uso civico.

Gli atti di compravendita o di permuta, provvedimenti inerenti l'uso di dette terre rogati senza la preventiva autorizzazione della Regione, sono inficiati da nullità assoluta.



In base all'art. 78 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 sono attribuite ai Comuni, ai sensi dell'articolo 118, primo comma della Costituzione, le funzioni di vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico e di demanio armentizio. A seguito dell'emanazione della legge 431 dell'8 agosto 1985, recante disposizioni urgenti per le zone di particolare interesse ambientale, l'uso di tali beni è soggetto all'autorizzazione, di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, di competenza regionale.

La disponibilità dei beni di uso civico resiste anche nei confronti delle leggi urbanistiche. La destinazione urbanistica prevista dagli strumenti di pianificazione non può infatti operare finché il bene non sia stato sdemanializzato, ovvero ne sia stato autorizzato il mutamento di destinazione: come già affermato, del resto da molteplici decisioni del Commissario agli usi civici.

#### Le modalità d'uso ammesse

Nel ribadire l'opportunità di evitare la compromissione del patrimonio di uso civico si precisa che l'autorizzazione rilasciata dalla Regione ad alienare prevista dall'articolo 39 del Regolamento approvato con R.D. del 26 febbraio 1928, n. 332, è comunque ammessa solamente per quei fondi che per la loro esigua estensione non si prestano a qualsiasi forma di utilizzazione prevista dalla legge.

Ai sensi dell'articolo 41 del citato Regolamento è ammesso che i Comuni possano richiedere e la Regione consentire "(...) che a tutte o parte delle terre sia data una diversa destinazione, quando essa rappresenti un reale beneficio per la generalità degli abitanti (...). In tal caso il decreto di autorizzazione conterrà la clausola del ritorno delle terre, in quanto possibile, all'antica destinazione quando venisse a cessare lo scopo per il quale l'autorizzazione era stata accordata (...)".

Tale istituto, che non spoglia la collettività dei suoi beni, consente, anzi, di far fronte a qualsiasi utilizzo che sia di pubblico interesse.

#### Modalità di presentazione delle domande di autorizzazione al mutamento di destinazione delle terre, o alla permuta con terreni di proprietà privata, o all'alienazione

Le domande, in triplice copia, devono essere inviate direttamente al Presidente della Giunta Regionale corredate dalla seguente documentazione:

- 1) istanza del Sindaco;
- 2) delibera dell'Amministrazione Comunale recante le motivazioni del provvedimento amministrativo con la quale viene dato mandato al Sindaco di chiedere l'autorizzazione;
- 3) perizia asseverata di stima dei terreni che sarà sottoposta, a cura del Commissario agli Usi Civici, a verifica di congruità da parte dell'U.T.E. competente;

- 4) elenco delle terre gravate da uso civico possedute dal Comune e localizzate dalle stesse su una planimetria alla scala 1:5000. Documentazione da produrre solo nel caso di domande di autorizzazione a permutare o ad alienare;
- 5) estratto e certificato catastale delle particelle oggetto di provvedimento;
- 6) foglio di mappa con chiara localizzazione delle particelle;
- 7) certificato urbanistico di cui all'art. 48 bis della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, con allegati:
  - estratto dello strumento urbanistico vigente o adottato con localizzazione dell'area,
  - estratto delle Norme di attuazione relative alla zona in cui è ubicata l'area;
- 8) dichiarazione del Sindaco attestante se l'area sia inclusa in altre categorie di beni soggetti a tutela a sensi Legge 431/85 o in territorio vincolato a sensi Legge 1497/39; in caso positivo dovrà essere esplicitata la ragione del vincolo sussistente sull'area;
- 9) relazione sull'attuale destinazione d'uso dell'area, corredata da ampia e chiara documentazione fotografica a colori, attestante la situazione attuale dell'area stessa e del suo intorno, riferita ad una planimetria recante i punti di ripresa;
- 10) dichiarazioni del Sindaco attestante la eventuale presenza di vincoli di natura idrogeologica e forestale ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, ed ai sensi dell'art. 5 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215.

Distinti saluti.

Gian Paolo Brizio



PUBBLICATA SUL BUR N. 10 DEL 04.03.1997



## REGIONE PIEMONTE

Torino, li - 4 MAR. 1997

IL PRESIDENTE

Prot. n. 3/FOP

- Ai Signori Sindaci
- Ai Signori Presidenti delle Province
- Ai Signori Presidenti delle Comunità Montane del Piemonte

LORO SEDI

OGGETTO: "Esercizio delle funzioni riguardanti gli Usi Civici".

Integrazione e parziale rettifica Circolare Regionale 30.12.1991 n. 20/Pre-Pt.

Con la circolare n° 20/PRE-P.T. del 30.12.1991 si era inteso fornire gli orientamenti regionali in materia di tutela ed uso delle terre gravate da usi civici, nonchè le istruzioni in merito alla presentazione delle domande, da parte dei Comuni, per l'acquisizione delle autorizzazioni regionali.

Considerata l'esperienza maturata, per rendere più semplice la predisposizione delle istanze ed altresì alleggerire il procedimento amministrativo, si è ritenuto opportuno produrre e distribuire le schede allegate, comprensive delle leggi attualmente operanti, complete dell'elenco della documentazione che deve essere prodotta, caso per caso.

Per concretizzare, da subito, lo snellimento delle procedure autorizzative, al fine anche di non creare danni economici e occupazionali alle collettività interessate, si segnala che le perizie di stima presentate dalle Amministrazioni locali a corredo delle istanze di autorizzazione a mutamenti temporanei di destinazioni d'uso per attività di cava, potranno essere direttamente utilizzate da questa Amministrazione per la formulazione delle autorizzazioni in argomento.

Restano fermi, comunque, i principi generali di tutela, salvaguardia e conservazione del patrimonio di uso civico, già ampiamente evidenziati nella precedente circolare.

Con l'occasione si porgono distinti saluti.

L'ASSESSORE AL BILANCIO  
Pier Luigi GALLARINI

MGF/MS/cmp  
fca

On. Eptò GHIGO

## CONCILIAZIONI

Il Comune accertata la qualità demaniale di uso civico, attraverso la verifica dei decreti Commissario usi civici di assegnazione a categoria, quando esistono, o attraverso i dati risultanti da un incarico di accertamento. Verificata l'occupazione, da parte di privati, di terreni di uso civico, senza un valido titolo (alienazione autorizzata, legittimazione, affrancazione, etc.), avvia un procedimento volto alla reintegra nel possesso del Comune di tali terreni, dandone comunicazione ai sensi della L. 241/90 ai privati interessati ed alla Regione Piemonte. Uff. Usi Civici.

Essendo previsto, dall'art. 29 della L. 1766/27, che nell'ambito di un procedimento di reintegra sia possibile effettuare un esperimento di conciliazione, il Comune provvederà, effettuata la perizia di stima dei terreni oggetto del provvedimento, a convocare i privati interessati per sentire la disponibilità di questi ultimi a conciliare e per determinare le condizioni della conciliazione stessa.

Quando le parti saranno d'accordo sui termini della conciliazione il Segretario Comunale provvederà alla stesura del "VERBALE di CONCILIAZIONE" che conterrà le condizioni della conciliazione.

A base della stessa dovrà essere presa in considerazione la somma derivante dai calcoli previsti dalla perizia.

Se le parti concorderanno, per la definizione della conciliazione, una cifra inferiore rispetto a quella di cui sopra, il Consiglio Comunale dovrà, con propria deliberazione, motivare questa scelta.

A questo punto, sia che la conciliazione abbia avuto esito positivo, sia che lo abbia avuto negativo, il Comune provvederà a trasmettere all' Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte tutta la documentazione prevista dalla presente "scheda" per questo tipo di procedura affinché tale Ufficio provveda all'emanazione di un provvedimento amministrativo di autorizzazione alla conciliazione o di reintegra dei terreni nel possesso Comunale.

Si ricorda che è compito del Comune tutelare gli interessi dell'intera comunità e che i proventi derivanti da conciliazioni con privati vanno introitati dal Comune, ai sensi dell'art. 24 della L. 1766/27 ed utilizzati per opere permanenti di interesse generale della popolazione.

NOTA BENE: Si invitano i Comuni a voler effettuare le opportune verifiche demaniali prima di procedere ad eventuali alienazioni di terreni comunali.

### **DOCUMENTAZIONE PREVISTA PER L'ISTRUTTORIA REGIONALE:**

**(Punti 1-4-5-6-7-8-9 n° 3 copie; punto 2 n° 1 copia; punto 3 n° 4 copie)**

- 1) Deliberazione del Consiglio Comunale di avvio del procedimento di reintegra dei terreni, dei quali è stata accertata la qualità demaniale di uso civico, nel possesso comunale, con la quale si dà, altresì mandato al Sindaco di tentare un esperimento di conciliazione con i privati interessati da detto procedimento.
- 2) Copia degli atti di compravendita dei terreni interessati al procedimento, atti nulli per mancanza della prevista autorizzazione sovrana..



- 3) Perizia asseverata e approvata con Deliberazione della Giunta Comunale contenente i seguenti dati:
  - valore venale del terreno allo stato attuale;
  - cifra a suo tempo versata per l'alienazione attualizzata al momento dell'avvio del procedimento di reintegra;
  - cifra, attualizzata allo stesso periodo, delle spese sostenute dal privato per l'eventuale realizzazione sui terreni, di opere di urbanizzazione primaria, documentabili.
 La somma risultante dalla sottrazione dal valore venale del terreno delle somme attualizzate versate per l'acquisto dei terreni e per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, deve essere presa come base per l'avvio dell'esperimento di conciliazione.
- 4) Estratto e certificato catastale delle particelle oggetto del provvedimento
- 5) Foglio di mappa con chiara localizzazione delle particelle.
- 6) Certificato urbanistico di cui all'art. 48 bis della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, con allegati:
  - estratto dello strumento urbanistico vigente o adottato con localizzazione dell'area.
- 7) Dichiarazione del Sindaco se l'area sia inclusa in altre categorie di beni soggetti a tutela a sensi Legge 431/85 o in territorio vincolato a sensi Legge 1497/39; in caso positivo dovrà essere esplicitata la ragione del vincolo sussistente sull'area.
- 8) Relazione dell'attuale destinazione d'uso dell'area, corredata da ampia e chiara documentazione fotografica a colori, attestante la situazione attuale dell'area stessa e del suo intorno, riferita ad una planimetria recante i punti di ripresa.
- 9) Dichiarazioni del Sindaco attestante la eventuale presenza di vincoli di natura idrogeologica e forestale ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, ed ai sensi dell'art. 5 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215.

**NOTA BENE:**

- a) Nel caso in cui i Decreti Commissariali di Assegnazione a categoria riportino riferimento a catasti diversi da quello attuale (NCT) es. mappa Rabbini, catasto Napoleonico, campagnolo figurato, catasto di Maria Teresa ecc. è indispensabile che venga effettuata la sovrapposizione delle due cartografie, quella antica e quella NCT, e che, su quest'ultima, vengano evidenziati i confini dei terreni di uso civico anche se non coincidenti con i confini delle attuali particelle catastali, entrambe le cartografie, comunque, devono essere trasmesse allo scrivente.
- b) Nel caso in cui siano intervenuti frazionamenti di particelle già assegnate a categoria con Decreto Commissariale e già individuate con il NCT, occorre produrre la cartografia del 1° impianto catastale nonché la planimetria attuale recante i frazionamenti ed i certificati catastali contenenti gli antichi riferimenti ed i nuovi.



**BOZZA DI VERBALE DI CONCILIAZIONE**

Comune di .....

**VERBALE**

di conciliazione stragiudiziale della vertenza insorta tra il Comune di ..... e privati acquirenti senza valido titolo di terre di uso civico appartenenti al demanio comunale di ..... alienate senza che ne fosse richiesta la necessaria autorizzazione.

L'anno ..... il ..... alle ore ..... nella Sede del Comune di ..... davanti il Segretario Comunale sottoscritto, sono presenti i Sigg.ri: ..... Sindaco p.t. del Comune di ..... all'uopo autorizzato dal Consiglio Comunale; e i Sigg.ri .....

**PREMESSO**

che il Comune di ..... stabili di alienare, con deliberazione C.C. in data ..... n. .... ai Sigg.ri ..... le aree ubicate a N.C.T. Fg. .... mapp. n. .... di mq. .... alienazioni perfezionate con atto pubblico rogito notaio ..... del .....

che le alienazioni di cui agli atti suindicati, relative ad aree in tutto o in parte sottoposte ad uso civico, non potevano considerarsi legittimamente avvenute, ne **conseguentemente** poteva considerarsi legittimamente avvenuto il trasferimento delle stesse in capo delle ditte acquirenti, si che pertanto doveva essere ordinata la reintegra delle stesse aree nel possesso e nella proprietà del Comune di .....

che l'art. 29 della L. 1766/27 prevede la possibilità durante il procedimento di reintegra di effettuare un esperimento di conciliazione;

vista la volontà del Comune di ..... di addivenire alla conciliazione con il Sig. ...., attraverso il pagamento da parte di questo ultimo di una somma integrativa del prezzo originariamente versato;

le parti dichiarano che saranno versate alla Tesoreria Comunale le somme di £. .... allo scopo di conseguire, libera da ogni vincolo di uso civico, la piena proprietà delle aree sopra rispettivamente descritte;

le ditte stesse dichiarano di rinunciare, nei confronti del Comune di ..... e dei dante causa ad ogni azione di danni che potrebbero loro competere a seguito dei pregressi atti viziati di compravendita;

il Sindaco dichiara che le somme da introitare per la conciliazione saranno utilizzate dal Comune di ..... in opere permanenti di interesse generale della popolazione, così come verrà deliberato dal Consiglio Comunale in Sede di approvazione del presente verbale di conciliazione, chiedendone l'autorizzazione della Giunta Regionale del Piemonte.

### CONCESSIONE AMMINISTRATIVA

Il Comune può chiedere alla Regione Piemonte l'autorizzazione alla concessione in via amministrativa di terreni di uso civico laddove preveda che tale concessione rechi un reale beneficio economico alla popolazione, ovvero che l'utilizzazione del fondo abbia fini agro-silvo-pastorali, fermo restando che l'uso da parte del concessionario non deve determinare un **depauperamento** dell'area concessa, sotto il profilo ambientale.

L'istanza, da sottoporre all'Ufficio regionale Usi Civici, deve essere volta al mutamento di destinazione d'uso per un periodo di tempo limitato e **conseguentemente** alla sospensione, per tale periodo, dell'esercizio dell'uso civico, se non compatibile con la diversa destinazione d'uso del terreno oggetto di concessione.

Nell'ipotesi di radicale stravolgimento dell'area concessa, come nel caso di concessione ad uso cava, deve essere presentato un progetto di ripristino dello stato ambientale da effettuarsi, a cura del concessionario, prima della scadenza della concessione stessa.

I terreni di uso civico, non perdono, infatti, la loro qualità di demanio civico, ed a fine concessione tornano in uso alla collettività.

E' chiaro che l'autorizzazione alla concessione di terreno di uso civico da parte dell'ufficio regionale usi civici ed al suo mutamento temporaneo di destinazione d'uso non pregiudica l'istruttoria e la relativa autorizzazione da parte degli altri uffici regionali competenti per materia, quali ad esempio Pianificazione territoriale, Beni ambientali, cave, smaltimento rifiuti, etc.

#### DOCUMENTAZIONE PREVISTA PER L'ISTRUTTORIA REGIONALE:

**(punti 1-2-4-5-6-7-8-9-10 n° 3 copie - per la concessione per uso cava è necessario aumentare di una unità il numero delle copie indicate - punto 3 n° 4 copie):**

- 1) istanza del Sindaco;
- 2) delibera dell'Amministrazione Comunale recante le motivazioni del provvedimento amministrativo con la quale viene dato mandato al Sindaco di chiedere l'autorizzazione;
- 3) perizia di stima contenente le sottoelencate valutazioni:
  - perdita dei frutti pendenti (dovuta alla sospensione dell'uso civico);
  - canone annuo di concessione;
  - somma annua che la concessionaria verserà al Comune, calcolata sulla quantità presunta di materiale estratto (solo per le cave);
  - indici di rivalutazione annuale dei suindicati valori;

Le suddette perizie dovranno essere redatte da un tecnico comunale, o da professionista abilitato individuato dal Comune, asseverate e approvate dal Consiglio Comunale;



- 4) estratto e certificato catastale delle particelle oggetto di provvedimento;
- 5) foglio di mappa con chiara localizzazione delle particelle;
- 6) certificato urbanistico di cui all'art. 48 bis della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni con allegati:
  - estratto dello strumento urbanistico vigente o adottato con localizzazione dell'area,
  - estratto delle Norme di attuazione relative alla zona in cui è ubicata l'area;
- 7) dichiarazione del Sindaco attestante se l'area sia inclusa in altre categorie di beni soggetti a tutela a sensi Legge 431/85 o in territorio vincolato a sensi Legge 1497/39 in caso positivo dovrà essere esplicitata la ragione del vincolo sussistente sull'area;
- 8) relazione sull'attuale destinazione d'uso dell'area, corredata da ampia e chiara documentazione fotografica a colori, attestante la situazione attuale dell'area stessa e del suo intorno, riferita ad una planimetria recante i punti di ripresa;
- 9) dichiarazione del Sindaco attestante la eventuale presenza di vincoli di natura idrogeologica e forestale ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, ed ai sensi dell'art. 5 del 13 febbraio 1933, n. 215;
- 10) piano di ripristino ambientale dell'area (solo se è previsto il mutamento di destinazione d'uso).

## ALIENAZIONI

L'art. 39 della Legge 1766/27 prevede la possibilità di alienare porzioni di terreni di esigua estensione e che " non si prestano a qualsiasi forma di utilizzazione prevista dalla Legge....".

La Regione Piemonte provvederà ad autorizzare tali alienazioni quando i terreni, che il Comune intende alienare, siano compresi in un comprensorio già gravemente deteriorato sotto il punto di vista ambientale come ad esempio piccoli appezzamenti compresi in un centro abitativo.

Per richieste di alienazioni di vaste aree di territorio l'Amministrazione Regionale provvederà di volta in volta a valutare l'opportunità di gravare del vincolo di uso civico altri terreni di proprietà comunale di almeno pari estensione e valore, nel qual caso il Comune dovrà produrre la sotto elencata documentazione (con esclusione dei punti 1)2)4)) anche per i terreni da vincolare.

### DOCUMENTAZIONE PREVISTA PER L'ISTRUTTORIA REGIONALE: (punti 1-2-5-6-7-8-9-10 n° 3 copie; punto 4 n° 1 copia; punto 3 n° 4 copie)

- 1) istanza del Sindaco;
- 2) delibera dell'Amministrazione Comunale recante le motivazioni del provvedimento amministrativo con la quale viene dato mandato al Sindaco di chiedere l'autorizzazione;
- 3) perizia asseverata di stima dei terreni che sarà sottoposta a verifica di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Erariale competente;
- 4) elenco delle terre gravate da uso civico possedute dal Comune e localizzate dalle stesse su una planimetria alla scala 1:5000.
- 5) estratto e certificato catastale delle particelle oggetto di provvedimento;
- 6) foglio di mappa con chiara localizzazione delle particelle;
- 7) certificato urbanistico di cui all'art. 48 bis della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, con allegati:
  - estratto dello strumento urbanistico vigente o adottato con localizzazione dell'area;
  - estratto delle Norme di attuazione relative alla zona in cui è ubicata l'area;
- 8) dichiarazione del Sindaco attestante se l'area sia inclusa in altre categorie di beni soggetti a tutela a sensi Legge 431/85 o in territorio vincolato a sensi Legge 1497/39; in caso positivo dovrà essere esplicitata la ragione del vincolo sussistente sull'area;
- 9) relazione sull'attuale destinazione d'uso dell'area, corredata da ampia e chiara **documentazione** fotografica a colori, attestante la situazione attuale dell'area stessa e del suo intorno, riferita ad una planimetria recante i punti di ripresa;
- 10) dichiarazioni del Sindaco attestante la eventuale presenza di vincoli di natura idrogeologica e forestale ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, ed ai sensi dell'art. 5 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215.

**PERMUTE**

E' prevista la possibilità di autorizzare la permuta di terreni di uso civico con terreni di privati o/Comunali.

Il Comune deve provvedere a far effettuare sia la perizia dei terreni di uso civico, sia la perizia dei terreni dei privati che otterrà in cambio dei medesimi.

I terreni acquisiti con la permuta saranno automaticamente gravati da uso civico e pertanto dovrà essere indicato chiaramente, nella relazione sullo stato attuale del terreno, a che tipo di uso civico potrà essere destinato (es. pascolo, bosco, coltura agraria).

**DOCUMENTAZIONE PREVISTA PER L'ISTRUTTORIA REGIONALE:**  
**(punti n° 1-2-5-6-7-8-9-10 n° 3 copie; punto 3 n° 4 copie; punto 4 n° 1 copia)**

- 1) Istanza del Sindaco;
- 2) delibera dell'Amministrazione Comunale recante le motivazioni del provvedimento amministrativo con la quale viene dato mandato al Sindaco di chiedere l'autorizzazione;
- 3) perizia asseverata di stima dei terreni che sarà sottoposta a cura del Commissario agli Usi Civici, a verifica di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Erariale competente;
- 4) elenco delle terre gravate da uso civico possedute dal Comune e localizzate dalle stesse su una planimetria alla scala 1:5000;
- 5) estratto e certificato catastale delle particelle oggetto di provvedimento;
- 6) foglio di mappa con chiara localizzazione delle particelle;
- 7) certificato urbanistico di cui all'art. 48 bis della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, con allegati:
  - estratto dello strumento urbanistico vigente o adottato con localizzazione dell'area;
  - estratto delle Norme di attuazione relative alla zona in cui è ubicata l'area;
- 8) dichiarazione del Sindaco attestante se l'area sia inclusa in altre categorie di beni soggetti a tutela a sensi Legge 431/85 o in territorio vincolato a sensi Legge 1497/39; in caso positivo dovrà essere esplicitata la ragione del vincolo sussistente sull'area;
- 9) relazione sull'attuale destinazione d'uso dell'area, corredata da ampia e chiara documentazione fotografica a colori, attestante la situazione attuale dell'area stessa e del suo intorno, riferita ad una planimetria recante i punti di ripresa;
- 10) dichiarazioni del Sindaco attestante la eventuale presenza di vincolo di natura idrogeologica e forestale ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, ed ai sensi dell'art. 5 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215.

**NOTA BENE:**

i documenti di cui ai punti dal 3-5 al 10 vanno presentati sia per i terreni comunali di uso civico che per quelli sui quali si propone lo spostamento del vincolo.

## REGOLAMENTO USI CIVICI DI PESCA

E' compito della Regione, accertato l'uso civico di pesca nelle acque scorrenti nel suo territorio, l'approvazione dei regolamenti comunali di pesca nei tratti di fiumi o torrenti in cui sussiste tale vincolo.(DPR 616/77 art. 100).

I regolamenti non devono contrastare con la normativa nazionale e regionale vigente in materia.

### DOCUMENTAZIONE PREVISTA PER L'ISTRUTTORIA REGIONALE:

(2 copie)

- 1) Istanza del Sindaco;
- 2) Deliberazione del C.C. di approvazione del regolamento che dovrà esserne parte integrante.
- 3) Cartografia 1:5000 delle aree attraversate dai corsi d'acqua di uso civico.

## REGOLAMENTI VARI

Come per l'esercizio del diritto di pesca è compito della Regione l'approvazione dei regolamenti adottati dai Comuni relativamente all'esercizio degli usi civici nel proprio comprensorio relativamente al diritto di pascolo, di legnatico, del fungatico, del tartufatico, della raccolta delle erbe officinali, ecc..

Anche tali regolamenti non devono contrastare con le normative nazionali e regionali per materia.

### DOCUMENTAZIONE PREVISTA PER L'ISTRUTTORIA REGIONALE:

(2 copie)

- 1) Istanza del Sindaco;
- 2) Deliberazione del C. C. di approvazione del regolamento che dovrà esserne parte integrante.
- 3) Cartografia 1:5000 delle aree di uso civico su cui vengono esercitati i vari diritti.



## AFFRANCAZIONE

L'affrancazione è un istituto legato all'assegnazione di terreni a privati, sotto forma di "livelli" con il pagamento di un canone annuo di tipo "enfiteutico" al Comune, che deve provvedere all'emissione dei relativi ruoli.

E' prevista l'affrancazione dei canoni quando sussistono i requisiti indicati al capo II - R.D. 332/28.

### DOCUMENTAZIONE PREVISTA PER L'ISTRUTTORIA REGIONALE:

(tutta la documentazione va presentata in n° 3 copie)

- 1) istanza dell'enfiteuta richiedente l'affrancazione;
- 2) delibera del Consiglio Comunale inerente l'accoglimento della suddetta istanza contenente gli estremi dell'ordinanza di assegnazione in enfiteusi del lotto da affrancare;
- 3) nel caso il Comune ritenga che il canone di affrancazione, calcolato secondo legge, sia esiguo rispetto al valore effettivo del terreno: perizia di stima asseverata, redatta da tecnico incaricato dal Comune, che tenga conto, comunque, che trattasi di affrancazione di livello;
- 4) dichiarazione dell'enfiteuta inerente l'accettazione della valutazione riportata nella perizia anzidetta;
- 5) copia autenticata delle ricevute comprovanti il regolare pagamento dei canoni enfiteutici relativi ai terreni da affrancare (almeno degli ultimi 10 anni), ovvero dichiarazione del Comune dell'avvenuto pagamento del canone negli ultimi 10 anni;
- 6) istanza del Sindaco, richiedente l'avvio della procedura di affrancazione;
- 7) estratto e certificato catastale delle particelle oggetto del provvedimento;
- 8) foglio di mappa con chiara localizzazione delle particelle;
- 9) certificato urbanistico di cui all'art. 48 bis della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, con allegati:
  - estratto dello strumento urbanistico vigente o adottato con localizzazione dell'area,
  - estratto delle Norme di attuazione relative alla zona in cui è ubicata l'area,
- 10) relazione sull'attuale destinazione d'uso dell'area, corredata da ampia e chiara documentazione fotografica a colori, attestante la situazione attuale dell'area stessa e del suo intorno, riferita ad una planimetria recante i punti di ripresa;
- 11) dichiarazione del Sindaco attestante se l'area sia inclusa in categorie di beni soggetti a tutela a sensi Legge 431/85 o in territorio vincolato a sensi Legge 1497/39; in caso positivo dovrà essere esplicitata la ragione del vincolo sussistente sull'area;
- 12) dichiarazioni del Sindaco attestante la eventuale presenza di vincoli di natura idrogeologica e forestale ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, ed ai sensi dell'art. 5 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215.

**RINNOVO COMITATI AMMINISTRAZIONE SEPARATA DEI BENI CIVILI.**  
**CONVOCAZIONE COMIZI ELETTORALI.**

Per il rinnovo dei comitati di amministrazione separata dei beni di uso civico (beni frazionali) e alla conseguente convocazione dei comizi elettorali è necessario avviare la procedura con almeno sei mesi di anticipo, questo affinché il Comune possa, dopo l'emanazione della D.G.R. e del successivo D.P.G.R., ottemperare a tutti gli obblighi di legge nei tempi dalla medesima previsti.

**DOCUMENTAZIONE PREVISTA PER L'ISTRUTTORIA REGIONALE:**

**(1 copia)**

- 1) Istanza del Sindaco;
- 2) deliberazione del Comune con l'indicazione della scadenza del Comitato e la data di indizione della giornata elettorale ai sensi art. n. 1 Legge 17.04.57 n. 278.

## LEGITTIMAZIONI

La Regione a tutt'oggi, per quanto riguarda l'Istituto delle legittimazioni di possessi abusivi - art. 9 L. 1766/27 - interviene nel procedimento - di competenza del Commissario Usi Civici - solo per l'espressione dell'intesa".

Le istanze dovranno essere trasmesse al Commissario per il Riordinamento degli Usi Civici di Torino che provvederà alla nomina di un CTU (Consulente Tecnico d'Ufficio) per la redazione del progetto di legittimazione.

Tale progetto verrà trasmesso alla Regione Piemonte che provvederà, se del caso, ad esprimere un'intesa volta all'approvazione del medesimo.

A seguito di ciò il Commissario per gli Usi Civici emanerà il provvedimento di omologazione e lo trasmetterà al Ministero competente per l'approvazione suprema.

### DOCUMENTAZIONE PREVISTA PER L'ISTRUTTORIA REGIONALE:

**(tutta la documentazione va presentata in n° 3 copie)**

- 1) estratto e certificato catastale delle particelle oggetto del provvedimento;
- 2) foglio di mappa con chiara localizzazione delle particelle;
- 3) certificato urbanistico di cui all'art. 48 bis della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, con allegati:
  - estratto dello strumento urbanistico vigente o adottato con localizzazione dell'area,
  - estratto delle Norme di attuazione relative alla zona in cui è ubicata l'area;
- 4) relazione sull'attuale destinazione d'uso dell'area, corredata da ampia e chiara documentazione fotografica a colori, attestante la situazione attuale dell'area stessa e del suo intorno, riferita ad una planimetria recante i punti di ripresa.
- 5) dichiarazione del Sindaco attestante la eventuale presenza di vincoli di natura idrogeologica e forestale ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, ed ai sensi dell'art. 5 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215.

## LEGITTIMAZIONI

La Legittimazione – art. 9 L. 1766/27 – è l'istituto attraverso il quale è possibile legittimare i possessi da parte di privati, senza titolo, di terre gravate da uso civico.

Per l'avvio del procedimento è indispensabile che siano presenti alcuni requisiti previsti dalla legge, quali:

- Che la zona occupata non interrompa la continuità dei terreni vincolati;
- occupazione di durata almeno decennale
- presenza di migliorie permanenti e sostanziali, oltre che razionale coltivazione del fondo stesso;

E' possibile, contestualmente al procedimento di legittimazione, procedere con l'affrancazione, mediante il pagamento del canone di affrancazione, diversamente, su istanza del privato, è possibile l'imposizione di un canone annuo enfiteutico, la cui affrancazione sarà disciplinata dalle norme del Codice Civile (artt. 957 e succ.).

Il Decreto-Legge 04 agosto 1993 n. 272 convertito con L. 491 del 04 dicembre 1993 ha ultimato il trasferimento alle Regioni delle competenze in materia di usi civici, residuali al Ministero dell'Agricoltura a seguito di quanto già trasferito con i D.P.R. 11/72 e 616/77, quali per esempio la competenza "istruttoria" relativa alla legittimazione di possessi abusivi, per le quali in precedenza veniva richiesta alla Regione la sola espressione di "intesa".

Il provvedimento regionale conseguente resta, però, soggetto all'approvazione da parte del Ministero di Grazia e Giustizia.

Il Comune che a seguito di verifica demaniale, riscontra l'occupazione abusiva di terreni del demanio collettivo deve provvedere (attraverso il C.T.U. incaricato dalla Regione all'accertamento generale dei terreni comunali vincolati o attraverso un C.T.U espressamente incaricato dalla Regione) alla redazione di un progetto di legittimazione sulla base dello schema allegato alla presente scheda, contenente tutte le informazioni inerenti le generalità del possessore, il tipo di coltura in essere all'atto della redazione del progetto, la posizione catastale, le coerenze, il valore venale del fondo, nonché il canone annuo da imporsi ed il capitale di affrancazione. Dovranno anche essere quantificate economicamente le opere di miglioria effettuate e presenti sul fondo.

### **Documentazione prevista per l'istruttoria regionale:**

(tutta la documentazione va presentata in n° 3 copie)

- 1) progetto di legittimazione (come da prospetto allegato alla presente);
- 2)estratto e certificato catastale delle particelle oggetto del provvedimento;
- 3) foglio di mappa con chiara localizzazione delle particelle;

4) certificato urbanistico di cui all'art. 48 bis della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, con allegati:

- estratto dello strumento urbanistico vigente o adottato con localizzazione dell'area,
- estratto delle Norme di attuazione relative alla zona in cui è ubicata l'area;

5) relazione sull'attuale destinazione d'uso delle aree, corredata da ampia e chiara documentazione fotografica a colori, attestante la situazione attuale delle aree stesse e del loro intorno, riferita ad una planimetria recante i punti di ripresa.



DELL'ATTRIBUZIONE DELLA COMPETENZA IN MATERIA

## REGOLAMENTO USI CIVICI DI PESCA

E' compito della Regione, accertato l'uso civico di pesca nelle acque scorrenti nel suo territorio, l'approvazione dei regolamenti comunali di pesca nei tratti di fiumi o torrenti in cui sussiste tale vincolo.(DPR 616/77 art. 100).

Con la Legge Regionale 08 luglio 1999 n. 17 "riordino delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca" e successiva D.G.R.30-28905 del 13 dicembre 1999 di attuazione, la Regione Piemonte ha conferito alle Province il compito di esprimere il proprio competente parere in merito ai regolamenti relativi all'esercizio del diritto di uso civico di pesca.

I regolamenti in questione, pur nel rispetto degli usi e delle consuetudini legate all'esercizio del diritto da parte delle collettività locali, non devono contrastare con la normativa nazionale e regionale vigente in materia di pesca.

### **Documentazione prevista per l'istruttoria regionale:**

(2 copie)

- 1) Istanza del Sindaco;
- 2) Deliberazione del C.C. di approvazione del regolamento che dovrà esserne parte integrante.
- 3) Cartografia 1:5000 delle aree attraversate dai corsi d'acqua di uso civico



## GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE

Verbale n. 51

Adunanza 7 gennaio 2001

L'anno duemilauno il giorno 07 del mese di gennaio alle ore 21:00 in Torino presso la Sede della Regione, Piazza Castello n.165, nella apposita sala delle adunanze di Giunta, si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Enzo GHIGO Presidente, William CASONI Vicepresidente e degli Assessori Franco Maria BOTTA, Angelo BURZI, Ugo CAVALLERA, Mariangela COTTO, Antonio D'AMBROSIO, Giovanni Carlo LARATORE, Giampiero LEO, Gilberto PICHETTO FRATIN, Ettore RACCHELLI, Deodato SCANDEREBECH, Roberto VAGLIO, con l'assistenza di Laura BERTINO nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

(Omissis)

**D.G.R. n. 25 - 1910**

**OGGETTO:**

Nuove disposizioni in materia di usi civici.

A relazione dell' Assessore BURZI :

Premesso che:

- circa il 70% dei Comuni piemontesi risultano possedere nei loro comprensori beni gravati dal vincolo di uso civico e/o demani collettivi;
- molti Comuni in questi ultimi anni - a seguito della vasta opera di sensibilizzazione svolta da questa Amministrazione, anche in considerazione della entrata in vigore della L. 431/85 e del D.lgs. 490/99, T.U. in materia di tutela di beni ambientali che all'art. 146 lett. H ricomprende i beni soggetti ad usi civici - hanno provveduto ad effettuare l'accertamento relativo alla presenza del vincolo sui propri territori ed all'attuale stato di occupazione degli stessi.
- essendosi evidenziate, dagli accertamenti di cui sopra, consistenti situazioni di occupazioni, avvenute nel corso degli anni, non legittime in quanto avvenute difformemente alla normativa vigente;
- tale situazione, se non viene riesaminata, non consente da parte dei Comuni una corretta gestione del proprio territorio e da parte di questa Amministrazione una puntuale programmazione degli interventi sul territorio regionale.
- in materia di usi civici la normativa di riferimento è la L. 16.06.1927 n. 1766 e suo regolamento attuativo - R.D. 26.02.1928 n. 332;

- con circolari 20 PRE-PT del 30.12.91 e 3 FOP del 04.03.97 questa Amministrazione Regionale ha provveduto ad indicare criteri e indirizzi in materia;
- è in fase di predisposizione, da parte della Giunta Regionale, un disegno di legge che disciplini la materia;
- nel corso di questi ultimi anni si è inoltre rilevato il notevole interesse da parte dei Comuni piemontesi a voler aggiornare l'uso dei terreni del civico demanio;
- per garantire una rapida ed efficace risoluzione delle problematiche sorte in materia a seguito di quanto sopra esposto è indispensabile giungere ad una semplificazione dell'iter istruttorio ed autorizzativo in materia, nonché provvedere, anche attraverso condizioni agevolate, a far sì che i Comuni abbiano un incentivo ad attuare quelle verifiche atte ad evidenziare eventuali situazioni di illegittimità presenti sul territorio, ciò al fine di riportarle rapidamente alla legalità con beneficio anche per le Amministrazioni Comunali stesse, che in questo modo potranno dar corso in tempi brevi ai progetti, spesso caratterizzati da rilevanti ricadute occupazionali;

preso atto:

- che le criticità maggiori, rispetto ai tempi procedurali, sono rilevabili nei procedimenti relativi alle conciliazioni stragiudiziali, alle affrancazioni dei canoni enfiteutici, alle alienazioni di beni civici classificati ai sensi dell'art. 11 primo comma, lett. B della L.1766/27 e, soprattutto, per quanto attiene alle valutazioni di congruità delle perizie di stima prodotte dai Comuni e sottoposte a loro volta alla valutazione degli uffici del territorio competenti per provincia;
- delle difficoltà segnalate da molti Comuni di individuare terreni di vaste estensioni sui quali spostare il vincolo di uso civico, tolto da altri terreni gravati, rientranti nell'art. 11 primo comma, lett. B della Legge 1766/27 (terreni che per la loro conformazione e ubicazione ben si prestano alla realizzazione di aree industriali, commerciali, artigianali, turistiche ecc.), per i quali già è prevista, dalla legge stessa, la possibilità di ripartizione o suddivisione in quote;
- che, per quanto attiene all'affrancazione del pagamento del canone di tipo enfiteutico, imposto con ordinanza Commissariale di ripartizione (art. 13 L. 1766/27), è molto complesso accertare, nella maggioranza dei casi, fino a quale data gli assegnatari abbiano pagato i canoni imposti;
- che, per quanto attiene alle conciliazioni stragiudiziali (art. 29 L. 1766/27) relative ad alienazioni effettuate dai Comuni senza la preventiva autorizzazione (atti inficiati da nullità), si è rilevato che le somme che i privati devono versare relativamente all'acquisto del bene gravato spesso risultano molto onerose (soprattutto se è variata nel frattempo la destinazione d'uso, per esempio da agricola a residenziale o industriale) anche in presenza di rivalutazioni economiche di quanto già versato al Comune stesso all'atto del primo acquisto rivelatosi in seguito "nullo";

ritenuto, nello spirito sopra richiamato, di semplificazione delle procedure amministrative:

- che, per le affrancazioni dei canoni enfiteutici, così come previsto dalla L. 1766 /27, in presenza dei requisiti prescritti (miglioramento del fondo e attuale coltivazione dello stesso) si possa concludere l'istruttoria prevedendo il pagamento di un canone aggiornato relativamente alle ultime 10 annualità ed all'affrancazione, moltiplicando lo stesso canone aggiornato per 15;
- che, per le conciliazioni stragiudiziali è possibile, per incentivare i Comuni a regolarizzare velocemente tali situazioni di illegittimità, prevedere una casistica di agevolazioni come di seguito riportato:

Segue testo deliberazione n. 25 - 1910

in data 7 gennaio 2001

Pag. 3

1. per le nuove istanze di conciliazione con primo atto "nullo", registrato entro il 31/12/1999, presentate entro 24 mesi dalla pubblicazione del presente atto, un abbattimento dell'importo dovuto del 65%;
2. per le istanze di conciliazione con primo atto "nullo" antecedente il 31/12/1999, già presentate alla data di pubblicazione del presente atto, ma ancora in corso di istruttoria, un abbattimento dell'importo dovuto del 32,5%;
3. per le istanze di conciliazione con primo atto "nullo" antecedente il 31/12/1999, già approvate dalla Regione ma non ancora registrate (anche in caso di giudizi pendenti presso TAR o Presidente della Repubblica previo impegno da parte del ricorrente al ritiro del ricorso), un abbattimento fino al 32,5% sul valore indicato nell'autorizzazione con il limite di quanto già accettato dalle parti con verbale di conciliazione;

- che le perizie di stima asseverate, prodotte dagli Enti istanti saranno sottoposte a verifica a campione - per la cui definizione dei criteri procedurali si provvederà con apposita Determinazione Dirigenziale;

vista la legge 16 giugno 1927, n. 1766;

visto il DPR 24 luglio 1977, n. 616;

visti gli artt. 3 e 16 del D.lgs n. 29/93 come modificato dal D.lgs 470/93;

visto l'art. 22 della L.R. 51/97;

vista la L. 431/85;

visto il D.lgs. n. 490/99;

richiamate le circolari regionali 20 PRE-PT del 30.12.91 e 3 FOP del 04.03.97 sull'esercizio delle funzioni riguardanti gli Usi Civici;

la Giunta Regionale, unanime,

#### d e l i b e r a

di incaricare la Direzione Patrimonio e Tecnico affinché, a far data dalla pubblicazione della presente deliberazione vengano adottati i criteri esposti in premessa, relativamente agli iter procedurali riguardanti le istanze presentate dai Comuni, inerenti la materia degli "Usi Civici";

di demandare, alla stessa Direzione, l'incarico di definire, con apposita Determinazione Dirigenziale, la procedura relativa alla "campionatura" delle perizie da sottoporre alle valutazioni di congruità.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto.

(Omissis)

Il Presidente  
della Giunta Regionale  
Enzo GHIGO

Direzione Affari Istituzionali  
e Processo di Delega  
Il funzionario verbalizzante  
Laura BERTINO

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 7 gennaio 2001.

bf/ 





## GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE

Verbale n. 207

Adunanza 7 gennaio 2003

L'anno duemilatre il giorno 7 del mese di gennaio alle ore 15:45 in Torino presso la Sede della Regione, Piazza Castello n.165, nella apposita sala delle adunanze di Giunta, si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Enzo GHIGO Presidente, ~~William CASONI~~ Vicepresidente e degli Assessori Franco Maria BOTTA, Matteo BRIGANDI', Ugo CAVALLERA, Antonio D'AMBROSIO, Caterina FERRERO, Giovanni Carlo LARATORE, Giampiero LEO, Ettore RACCHELLI, Roberto VAGLIO, ~~Mariangela COTTO, Gilberto PICHETTO FRATIN,~~ con l'assistenza di Guido ODICINO nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Sono assenti il Vicepresidente CASONI e gli Assessori: COTTO, PICHETTO FRATIN

(Omissis)

**D.G.R. n. 14 - 8176**

**OGGETTO:**

Usi civici - proroga termini validità D.G.R. n. 25-1910 del 07.01.2001.

A relazione dell' Assessore FERRERO:

Premesso che:

- fino all'approvazione della nuova disciplina quadro nazionale in materia di usi civici, attualmente all'esame del Parlamento, la normativa di riferimento è la L. 16.06.1927 n. 1766 e suo regolamento attuativo R.D. 26.02.1928 n. 332;
- la nuova normativa nazionale prevedrà, in armonia con le leggi di conferimento di funzioni amministrative alle Regioni e il riformato titolo V della parte seconda della Costituzione, maggiori spazi di disciplina per le normative regionali;
- con circolari 20 PRE-PT del 30.12.1991 e 3 FOP del 04.03.1997 questa Amministrazione ha provveduto ad indicare criteri ed indirizzi in materia;
- questa Giunta con propria precedente deliberazione 7 gennaio 2001 n. 25-1910, sulla base degli stessi presupposti cui si fa riferimento nella presente, ha già regolato la materia nella piena vigenza della normativa del 1927.

Preso atto:

dell'alta risposta dei Comuni piemontesi negli anni considerati (2001/2002) che attesta la volontà dei medesimi a definire le situazioni di illegittimità riscontrate sul proprio territorio vincolato da uso civico dal punto di vista giuridico-amministrativo anche in considerazione delle agevolazioni previste dalla D.G.R. di cui sopra;

considerato che risultano avviati molti procedimenti per i quali non è stata possibile la definizione nei tempi indicati dalla D.G.R. 25-1910;

ritenuto pertanto indispensabile, per consentire ai Comuni piemontesi di perseguire gli obiettivi posti in essere, di prorogare per mesi 24 le disposizioni impartite con la D.G.R. sopraindicata e comunque non oltre l'entrata in vigore di una nuova normativa di riordino della materia, se antecedente;

la Giunta Regionale, unanime,

**d e l i b e r a**

- Di dare atto che i termini indicati nella D.G.R. n. 25-1910 del 07.01.2001 si intendono prorogati a far data dal 07.01.2003 per mesi 24 e comunque non oltre l'entrata in vigore di una nuova normativa di riordino della materia, se antecedente.
- Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(Omissis)

Il Presidente  
della Giunta Regionale  
Enzo GHIGO

Direzione Affari Istituzionali  
e Processo di Delega  
Il funzionario verbalizzante  
Guido ODICINO

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 7 gennaio 2003.

rs/



## GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE

Verbale n. 325

Adunanza 22 novembre 2004

L'anno duemilaquattro il giorno 22 del mese di novembre alle ore 16:20 in Torino presso la Sede della Regione, Piazza Castello n.165, nella apposita sala delle adunanze di Giunta, si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Enzo GHIGO Presidente, William CASONI Vicepresidente e degli Assessori Ugo CAVALLERA, Mariangela COTTO, Giuseppe FARASSINO, Caterina FERRERO, Valter GALANTE, Giovanni Carlo LARATORE, Giampiero LEO, Gilberto PICHETTO FRATIN, Roberto VAGLIO, ~~Franco Maria BOTTA, Ettore RACCHELLI~~, con l'assistenza di Guido ODICINO nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Sono assenti gli Assessori: BOTTA, RACCHELLI

(Omissis)

**D.G.R. n. 55 - 14056**

**OGGETTO:**

Usi Civici - D.G.R. 25-1910 del 07.01.2001 - ulteriore proroga.

A relazione dell' Assessore FERRERO:

Premesso che con D.G.R. 25-1910 del 07.01.2001, si era provveduto a determinare criteri in merito agli iter procedurali riguardanti istanze presentate dai Comuni inerenti la materia degli usi civici determinando una validità temporale di anni due,

con D.G.R. 14-8176 del 07.01.2003, stante l'alta risposta dei Comuni Piemontesi a voler definire le situazioni di illegittimità riscontrate sul proprio territorio vincolato da uso civico dal punto di vista giuridico – amministrativo, anche in considerazione delle agevolazioni previste dalla D.G.R del 2001 veniva concessa una proroga di anni due alla validità della DGR stessa che pertanto vede il termine di scadenza al 07 gennaio del 2005;

preso atto che nel biennio considerato 2003/2004 sono state avviate diverse operazioni di accertamento demaniale, in conseguenza delle quali i Comuni in questione dovranno procedere ad una sistemazione delle eventuali illegittimità riscontrate;

dato atto che alla data della presente deliberazione non è stata ancora varata una legge quadro nazionale in materia e nelle more di studio ed approvazione, per quanto di competenza, di una legge regionale;

ritenuto di consentire ai Comuni Piemontesi di concludere le operazioni avviate usufruendo delle agevolazioni previste dalla D.G.R. 25-1910 del 07.01.2001, già prorogata per quanto attiene alla validità dei termini con D.G.R. 14-8176 del 07.01.2003, per un ulteriore periodo di mesi 12 e comunque non oltre l'entrata in vigore di una nuova normativa di riordino della materia, se antecedente;

la Giunta Regionale, unanime,

d e l i b e r a

Di dare atto che i termini indicati nella D.G.R. n. 25-1910 del 07.01.2001, così come prorogati con D.G.R. n. 14-8176 del 7.01.2003, si intendono ulteriormente prorogati, a far data dal 08.01.2005 per mesi 12 e comunque fino all'entrata in vigore di una nuova normativa di riordino della materia, se antecedente.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni dalla piena conoscenza innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero ricorso straordinario entro il termine di 120 giorni dalla suddetta data al Capo dello Stato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(Omissis)

Il Presidente  
della Giunta Regionale  
Enzo GHIGO

Direzione Affari Istituzionali  
e Processo di Delega  
Il funzionario verbalizzante  
Guido ODICINO

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 22 novembre 2004.

rs/ 



## GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE

Verbale n. 284

Adunanza 6 aprile 2004

L'anno duemilaquattro il giorno 6 del mese di aprile alle ore 13:15 in Torino presso la Sede della Regione, Piazza Castello 165, nella Sala degli Stemmi, si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di ~~Enzo GHIGO~~ Presidente, William CASONI Vicepresidente e degli Assessori Ugo CAVALLERA, Mariangela COTTO, Caterina FERRERO, Giovanni Carlo LARATORE, Giampiero LEO, Gilberto PICHETTO FRATIN, Ettore RACCHELLI, ~~Franco Maria BOTTA~~, ~~Giuseppe FARASSINO~~, ~~Valter GALANTE~~, ~~Roberto VAGLIO~~, con l'assistenza di Guido ODICINO nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Sono assenti il Presidente GHIGO e gli Assessori: BOTTA, FARASSINO, GALANTE, VAGLIO

(Omissis)

**D.G.R. n. 90 - 12248**

**OGGETTO:**

Provvedimenti in merito all'utilizzazione di terreni gravati dal vincolo di uso civico, in zone montane, per lo svolgimento di attività connesse con l'uso sciistico.

A relazione dell' Assessore FERRERO:

Premesso che con nota dell'08 ottobre 2003 il Comitato dei Comuni Montani Piemontesi (associazione che riunisce i principali Comuni piemontesi dotati di impianti di risalita e stazioni sciistiche) ha sottoposto all'attenzione di questa Amministrazione regionale una questione, evidenziatasi durante lo svolgimento degli iter autorizzativi per la realizzazione delle opere necessarie per lo svolgimento dei Giochi Olimpici invernali TO/2006, relativa alla presenza di terreni vincolati da uso civico nei comprensori montani dove vengono esercitate, nei periodi invernali, attività sciistiche e/o, comunque, con attività ad esse connesse, avendo rilevato la quasi totale carenza di autorizzazioni regionali al mutamento di destinazione d'uso di terreni soggetti al vincolo di uso civico, per la realizzazione di impianti di risalita e di impianti per l'innevamento programmato o per la realizzazione di bacini per la raccolta delle acque necessarie all'innevamento artificiale, fenomeno generalizzato su quasi tutto il territorio regionale.

Il medesimo Comitato, sottolineando l'importanza rivestita dal punto di vista economico dalle attività legate all'uso sportivo dei comprensori montani, in quanto l'indotto prodotto dall'avvento turistico su tali zone consente la sopravvivenza delle popolazioni locali, impegnate in buona misura quali operatori nella gestione degli impianti, nelle scuole di scii, nelle attività economiche più tradizionali di commercio, oltre che dal punto di vista del mantenimento in vita di aree montane che altrimenti vedrebbero l'obbligatorio spopolamento per carenza di occupazione, ha richiesto a questa Amministrazione regionale di voler considerare l'opportunità dell'adozione di provvedimenti idonei alla regolarizzazione delle attuali situazioni di illegittimità sui territori vincolati da uso civico, consentendo una gestione più snella degli stessi da parte dei Comuni montani piemontesi interessati al fenomeno;



considerato che la questione posta è meritevole di attenta valutazione, in quanto involge buona parte dei territori montani della regione sottoposti al vincolo di uso civico;

dato atto che già con precedenti provvedimenti questa Amministrazione regionale ha provveduto a rendere più snelle le procedure di regolarizzazione di illegittimità riscontrate ed inerenti tali beni, nonché ad auspicare, laddove possibile l'attualizzazione dell'utilizzo degli stessi qualora l'esercizio del diritto di uso civico non si dimostrasse più pregnante, dal punto di vista dell'uso oltre che dal punto di vista economico, rispetto ad un nuovo uso, fermo restando, comunque, il mantenimento in capo ai Comuni della proprietà dei beni vincolati;

ritenuto alla luce di quanto sopra di dover provvedere, nelle more di una legislazione regionale in materia di usi civici, in tempi brevi, a regolarizzare l'utilizzo dei territori vincolati anche dal punto di vista urbanistico, consentendo il duplice utilizzo del suolo a scopo pastorale e sportivo;

dato atto che, comunque, è necessario conoscere quali aree risultino sottratte al patrimonio civico dalla realizzazione degli impianti di risalita e dagli impianti di innevamento artificiale (compresi i bacini per la raccolta delle acque necessarie al funzionamento degli stessi) per consentire l'aggiornamento della banca dati regionale dei terreni sottoposti al vincolo di uso civico;

preso e dato atto che il movimento turistico connesso con lo svolgimento di attività sportive riconducibili allo sci, che non comportino pregiudizio all'utilizzo nei mesi estivi, dei terreni di cui trattasi, all'esercizio del diritto di uso civico da parte delle collettività locali, porti benefici alle suddette collettività anche sotto il profilo economico legato al suo indotto e che pertanto il mutamento di destinazione d'uso, dal punto di vista economico si possa ritenere ampiamente soddisfatto dalla ricaduta derivante alle collettività locali dall'indotto stesso;

atteso che il presente provvedimento non è in contrasto con i disposti di cui alla L. 16.06.1927 n. 1766;

la Giunta Regionale, unanime,

#### d e l i b e r a

Di autorizzare i Comuni piemontesi nei cui terreni vincolati da uso civico siano esercitate attività sportive riconducibili allo sci a mutare nei periodi invernali la destinazione d'uso di detti terreni per consentire esclusivamente l'esercizio di tali discipline sportive, condizionando comunque la presente autorizzazione al mantenimento dello stato attuale dei luoghi e pertanto sui comprensori di cui sopra non è consentita la realizzazione di opere ad uso sportivo e/o turistico ricettivo che inibiscano o riducano, anche creando pregiudizio alle aree di cui trattasi, la possibilità di esercitare il diritto di uso civico alle collettività locali, fatti salvi possibili interventi che dovranno comunque essere oggetto di apposite autorizzazioni regionali, conseguenti a motivate istanze presentate dalle amministrazioni comunali interessate;

di dare atto che a seguito del presente provvedimento si ritengono autorizzati in sanatoria i mutamenti di destinazione d'uso di terreni vincolati da uso civico relativi alla realizzazione di impianti di risalita ed innevamento programmato (compresi i bacini di raccolta delle acque necessari per il funzionamento degli stessi) effettuati dalle Amministrazioni Comunali entro la data della pubblicazione del presente atto, fermo restando l'obbligo per i Comuni interessati di trasmettere agli Uffici regionali Competenti l'elenco dei terreni soggetti a vincolo, nonché le rispettive superfici, sui quali è intervenuto mutamento definitivo di destinazione d'uso (aree su cui insistono plinti, stazioni di arrivo e partenza impianti di risalita, cannoni sparaneve, bacini ecc.) per consentire l'aggiornamento della banca dati regionale in materia entro e non oltre il 31.12.2004;

di dare altresì atto che l'autorizzazione in parola non prevede benefici economici diretti alle collettività locali per la sottrazione pregressa e futura di beni comunali vincolati da uso civico su

cui insistono impianti comunali di risalita, ancorché dati in concessione a terzi, innevamento e bacini, risultando l'inutilizzo di dette porzioni di territorio, ampiamente compensato dalla ricaduta economica a favore della collettività stessa derivante dal movimento turistico e dal conseguente indotto prodotto a seguito dell'esercizio delle attività sportive riconducibili allo sci;

di dare atto che i terreni oggetto di mutamento di destinazione d'uso restano soggetti al vincolo di uso civico e pertanto disciplinati dalla L. 1766/27 nonché sottoposti alle direttive impartite da questa Amministrazione regionale con circolari n. 20 Pre-pt del 30.12.1991 e n. 3 FOP del 04.03.1977 – D.G.R. n.25-1910 del 07.01.2001 e n. 14 –8176 del 07.01.2003;

di dare atto che non vengono estesi i benefici del presente provvedimento agli impianti di risalita e di innevamento programmato di proprietà privata insistenti anche parzialmente su terreni comunali di uso civico, ancorché dati in concessione dal Comune ai privati stessi, per i quali occorre procedere con apposite domande di autorizzazione presentate agli uffici competenti di questa Amministrazione, così come disposto dalle circolari regionali sopracitate, al fine di regolarizzare i casi di specie.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(Omissis)

Il Vicepresidente  
della Giunta Regionale  
William CASONI

Direzione Affari Istituzionali  
e Processo di Delega  
Il funzionario verbalizzante  
Guido ODICINO

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 6 aprile 2004.

cr/er



Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale", n. 45 del 24 febbraio 2004 - Serie generale

Spedito in abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b  
Legge 25-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 24 febbraio 2004

SI PUBBLICA TUTTI  
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

### AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2004 avrà termine il 28 febbraio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 15 marzo 2004.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

N. 28/L

DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. ~~41~~ 42

**Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.**

Articolo 142  
*Aree tutelate per legge*

1. Fino all'approvazione del piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 156, sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo Titolo per il loro interesse paesaggistico:

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;

e) i ghiacciai e i circhi glaciali;

f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboscimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;

h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;

i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448,

l) i vulcani;

m) le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente codice.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 non si applicano alle aree che alla data del 6 settembre 1985:

a) erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B;

b) limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione, erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 come zone diverse da quelle indicate alla lettera a) e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

3. La disposizione del comma 1 non si applica ai beni ivi indicati alla lettera c) che, in tutto o in parte, siano ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici e pertanto inclusi in apposito elenco redatto e reso pubblico dalla regione competente. Il Ministero, con provvedimento adottato con le procedure previste dall'articolo 141, può tuttavia confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni.

4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all'articolo 157.



Legge 17 aprile 1957, n. 278

Costituzione dei Comitati per l'Amministrazione separata dei beni civici frazionati

**Art. 1.** All'Amministrazione separata dei beni di proprietà collettiva della generalità dei cittadini abitanti nel territorio frazionale provvede un Comitato di cinque membri eletti, nel proprio seno, dalla generalità dei cittadini residenti nella frazione ed iscritti nelle liste elettorali.

Il Comitato dura in carica quattro anni.

**Art. 2.** Per la costituzione del Comitato di cui alla presente Legge, il Prefetto, sentiti la Giunta provinciale amministrativa e il Commissario regionale per gli usi civici, convoca, con proprio decreto, gli elettori di cui all'art. 1.

Ogni elettore vota per quattro candidati.

Con lo stesso decreto, il Prefetto fissa le norme procedurali relative alla formazione delle liste, mediante stralcio da quelle elettorali del Comune, alla composizione del seggio, alla manifestazione segreta del voto, ed alle operazioni pubbliche di scrutinio, nonché ogni altra norma atta, in genere, ad assicurare il regolare svolgimento delle elezioni osservando, in quanto applicabili, le norme relative alle elezioni dei Consigli comunali nei Comuni fino a 10.000 abitanti.

**Art. 3.** Il Presidente del seggio proclama gli eletti. La proclamazione è fatta dal Presidente della I sezione, quando sono istituite due o più sezioni.

Sono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti, ed, a parità di voti, il maggiore di età.

**Art. 4.** Il Sindaco pubblica i risultati della elezione per gli otto giorni successivi a quello della proclamazione degli eletti, e nel contempo li notifica agli stessi, dandone comunicazione al Prefetto della Provincia.

Entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, gli elettori e il Consiglio comunale possono proporre ricorso alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale avverso le operazioni e i risultati elettorali, e per motivi di ineleggibilità. Il ricorso deve essere presentato e notificato a norma degli articoli 74 e 75 del TU 5 aprile 1951, n. 203, modificati dall'art. 43 della Legge 23 marzo 1956, n. 136.

Il Sindaco convoca gli eletti entro trenta giorni dalla proclamazione per la elezione, tra di essi ed a scrutinio segreto, del Presidente del Comitato. L'elezione si effettua a maggioranza relativa; in caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.

**Art. 5.** È abrogato il terzo comma dell'art. 84 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con RD 3 marzo 1934, n. 383.

Circolare Ministero dell'agricoltura e foreste  
 Direzione generale miglioramenti fondiari e servizi speciali  
 25 gennaio 1966, n. 1420/170  
 Determinazione del valore di terreni d'uso civico

*Ai Commissariati regionali agli usi civici*

Il crescente numero di procedure di autorizzazione alla alienazione di terreni di uso civico a scopo di utilizzazione edilizia, e sovente di vera e propria lottizzazione, induce a rivolgere particolare attenzione al problema dell'accertamento dell'effettivo valore dei terreni medesimi.

In attesa dell'auspicata riforma legislativa nella materia degli usi civici, si palesa necessario che le eventuali alienazioni di terreni demaniali, suscettibili di utilizzazione diversa da quelle normalmente previste dalla Legge 1927, n. 1766, vengano autorizzate soltanto a condizione che il prezzo di vendita corrisponda al valore del bene, nella sua reale entità, tenendo conto delle eventuali favorevoli prospettive di incremento per urbanizzazione e valorizzazione turistica, pur deducendo la spesa di urbanizzazione ed il coefficiente rischio.

Il criterio del valore venale deve essere adottato, quindi, in via di principio, anche se in singoli casi possano ammettersi temperamenti, in relazione alla imposizione di particolari oneri all'acquirente.

Poiché nelle zone di possibile urbanizzazione e valorizzazione turistica è particolarmente difficile apprezzare il valore dei terreni nella sua effettiva entità, la determinazione del prezzo di alienazione appare operazione estremamente delicata, da compiersi con la necessaria cautela.

Pertanto, prima di emettere il parere prescritto dall'art. 39 del Regolamento, le SS.LL. dovranno sentire l'ufficio tecnico erariale, a cui rivolgeranno richiesta particolareggiata di valutazione, precisandone il fine, e chiarendo che la valutazione dovrà essere fatta ai sensi della presente circolare, tenendosi conto dei possibili incrementi di valore per urbanizzazione e valorizzazione turistica (dedotti le spese e il coefficiente rischio) e dei valori attribuiti a terreni contigui o della zona, da parte dell'Ufficio del registro ai fini delle imposte per i trasferimenti tra vivi e *mortis causa*.

Con l'occasione si segnala che il parere dell'Ufficio tecnico erariale non dovrà essere omesso neppure per la determinazione del valore venale ai fini delle assegnazioni e delle legittimazioni, pur con i temperamenti di cui agli articoli 10 e 20 della Legge 1927, n. 1766.

In ogni caso, anche quando il valore venale debba essere decurtato per la presenza di fattori di qualsiasi genere, il punto di partenza dovrà essere quello dell'accertamento dell'Ufficio tecnico erariale.



agenzia del  
Territorio

## CIRCOLARE N. 2/2004

**PROT. n° 16813**

**ENTE EMITTENTE:** Direzione Agenzia del Territorio.

**OGGETTO:** Affrancazione usi civici - Forma dei relativi atti - Eseguitabilità delle formalità ipotecarie  
- Trattamento tributario

**DESTINATARI:** Direzioni Centrali, Consiglieri, Direzioni Regionali, Uffici provinciali

**CIRCOLARI DELL'ENTE MODIFICATE:** Nessuna

Roma, 26 febbraio 2004

FIRMATO: Mario Picardi

N. 3 pagine complessive: - L'originale cartaceo firmato è archiviato presso l'Ente emittente

Pervengono alla Scrivente, da parte delle strutture periferiche, richieste di chiarimenti in ordine alla correttezza della procedura seguita da alcuni Comuni per l'affrancazione dei canoni relativi a terreni gravati da usi civici, con specifico riferimento alla eseguitabilità delle formalità ipotecarie, nonché al relativo trattamento tributario.

Al fine di inquadrare correttamente la fattispecie prospettata, va premesso che le problematiche segnalate si riconnettono alle procedure di affrancazione di fondi, già appartenenti a Comuni o ad altre collettività, la cui occupazione da parte di soggetti abusivi è stata a suo tempo legittimata con l'imposizione di un canone enfiteutico, ai sensi degli artt. 9 e 10 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

Per effetto della legittimazione e della conseguente imposizione del canone, come è noto, si instaura tra ente legittimante e soggetto legittimario un rapporto enfiteutico avente natura esclusivamente privatistica; in pratica, il terreno passa nella libera ed assoluta proprietà del legittimario cui fa obbligo di corrispondere il canone enfiteutico, affrancabile a richiesta del medesimo.

Ora, come è stato più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, il provvedimento di legittimazione delle occupazioni abusive di terre del demanio civico, conferisce al destinatario la titolarità di un diritto soggettivo perfetto, di natura reale, sul terreno che ne è oggetto, costituendone titolo legittimo di proprietà e di possesso (Cass. Civ. sez. III, 23 giugno 1993, n. 6940 e SS.UU. 8 agosto 1995, n. 8673).

I rapporti giuridici che si instaurano tra ente concedente e soggetto legittimario a seguito del provvedimento di legittimazione, quindi, non possono che essere ricondotti nell'ambito della disciplina normativa delineata dal codice civile in materia di diritti reali, anche se la peculiare tipologia di affrancazione correlata ai procedimenti di legittimazione su terre di uso civico sembra produrre effetti parzialmente diversi rispetto a quelli riferibili all'affrancazione ordinaria disciplinata dall'art. 971 del codice civile.

Ed invero, con l'affrancazione ordinaria, come è noto, l'enfiteuta consegue *ex novo* l'acquisto del diritto di proprietà del terreno; con l'affrancazione di cui trattasi, invece, poiché il legittimario è già titolare del diritto di proprietà per effetto della legittimazione, si verifica soltanto una sorta di effetto espansivo del diritto preesistente. Infatti, il diritto di proprietà che già esiste in capo al legittimario,



agenzia del  
Territorio

Direzione Agenzia.

Circolare n. 2/2004 - Prot. n° 16813 del 26.02.04.

viene soltanto liberato dall'obbligo di corresponsione del canone annuo, imposto con il provvedimento di legittimazione.

In altri termini, l'affrancazione in parola può essere assimilata, quanto agli effetti, alla devoluzione del fondo enfiteutico (art. 972 c.c.) attraverso cui il concedente, come è noto, non acquista un nuovo diritto ma espande solamente il diritto di proprietà di cui è già titolare.

Le differenze evidenziate tra le due tipologie di affrancazione sul piano degli effetti prodotti, tuttavia, non sembrano porre in discussione la natura latamente contrattuale dell'affrancazione, nell'ipotesi in cui la stessa scaturisca, come nel caso di specie, da una intesa tra le parti (ente concedente e soggetto legittimario).

Tanto premesso in termini generali, si evidenzia che la procedura seguita da alcune Amministrazioni comunali appare piuttosto articolata. La parte interessata (c.d. legittimaria) presenta al Comune la richiesta di affrancazione; **successivamente**, la Giunta Comunale, mediante delibera, aderisce alla richiesta e individua l'importo corrispondente alla capitalizzazione.

Sulla base della delibera di Giunta, alcuni Comuni procedono al riconoscimento dell'affrancazione attraverso l'emanazione di una determinazione dirigenziale.

I dubbi sollevati dagli uffici coinvolgono, in particolare, i seguenti aspetti:

- idoneità della determinazione dirigenziale quale titolo per l'affrancazione;
- trascrivibilità degli atti di affrancazione;
- trattamento fiscale dell'atto di affrancazione, con specifico riferimento ai tributi dovuti per l'esecuzione delle formalità ipotecarie.

#### ***Idoneità della determinazione dirigenziale quale titolo idoneo per l'affrancazione***

L'Avvocatura Generale dello Stato, interpellata al riguardo dalla Scrivente, con consultiva CS/2749/02 del 15/1/2004, ha in proposito osservato come, "...in mancanza di una specifica indicazione di legge ed anche in considerazione dei ridotti effetti di tale affrancazione rispetto a quella ex art. 971 cc (infatti nel caso che ne occupa non si trasferisce la proprietà del fondo ma si fa venir meno semplicemente la debenza dei canoni), la determinazione dirigenziale, da considerarsi "atto dovuto", con la quale i Comuni prendono atto della domanda dell'occupante legittimato e ne fanno scaturire gli effetti propri (interruzione del pagamento del canone ed eventuale richiesta di voltura...), sembra possa essere considerato titolo idoneo per l'affrancazione e per il conseguimento degli effetti espansivi del diritto di proprietà ad essa correlati.

#### ***Trascrivibilità degli atti di affrancazione***

I particolari effetti prodotti dalla peculiare forma di affrancazione di cui trattasi fanno sorgere non poche perplessità in ordine alla necessità di rendere opponibile, attraverso il mezzo della trascrizione, un diritto che già esiste nel patrimonio giuridico del legittimario e che con l'affrancazione viene, di fatto, soltanto ampliato.

In sostanza, l'opponibilità del diritto del legittimario dovrebbe essere assicurata non tanto a valle, attraverso al pubblicità del provvedimento di affrancazione, quanto, a monte, dalla trascrizione del provvedimento di legittimazione a suo tempo adottato ai sensi degli artt. 9 e 10 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e relativo regolamento di esecuzione (R.D. 26 febbraio 1928, n. 332).

Firmato: Mario Picardi





agenzia del  
Territorio

Direzione Agenzia.

Circolare n. 2/2004 - Prot. n° 16813 del 26.02.04.

Per quanto attiene più specificatamente i profili di pubblicità immobiliare, dunque, l'atto (provvedimento) di affrancazione stipulato nelle forme indicate, in considerazione degli effetti meramente espansivi del diritto di proprietà, potrebbe determinare l'esecuzione di una formalità di annotazione. Formalità da eseguire a margine della trascrizione – se già avvenuta – del provvedimento di legittimazione di cui agli artt. 9 e 10 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, in analogia a quanto previsto dall'art. 2655, comma 2, del codice civile, per l'annotazione della sentenza di devoluzione del fondo enfiteutico in margine della domanda.

Si evidenzia che le conclusioni appena esposte, sono state pienamente condivise dall'Avvocatura Generale dello Stato con la consultiva innanzi menzionata.

#### **Trattamento fiscale dell'atto di affrancazione.**

L'art. 2 della legge 1 dicembre 1981, n. 692 prevede che le *“Sentenze, ordinanze e decreti di restituzione delle terre a comuni o associazioni agrarie, scioglimenti di promiscuità tra i detti enti, liquidazione di usi civici, legittimazioni, assegnazioni di terre e atti dei procedimenti previsti dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, e relativo regolamento di esecuzione...sono esenti da tasse di bollo e registro e da altre imposte ...”*.

Va subito rilevato che l'ambito di operatività della norma agevolativa in questione viene delineato, in modo espresso ed analitico, dalla prima parte della menzionata disposizione, laddove la stessa fa riferimento ad una serie di provvedimenti ed atti tra cui non è rinvenibile l'atto di affrancazione.

Nella seconda parte dello stesso comma primo, peraltro, detto ambito viene esteso anche agli atti dei procedimenti previsti dalla legge 1766/27, nonché del relativo regolamento di esecuzione R.D. 332/28.

Ora, poiché l'istituto dell'affrancazione dai canoni per le terre di uso civico rientra - come, peraltro, sottolineato dall'Avvocatura Generale dello Stato con la consultiva innanzi citata - *“..tra gli atti dei procedimenti previsti dalla legge 1766/27 nonché dal relativo regolamento di esecuzione...”*, non può dubitarsi che l'esenzione tributaria prevista dall'art. 2 della legge 692/81 possa, in effetti, essere riconosciuta anche agli atti di affrancazione stipulati a conclusione del relativo procedimento.

Le Direzioni Regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti istruzioni.

Firmato: Mario Picardi





## INDICE

<b>PRESENTAZIONE</b>	<b>pag. 3</b>
<b>ORIGINE DEGLI USI CIVICI</b>	<b>pag. 5</b>
<b>ALCUNI DATI</b>	<b>pag. 9</b>
<b>LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>	<b>pag. 11</b>
<b>D. LEG.VO 22 GENNAIO 2004, N. 42</b>	<b>pag. 12</b>
<b>LEGGE 31 GENNAIO 1994, N. 97</b>	<b>pag. 12</b>
<b>USI CIVICI DI PESCA</b>	<b>pag. 13</b>
<b>PIANI REGOLATORI</b>	<b>pag. 13</b>
<b>INIZIATIVE REGIONALI</b>	<b>pag. 14</b>
<b>GLOSSARIO (ovvero le parole giuste per comunicare)</b>	<b>pag. 15</b>
<b>RIEPILOGO ALLEGATI:</b>	<b>pag. 17</b>
<b>L. 16/06/1927, n. 1766</b>	<b>pag. 19</b>
<b>R.D. 26/02/1928, n. 332</b>	<b>pag. 35</b>
<b>CIRC. REG. LE 30.12.1991 n. 20/PRE-PT</b>	<b>pag. 63</b>
<b>CIRC. REG. LE 04/03/1997 n. 3/FOP</b>	<b>pag. 67</b>
<b>D.G.R. 07/01/2001, n. 25-1910</b>	<b>pag. 83</b>
<b>D.G.R. 07/01/2003, n. 14-8176</b>	<b>pag. 87</b>
<b>D.G.R. 22/11/2004, n. 55-14056</b>	<b>pag. 89</b>
<b>D.G.R. 06/04/2004, n. 90-12248</b>	<b>pag. 91</b>
<b>D. LEG.VO 22/01/2004 n. 42</b>	<b>pag. 95</b>
<b>L. 17/04/1957, n. 278</b>	<b>pag. 97</b>
<b>CIRC. MIN. AGRICOLT. 1420/170/1966</b>	<b>pag. 98</b>
<b>CIRC. AG. TERRIT. N. 2/2004</b>	<b>pag. 99</b>





